

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ANGHINONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 12 febbraio 1998, il Collaboratore di cancelleria con VII qualifica funzionale della pretura di Mantova sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere, signor Salvatore Inserra, nato a Benevento il 5 maggio — facendo riferimento ad una recentissima pubblicazione di posti vacanti di collaboratore di cancelleria — chiedeva di essere trasferito in altra sede di preferenza indicando tre alternative;

con comunicazione datata 16 luglio 1998 il signor Salvatore Inserra veniva proposto per il trasferimento alla pretura circondariale di Civitavecchia (dallo stesso indicata comma 2° preferenza) e con successiva comunicazione del 7 agosto 1998 il ministero di grazia e giustizia con Pdg 3 agosto dalla comunicazione allo stesso Inserra dell'avvenuto trasferimento in Civitavecchia;

la comunicazione dell'avvenuto trasferimento, del 7 agosto 1998, non conteneva alcuna prescrizione o condizione riguardante la presa in possesso del nuovo ufficio, se non quella del visto del provvedimento da parte dell'ufficio centrale del bilancio presso il ministero di grazia e giustizia: e da informazioni telefoniche fornite all'interessato, questi apprendeva che il possesso sarebbe stato perfezionato con tale visto nel mese di ottobre 1998;

di talché sulla base di quanto garantito dal Ministero, la moglie del signor Salvatore Inserra dipendente dell'Ussl di Mantova richiedeva ed otteneva il trasfe-

rimento presso la corrispondente Ussl di Civitavecchia, ed i coniugi hanno provveduto a vendere la loro abitazione a Mantova ed a stipulare un preliminare di acquisto per altra abitazione in Civitavecchia ove si sono già trasferiti la moglie con i figli (già iscritti alla scuola di Civitavecchia);

è evidente la massima urgenza del signor Salvatore Inserra nel vedersi confermato il trasferimento in Civitavecchia appunto già comunicato con Pdg 3 agosto 1998 —;

quali siano i motivi che stanno ritardando la formalità del visto da parte dell'ufficio centrale del bilancio, per dare definitivamente effetto al già appreso provvedimento di trasferimento che — se non sarà preso definitivamente nei prossimi giorni — recherà come comprensibile gravissimo pregiudizio alle legittime aspettative del signor Salvatore Inserra;

se sia possibile attivare gli uffici affinché la pratica di trasferimento del collaboratore di cancelleria signor Salvatore Inserra dalla pretura circondariale di Mantova, sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere a quella di Civitavecchia possa definitivamente concludersi il più velocemente possibile. (4-20490)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, la competente Direzione Generale ha rappresentato che il Sig. Salvatore Inserra è stato trasferito dalla Sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere della Pretura circondariale di Mantova alla*

Pretura circondariale di Civitavecchia con P.D.G. 3 agosto 1998.

Il trasferimento non è stato immediatamente eseguito perché il predetto collaboratore era l'unico in servizio nella citata Sezione distaccata.

La predetta Direzione Generale ha poi fatto presente che il Sig. Insera ha assunto possesso nel Tribunale di Civitavecchia il 29.3.1999, avendo ormai assunto questa Amministrazione nuovi collaboratori di cancelleria anche per il distretto di Brescia.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

APOLLONI. — *Ai Ministri per le pari opportunità e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

in data 31 luglio 1997 scade il termine per la richiesta di agevolazioni per l'accesso all'imprenditoria femminile;

come al solito, le complicazioni di natura burocratica non sono mancate nemmeno in questo caso;

tuttavia, non sono mancati nemmeno gli alti costi che stanno caratterizzando l'iter di presentazione delle domande;

secondo un'indagine della Cgia di Mestre (Venezia), la spesa media per la predisposizione della domanda di accesso ai fondi dell'imprenditoria femminile ammonta in media a circa un milione, e tutto ciò grazie all'eccesso di burocrazia che caratterizza la domanda di contributo;

a conferma di quanto affermato, basti pensare che viene richiesta la compilazione di un apposito formulario, di dettagliate relazioni sull'iniziativa e sull'idea di impresa, di bilanci consuntivi e previsionali, del piano di copertura finanziaria, di una perizia giurata da parte di un tecnico;

inoltre, come se ciò non fosse già abbondantemente sufficiente, viene richiesta una perizia giurata, asseverata e sottoscritta da un ingegnere o da un perito industriale iscritti ai rispettivi albi professionali ed esterni alla struttura dell'impresa, nonché un'apposita certificazione da

parte di un dottore commercialista iscritto all'albo, oppure ragioniere commercialista, che attesti l'effettività e la regolarità documentale di quanto dichiarato;

denuncia della Cgia troverebbe conferma anche dal fatto che la richiesta media delle prime istanze presentate coprirebbe già i 46,8 miliardi stanziati dalla legge —:

se conferma il dato reso noto dalla Cgia di Mestre;

in caso quanto dichiarato dalla Cgia di Mestre corrispondesse a verità, se non ritenga le suddette condizioni eccessivamente onerose, degne dunque dell'attuale penoso stato del sistema burocratico italiano. (4-12085)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione si solleva la questione relativa alle complicazioni di natura burocratica e agli alti costi legati alla presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste per l'imprenditoria femminile. Viene in particolare citata un'indagine della Cgia di Mestre che ha quantificato in circa un milione la spesa media per la predisposizione della domanda di accesso ai fondi. Tali costi sarebbero legati alle modalità previste per le richieste, considerate eccessivamente complicate, e alla necessaria presentazione di una perizia giurata, asseverata e sottoscritta da un ingegnere o da un perito industriale, nonché di un'apposita certificazione da parte di un commercialista.*

L'interrogante chiede conferma del dato reso noto dalla Cgia di Mestre e chiede inoltre un parere in merito alla eccessiva onerosità delle procedure previste.

Le questioni sollevate riguardano un punto chiave dell'indirizzo politico del Governo. Il Dipartimento per le pari opportunità è, infatti, sin dalla sua istituzione, impegnato a promuovere e sostenere l'imprenditorialità femminile.

La Direttiva 27 marzo 1997 del Presidente del Consiglio dei Ministri «Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a

donne e uomini», al suo punto 6, mira a valorizzare l'imprenditorialità femminile. Si tratta di un fenomeno in continua crescita, abbastanza diffuso, basato su microattività di tipo individuale e fortemente concentrato nel terziario. Sono guidate da donne il 35 per cento delle nuove imprese giovanili e sono autonome il 24 per cento delle lavoratrici italiane. L'iniziativa imprenditoriale femminile si presenta, dunque, come potenziale occupazione e realtà economica in espansione. Per queste ragioni si indica l'obiettivo di potenziare e incentivare le iniziative tese a creare autoimprenditorialità, anche attraverso una riflessione sulla fase di prima applicazione della legge n. 215/92, nonché sostenendo e garantendo standard di qualità alle esperienze di privato sociale.

Nell'ambito di intervento in materia di imprenditorialità femminile sono stati istituiti, presso il Dipartimento per le pari opportunità, con decreto del Presidente della Repubblica del 19 febbraio 1997 la commissione per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile e l'osservatorio per l'imprenditoria femminile.

La prima ha il compito di esaminare la corretta attuazione delle normative, degli orientamenti governativi e dei programmi comunitari volti alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditoria.

L'osservatorio si occupa invece di seguire l'attuazione degli interventi legislativi e dei programmi governativi, locali e comunitari, rilevanti ai fini della promozione delle pari opportunità in materia di imprenditoria, di curare l'adozione di programmi specifici con il fine di facilitare la diffusione sul territorio della conoscenza delle risorse disponibili e, infine, propone alle autorità competenti iniziative per la promozione di nuova imprenditorialità femminile.

L'intervento agevolativo a favore dell'imprenditoria femminile si inserisce in un contesto normativo caratterizzato da un modello organizzativo e procedurale c.d. semiautomatico, di tipo «a bando» con graduatoria dei progetti istruiti direttamente dal MICA.

Per questi motivi il regolamento di attuazione della legge n. 215/92 (decreto ministeriale 5.12.96 n. 706) prevede il ricorso

alle autodichiarazioni delle imprenditrici, per quanto riguarda i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alle agevolazioni, demandando alla certificazione ed alla perizia giurata l'accertamento degli aspetti economici e finanziari dell'impresa. La certificazione e la perizia giurata avallano le dichiarazioni rese dall'imprenditrice sollevando l'Amministrazione dall'onere di dover acquisire e verificare una serie di prove documentali relative alla sussistenza della validità tecnica ed economica del progetto.

Il regolamento di attuazione stabilisce che ai fini della concessione delle agevolazioni venga trasmessa al Ministero una domanda di ammissione redatta secondo uno schema allegato al regolamento (tale modulo di domanda può essere fotocopiato dalla Gazzetta Ufficiale, può essere reperito gratuitamente presso le Camere di Commercio, le Banche, le associazioni di categoria o scaricato da INTERNET), corredato da una certificazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di questo, da un professionista iscritto all'albo dei commercialisti o a quello dei ragionieri o periti commerciali e da una perizia giurata, asseverata, sottoscritta da un ingegnere o da un perito industriale che attesti la validità tecnica del progetto e la congruità dei costi esposti.

Il Governo, anche grazie alle sollecitazioni ricevute dalle parti sociali, è consapevole delle difficoltà e della onerosità di tale procedura. Il Dipartimento per le pari opportunità, in collaborazione con il Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministero dell'industria, sta lavorando per semplificare le procedure e permettere l'esplicazione della piena efficacia all'intervento normativo in oggetto. A tal fine è in corso di preparazione un nuovo testo di regolamento, finalizzato a semplificare e razionalizzare il procedimento relativo agli interventi in favore dell'imprenditoria femminile anche allo scopo di abbattere drasticamente i costi di predisposizione del progetto e di presentazione della domanda.

Il Ministro per le pari opportunità: Laura Balbo.

APOLLONI. — *Al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

per la realizzazione dell'acquedotto lungo il tratto Valdastico-Lastebasse (Vicenza), al fine di sviluppare una rete che porti acqua a Tonezza del Cimone (Vicenza), sono necessari 5 miliardi;

l'opera si configura nel quadro dello sviluppo dell'Altipiano di Tonezza —:

se il Ministero interrogato sia al corrente della necessità del comune di Tonezza di ottenere tale proseguimento di acquedotto e del relativo costo per la realizzazione dell'opera;

se il Ministero interrogato sia a conoscenza di ostacoli che non consentono la realizzazione di tale opera;

se il Ministero interrogato ritenga invece opportuno favorire tale opera progettata al fine di garantire un valido servizio ad un comune appartenente a zona montana. (4-18896)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione presentata da notizie acquisite dalla Regione Veneto si riferisce all'interrogante che nel luglio del 1980, è stato redatto il primo studio riguardante l'acquedotto dell'Alta Valle dell'Astico; si trattava di un Piano Programma a cui fece seguito il Progetto Generale redatto negli anni 1983-1984.*

L'obiettivo mirava a costruire un acquedotto consortile per la vallata dell'Alto Astico limitato ai Comuni di Lastebasse, Pedemonte, San Pietro Valdastico, Tonezza e Arsiero, che andasse a sostituire gradualmente i numerosi piccoli acquedotti esistenti alimentati da una miriade di sorgenti di scarsa portata.

Nel 1983 è stato redatto il primo lotto dei lavori di costruzione dell'acquedotto dell'Alta Valle dell'Astico mediante finanziamento CEE Feoga.

Con tale progetto è stata realizzata l'adduttrice di fondo valle nel tratto compreso fra il serbatoio Busatti (collegato alla sorgente posta a quota 590 m.s.m.) e la località Casotto.

È stato quindi possibile alimentare la parte bassa del Comune di Lastebasse, il Comune di Pedemonte e parzialmente il Comune di Valdastico.

La Comunità Montana Alto Astico e Posina, con sede in Arsiero (VI), ha predisposto nel 1997 il progetto preliminare dei lavori per la realizzazione del tratto «Casotto-Valpegara-Tonezza» dell'acquedotto dell'Alta Valle dell'Astico, per un importo di lire 2.540.000.000.

Con questo intervento si realizza un secondo stralcio delle opere previste dai programmi generali in modo da estendere il rifornimento idrico a tutto il Comune di San Pietro Valdastico e al Comune di Tonezza del Cimone.

In conformità alle previsioni dei Progetti Generali, pertanto, il citato Progetto preliminare prevede il prolungamento dell'adduttrice di fondo valle della località Casotto al serbatoio di raccolta di Valpegara, la costruzione di un serbatoio di accumulo e dell'impianto di sollevamento in adiacenza al serbatoio stesso e la continuazione della condotta medesima all'esistente serbatoio di località Via dell'acquedotto di Tonezza.

Di tale progetto è stato approvato nel 1997 dalla Comunità Montana Alto Astico e Posina un primo stralcio funzionale, relativo al tratto «Casotto-Valdastico», dell'importo di lire 570.000.000.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

APOLLONI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la società «Foza 2000», controllata dalla società «Gallio 2000» srl, ha in progetto ormai da parecchi anni la realizzazione in Veneto di un comprensorio sciistico facente parte dell'allora denominato «Circuito dei sette comuni», la parte del quale relativa alla zona di Gallio (Vicenza) è già stata ultimata;

tale comprensorio comprende una zona di infrastrutture poste a servizio della

base degli impianti, nella zona denominata « Piana Futa », dalla quale è prevista la partenza della seggiovia « Futa-Monte Miela »;

il progetto generale si articola in interventi di tipo edilizio, di movimento terra e di costruzione di impianti di risalita a fune con relative piste di discesa per l'attività sciatoria;

l'area interessata dal progetto interessa il comune di Foza per la parte del territorio compreso tra la piana della Futa e la Malga Slapeur, comprendendo monte Miela, Malga Lora, Monte Fior, Monte Castelgomberto, con collegamento con le piste con l'attigua zona sciistica del comprensorio di Gallio 2000 Melette;

per quanto concerne le infrastrutture, la strada dal centro di Foza conduce al parcheggio situato ai piedi della seggiovia di arroccamento in località Futa è in corso di realizzazione a cura e spese del comune di Foza;

sulla piana della Futa è prevista la realizzazione di un vasto parcheggio delle dimensioni di circa venticinquemila metri quadrati, per la quale è tra l'altro giunta in questi giorni l'approvazione del progetto da parte della direzione regionale del Veneto per la viabilità ed il trasporto;

risulta all'interrogante che anche i contenitori edilizi, gli impianti sciistici e di innevamento programmato presentano tutte le caratteristiche progettuali necessarie per l'ottimo funzionamento degli stessi —:

se il Ministro intenda adoperarsi, anche con interventi di tipo finanziario, perché siano accelerati i tempi di realizzazione definitiva del progetto Monte Fior, visto e considerato che gli impianti in questione favorirebbero finalmente il rilancio turistico ed economico del comune di Foza, con le conseguenti positive ricadute occupazionali. (4-19256)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione presentata si risponde sulla base delle notizie fornite dalla Giunta Regionale Veneto, attesa la competenza regionale nella materia.*

La Società FOZA 2000 s.r.l. ha presentato in data 06.04.1990, richiesta di approvazione del progetto degli impianti di risalita facenti parte del « Circuito dei Sette Comuni », comprendenti:

n. 2 sciovie;

n. 2 seggiovie;

infrastrutture complementari e accessorie quali i volumi tecnici e le correlative piste.

Per le necessità del sistema e in considerazione della previsione di raccordo con il comprensorio di Gallio 2000-Melette, è prevista anche la realizzazione di una strada, al momento già appaltata e in via di ultimazione, e di un parcheggio di circa 22.000 mq. dimensionato per tale scopo.

Il progetto in questione, esaminato dalle Commissioni Tecniche con riguardo al rispetto idrogeologico e ambientale del territorio interessato dagli interventi ha superato le fasi istruttorie previste dalla normativa vigente ottenendo l'approvazione regionale con decreto n. 72 del 01.06.1998.

Secondo quanto comunicato dalla Giunta Regionale, alla sua definitiva realizzazione il progetto presenterà tutte le caratteristiche necessarie per un ottimo funzionamento complessivo, favorendo certamente il rilancio turistico ed economico del Comune di Foza, con le conseguenti positive ricadute occupazionali per l'area summenzionata del « Circuito dei Sette Comuni ».

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

APOLLONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con verbale 11 marzo 1998 il signor Antonio Rinetti, residente a Zugliano (Vi-

cenza) in Via Santa Maria 22, si aggiudicava l'immobile di cui all'esecuzione immobiliare n. 103/88; al fine di saldare agevolmente la somma, il signor Antonio Rinetti ha chiesto alla propria banca di fiducia (Banca di San Giorgio) un prestito, concesso quale prefinanziamento su mutuo ipotecario;

dal mese di agosto 1997 il signor Antonio Rinetti si è recato quasi settimanalmente presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari del tribunale di Vicenza per richiedere copia del relativo decreto;

dopo innumerevoli pellegrinaggi presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari, durante i quali ovviamente gli interessi sul perfezionamento concessogli dalla banca correvano inesorabili, gli fu riferito che il decreto risultava smarrito;

solamente nel giugno 1998 fu « ritrovato » giacente in altro ufficio;

alla consegna di copia del decreto di trasferimento fu possibile al signor Antonio Rinetti stipulare l'atto di mutuo;

in data 13 ottobre 1998 tale circostanza è stata ammessa dal responsabile della cancelleria delle esecuzioni immobiliari il quale, davanti ad un testimone, ha detto di ricordarsi perfettamente tutta la vicenda;

a seguito di tale « smarrimento » il signor Antonio Rinetti è stato costretto a pagare un *surplus* di interessi sul prefinanziamento di lire 4.825.833 —:

se il ministero interrogato ritenga possa esserci la possibilità di un rimborso;

quali responsabilità si prefigurano in merito allo smarrimento del documento di cui sopra. (4-21530)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata si comunica quanto segue.*

La competente Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria, interessata al riguardo, ha tempestivamente inviato al Presidente del Tribunale di Vicenza copia dell'interrogazione parlamentare chiedendo

di conoscere eventuali responsabilità riscontrate in merito alla vicenda del signor Antonio Rinetti e di effettuare gli opportuni accertamenti preliminari al fine di rilevare eventuali illeciti disciplinari posti in essere dal personale dipendente.

Con nota del 20.4.1999 il predetto Presidente del Tribunale ha evidenziato che dagli accertamenti effettuati in merito ai fatti in questione non è emersa la sussistenza di illeciti disciplinari perseguibili. Ha allegato, altresì copia di una lettera del 27.11.1998 che il Presidente del Tribunale f.f. aveva inviato all'interessato signor Rinetti informandolo sul seguito e per quanto di competenza dei denunciati fatti.

Alla luce di quanto sopra motivato, la citata articolazione ministeriale non ritiene di dover intraprendere alcuna azione disciplinare.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

APOLLONI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la colossale richiesta di danni che l'attuale presidente della Banca popolare di Milano Paolo Bassi, compresi gli altri consiglieri, hanno notificato al presidente predecessore Piero Schlesinger, in carica fino al 1994, ammonta a 1.000 miliardi in solido con altri venti esponenti del vecchio vertice in carica fino al 1993;

la richiesta è stata rigettata senza appello, per inammissibilità, improcedibilità e radicale infondatezza;

ora, lo stesso Schlesinger va al contrattacco, tramite una domanda riconvenzionale in quanto secondo quest'ultimo si è configurata una responsabilità processuale aggravata per temerarietà della lite intrapresa —:

se intenda assumere informazioni sulla vicenda. (4-22803)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione presentata, concernente una controversia sorta tra la Banca Popolare di Milano e l'ex Presidente della stessa.*

Al riguardo, si fa presente, sentita la Banca d'Italia, che i poteri di vigilanza sul sistema bancario, attribuiti dall'ordinamento alla Banca d'Italia, sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di interesse generale, le quali si ricollegano alla tutela della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, della stabilità complessiva, dell'efficienza del sistema finanziario e degli altri obiettivi indicati nell'articolo 5 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385).

La questione prospettata esula, pertanto, dalle competenze della Banca d'Italia.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Roberto Pinza.

APOLLONI. — *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

desta molta preoccupazione l'impossibilità di ottenere, entro tempi brevi, adeguate forme di tutela del bene prioritario della salute fisica a causa delle inderogabili disposizioni emanate dall'amministrazione finanziaria (ordine di servizio n. 18 del 5 dicembre 1998) relative all'attivazione di sistemi di rilevazione automatizzata delle presenze e degli accessi alla sede di lavoro attraverso varchi, cosiddetti « tornelli », ad emissione di radiazioni non ionizzanti;

peraltro, gli accessi sono resi obbligatori anche per le generalità dei cittadini e visitatori esterni, senza che sia stata prevista alcuna deroga per talune categorie di lavoratori a domicilio, quali portatori di pace-maker, donne gravide, fatta eccezione per portatori di handicap non deambulanti;

secondo un comunicato in data 26 gennaio 1999, a firma dei rappresentanti

per la sicurezza dei lavoratori del ministero delle finanze i valori di dette radiazioni (campo magnetico, campo elettrico, densità di potenza) — così come rilevati in data 7 agosto 1997 dal presidio multizonale di prevenzione settore igiene degli ambienti confinati delle Asl Rm A di Roma (allegato n. 3) —, peraltro misurate su apparecchiature similari collocate presso la sede centrale del ministero delle finanze di viale Europa e non nel compendio di via Mario Carucci n. 131, risultano sensibilmente superiori ai valori limite stabiliti dal decreto legislativo 10 settembre 1998, n. 381, recante norme per la determinazione di tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, in vigore dal 2 gennaio 1999 (allegato n. 4);

tale innegabile fattore di rischio si inserisce e si sovrappone in un contesto ambientale locale, caratterizzato da un elevato tasso di inquinamento elettromagnetico a causa della compresenza, nella zona Tor Pagnotta, di imponenti postazioni radio, civili e militari (zona limitrofa militare della Cecchignola), di elettrodotti, nonché di antenne di radiofonia mobile (Omnitel e Telecom), anche in relazione alla sempre più diffusa insorgenza di sintomatologie e patologie lamentate dai lavoratori del medesimo comprensorio;

il medesimo fine amministrativo (controllo automatizzato delle presenze e degli accessi) poteva ugualmente essere raggiunto dal datore di lavoro senza alcun rischio per la salute pubblica mediante la collocazione di sistemi di rilevazione alternativi, peraltro sicuramente meno costosi di quelli installati, come, per esempio, quelli a funzionamento elettromeccanico ampiamente in uso presso molte aziende pubbliche e private ovvero quelli a rilevatori marcatempo (già funzionanti presso il Secit sin dal febbraio 1993);

i sistemi di rilevazione di cui sopra hanno comunque comportato una spesa notevole sostenuta dai contribuenti;

qualora tale sistema venisse, tra l'altro a ragione, tolto, si causerebbe un notevole danno finanziario ai danni dell'erario —:

come si stiano attivando per disattivare immediatamente il sistema di rilevazione delle presenze e degli accessi al compendio ministeriale di via Mario Carucci n. 131, attraverso i varchi ad emissione di radiazioni non ionizzanti attualmente in funzione, in relazione alla sempre più diffusa insorgenza di sintomatologie e patologie lamentate dai lavoratori del comprensorio di Tor Pagnotta in Roma;

come si stiano attivando per incaricare urgentemente competenti autorità tecniche di effettuare apposite misurazioni dei valori di emissione dei ripetuti varchi magnetici, tenendo conto della complessiva situazione ambientale di inquinamento elettromagnetico, sia all'interno dei locali di lavoro che nel territorio circostante il compendio ministeriale di via Mario Carucci n. 131;

come si stiano attivando per operare un tempestivo monitoraggio dell'effettivo livello di emissione di onde elettromagnetiche presente nel comprensorio di Tor Pagnotta in Roma. (4-22956)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante nel premettere che, secondo un comunicato del 26 gennaio 1999 firmato dai rappresentanti per la sicurezza del Ministero delle finanze, il valore delle radiazioni che colpiscono quanti accedono agli uffici ministeriali (campo magnetico campo elettrico, densità di potenza) risultano sensibilmente superiori ai valori limite stabiliti dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana), chiede di conoscere quali rischi comporti per la salute delle persone l'attivazione del sistema di rilevazione automatica delle presenze e degli accessi alle sedi ministeriali dell'EUR e di via Carucci 131.*

Al riguardo la competente direzione generale degli affari generali e del personale ha comunicato che le apparecchiature adot-

tate da questo Ministero (definite « a controllo di prossimità » tipo XS/Pres) danno luogo ad emissioni elettromagnetiche di debole intensità e risultano essere state già acquisite da altre strutture pubbliche e private senza dar luogo a questioni con i singoli lavoratori o con le organizzazioni sindacali; inoltre, sono già da tempo operanti presso gli uffici centrali del Dipartimento del territorio.

Comunque, per verificare il rispetto dei limiti di potenza di tali impianti, è stato richiesto alla ISL RM-A di sottoporre a misurazione le apparecchiature di cui trattasi, al fine di acquisire una perizia tecnica sulla non nocività delle stesse. L'organo sanitario (presidio multizonale specializzato nella materia), eseguito il controllo, ha attestato che i valori massimi rilevati di campo magnetico, potenza, campo elettrico sono inferiori alle indicazioni CEI-CENELEC (organismi ufficialmente riconosciuti deputati, in sede comunitaria, ad emanare le norme nel settore).

Pertanto, non appaiono fondate le notizie secondo le quali i valori rilevati sarebbero sensibilmente superiori a quelli stabiliti dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381. Infatti tale provvedimento ha fissato i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici tenendo conto delle disposizioni contenute nelle norme stabilite al riguardo dal CEI e dal CENELEC, per cui, se la ASL, in sede di controllo del sistema di rilevazione delle presenze adottate dal Ministero delle Finanze, ha riconosciuto che le relative emissioni sono conformi ai limiti comunitari, le stesse non possono risultare superiori ai limiti stabiliti dalla normativa interna che si è uniformata alla normativa comunitaria.

Quanto al fatto che gli accessi in discorso siano obbligatori, oltre che per i dipendenti, anche per la generalità dei visitatori esterni, senza che siano previste deroghe per talune categorie quali i portatori di pace-maker e donne in stato di maternità, la predetta Direzione generale ha precisato che, una volta acclarato che il sistema prescelto determina campi elettromagnetici ampiamente inferiori ai limiti indicati nella prima riga della tabella 1, an-

nessa all'articolo 3 del citato decreto ministeriale n. 381 del 1998, l'Amministrazione non ha ritenuto possibile accordare, previamente e in via generale, deroghe, in quanto queste ultime possono riguardare soltanto casi dei quali sia comprovata l'assoluta eccezionalità, attraverso un controllo sanitario ed il relativo certificato prodotto dagli interessati.

La medesima Direzione generale ha, altresì, riferito che la possibilità, evidenziata nell'interrogazione, di utilizzare sistemi di rilevazione alternativi (utilizzo di apparati di tipo meccanico « a strisciamento ») era stata presa in considerazione dall'Amministrazione ma si è dimostrata poco praticabile in ragione dei tempi occorrenti. Infatti, tenendo conto che l'impiego di tali strumentazioni comporterebbe un passaggio ogni 20/30 secondi, nelle ore di punta, nonostante la flessibilità dell'orario, si determinerebbero file di 10/12 minuti che, in entrata, ricadrebbero a carico dei dipendenti in aggiunta all'orario giornaliero.

Pertanto, una volta appurata la non pericolosità delle apparecchiature, il Ministero si è avvalso di un sistema di rilevazione automatizzata assai poco dispendioso in termini di tempo.

Pertanto il Pretore del lavoro, adito da alcune sigle sindacali con procedimento ex articolo 70 del codice di procedura civile, nell'incaricare l'ISPEL di effettuare i dovuti accertamenti tecnici, non ha accolto la richiesta di immediata disattivazione dei tornelli, non ravvisando nell'attuale situazione un pregiudizio imminente e irreparabile.

Alla luce di quanto rappresentato, non è stata ritenuta necessaria la dismissione del sistema di che trattasi e, quindi, non è stato predisposto alcun piano in tal senso.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

APREA. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

al fine di consentire agli enti pubblici di realizzare un risparmio evitando l'effe-

tuazione di concorsi pubblici, l'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, (legge finanziaria per il 1995), confermato dalla legge finanziaria per il 1996, dispone che « per il triennio 1995-1997 le amministrazioni indicate nel comma 6 possono assumere personale di ruolo e a tempo indeterminato, esclusivamente in applicazione delle disposizioni del presente articolo, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie, approvate dall'organo competente a decorrere dal 1° gennaio 1992, la cui validità è prorogata al 31 dicembre 1997 »;

L'articolo 1, comma 4, della legge n. 549 del 1995 (legge finanziaria 1996) ha prorogato l'applicazione del succitato comma 8 al 31 dicembre 1998;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, in data 21 aprile 1994, ha approvato la graduatoria del concorso a dirigente, indetto il 21 maggio 1992, che prevede settanta vincitori (già nominati) e settantotto idonei, tutti funzionari laureati che ricoprono nell'ente incarichi di responsabilità;

al 31 dicembre 1996 lo stesso Inps lamenta una carenza nell'organico dirigenziale di duecentoquaranta unità che, ai sensi del disposto del decreto legislativo n. 29 del 1993, vanno reintegrate per un terzo con corso-concorso, per un terzo con scrutinio per titoli e colloquio e per un terzo con concorso pubblico o, in alternativa, con l'applicazione dell'articolo 22 invocato, che prevede la nomina di idonei in concorsi pubblici;

sono ben note le gravissime carenze negli organici dell'Inps, carenze che le organizzazioni sindacali interne giudicano ormai insostenibili, essendo l'organico complessivo passato, dal 1991 ad oggi, da 43.000 a 34.500 unità;

il direttore generale dell'Inps, Fabio Trizzino, di fronte ad alcuni dubbi sollevati dal collegio dei sindaci, ha chiesto al dipartimento per la funzione pubblica un parere sull'applicabilità del citato articolo 22, sostenendo, in modo molto argomen-

tato, sia la legittimità che l'interesse finanziario e funzionale dell'istituto ad applicarlo;

il ministero per la funzione pubblica e gli affari regionali con un parere a firma del dottor Ubaldo Poti, si è espresso negativamente. Dal parere, in cui non è neanche citato l'articolo 22 di cui si chiedeva l'applicazione, si deduce interpretativamente l'inapplicabilità della norma stessa sulla base di un fantomatico « sistema ciclico » presuntivamente introdotto dal decreto legislativo n. 29 del 1993 e dell'applicazione della legge n. 301 del 1984, che nel parere stesso si riconosce soppressa. Per un parere giuridico espresso dal dipartimento per la funzione pubblica, in materia di pubblico impiego, c'è di che essere preoccupati;

in conseguenza di tale parere, l'Inps si accinge ad indire un concorso pubblico andando incontro ad una spesa elevatissima e ad una assunzione dei nuovi dirigenti non prima dei due anni;

il parere espresso dal dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali, oltre che giuridicamente infondato, contraddice la *ratio* dell'invocato articolo 22 e del successivo articolo 1 della legge finanziaria per il 1996 che mirano al contenimento della spesa pubblica, obiettivo prioritario del Governo -:

quale sia il parere del Governo su quanto espresso in premessa e quali iniziative intenda adottare per garantire una maggiore ponderatezza nella valutazione dei quesiti posti all'attenzione degli organi ministeriali e per tutelare gli interessi finanziari e funzionali dell'Inps relativamente alla vicenda denunciata. (4-08409)

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'interrogante chiede di conoscere se l'Istituto nazionale per la previdenza sociale possa nominare dirigenti i candidati risultati idonei ad un concorso indetto nell'anno 1992, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 22 della legge n. 724/94.

Al riguardo si rappresenta che il Dipartimento della funzione pubblica, in data 7 febbraio 1997, ha fornito all'INPS una risposta negativa alla richiesta dello stesso Istituto intesa a conoscere se sia possibile applicare per la copertura dei posti dirigenziali dell'Ente la disciplina in materia di scorrimento di graduatoria concorsuale prevista dall'articolo 22, comma 8, della legge n. 724/1994.

Si precisa che detta disposizione prevede in generale la possibilità di coprire i posti vacanti mediante l'utilizzazione di una graduatoria di concorso ancora valida. Si tratta di un sistema che opera tuttavia soltanto per le assunzioni di personale delle qualifiche funzionali disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 487/1994, e non anche per le assunzioni di particolari categorie di personale, come ad esempio la dirigenza ed il personale di magistratura, per le quali trova applicazione una disciplina di accesso del tutto particolare.

Quanto al personale dirigenziale è il caso infatti di precisare che in materia di accesso a detta qualifica sia la legge 301/1984 sia la successiva disciplina abrogativa e introdotta dall'articolo 28 del decreto legislativo 29/1993 — e successive modificazione ed integrazioni — e dal regolamento attuativo di cui al D.P.C.M. 21 aprile 1994, n. 439, hanno previsto la contestuale attivazione di distinte procedure concorsuali da parte delle amministrazioni pubbliche per la copertura dei posti resisi disponibili entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Si tratta di posti che — come impone la stessa disciplina normativa — devono pertanto essere annualmente coperti con i vari sistemi di accesso previsti secondo il seguente rapporto percentuale:

a) in base all'abrogata legge 301/84 45 per cento dei posti con il corso-concorso di formazione dirigenziale; altro 45 per cento con il concorso speciale per esami e il restante 10 per cento con il concorso pubblico;

b) in base alla vigente normativa, il 30 per cento mediante il sistema del nuovo corso-concorso, un 35 per cento mediante

concorso per esami e il restante 35 per cento mediante concorso per titoli integrato da colloquio.

A quanto sopra deve poi aggiungersi che sia i concorsi previsti dalla legge 301/84 che quelli disciplinati dalla normativa attualmente in vigore devono prevedere come data di decorrenza delle nomine dirigenziali dei rispettivi vincitori il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono resi vacanti i posti da coprire.

Da queste brevi considerazioni si può quindi ben comprendere come non sia suscettibile di accoglimento la richiesta dell'INPS che nel dettaglio può essere formulata come segue: « Si chiede conoscere se l'INPS dopo aver messo a disposizione del corso-concorso il 30 per cento dei posti dirigenziali disponibili al 31 dicembre 1996 e avere anche già coperto il 35 per cento dei posti in esito al concorso per titoli integrato da colloquio, possa poi coprire il restante 35 per cento dei posti, sempre disponibili al 31 dicembre 1996, utilizzando la graduatoria degli idonei di un concorso pubblico indetto nell'anno 1992 sulla base della ormai abrogata legge 301/84 ».

Si fa rilevare che, anche a prescindere dal profilo giuridico, una risposta affermativa alla richiesta dell'INPS avrebbe comportato, per effetto della decorrenza della nomina al 1° gennaio 1992, un onere finanziario, — conseguente ai due aumenti periodici, pari ciascuno al 6 per cento dello stipendio tabellare, spettanti ai dirigenti così nominati, — di gran lunga superiore alla normale spesa derivante dall'indizione del relativo concorso, senza contare poi che l'utilizzazione di graduatorie pregresse provocherebbero legittime reazioni da parte di quei dipendenti che, avendo maturato i requisiti previsti per l'accesso alla dirigenza al 31 dicembre di ciascun anno successivo al 1992, si vedrebbero lesi nelle loro aspettative.

Non è superfluo comunque evidenziare che, successivamente all'entrata in vigore della legge 301/84, più volte richiamata, numerose iniziative parlamentari, volte a prevedere la possibilità della nomina degli idonei di concorsi dirigenziali, sono state sempre in passato respinte dal Parlamento.

Si fa, infine, rilevare che lo stesso collegio sindacale dell'INPS ha mosso rilievi alle iniziative dell'istituto.

Il Ministro per la funzione pubblica: Angelo Piazza.

ARMOSINO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

in provincia di Asti circa 400 pensionati con invalidità totale sono in attesa del pagamento dell'indennità di accompagnamento (6.000 a Torino), mentre altre 250 pratiche di ratei maturati e non riscossi sono tuttora giacenti in attesa di pagamento agli eredi;

L'articolo 130 del decreto legislativo n. 112 del marzo 1998 ha stabilito il trasferimento dei pagamenti dell'assegno di accompagnamento dalle prefetture all'Inps, che non ha ancora ricevuto le disposizioni necessarie;

in conseguenza di tale provvedimento il cittadino adesso deve rivolgersi a tre organismi differenti: fare domanda all'Asl, portare i documenti in Prefettura ed aspettare dall'Inps il pagamento dell'indennità —:

quali provvedimenti intenda adottare per sanare immediatamente una situazione che era già alquanto caotica e caratterizzata da notevoli ritardi nei pagamenti e che con l'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, è andata ulteriormente ad aggravarsi. (4-22571)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione presentata si comunica che il primo comma dell'articolo 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha disposto il trasferimento della funzione erogatoria in materia di invalidità civile dal Ministero dell'interno all'I.N.P.S. a decorrere dal 120° giorno dalla data di entrata in vigore (3 settembre 1998).

Le funzioni di concessione continuano a rimanere di competenza del Ministero dell'interno e per esso delle Prefetture, fino a quando non sarà operativo il trasferimento di tali funzioni alle Regioni in virtù del comma 2 del citato articolo 130.

La disposta separazione delle competenze, ha impegnato i due Enti interessati — Ministero dell'Interno ed INPS — a porre in essere, nei tempi ristretti stabiliti dalla legge, tutti gli adempimenti connessi con la pratica attuazione della nuova disciplina con l'intento di non creare soluzione di continuità nell'erogazione delle prestazioni in questione.

L'INPS ha provveduto quindi ad aggiornare i propri archivi, acquisendo i dati relativi a tutte le prestazioni vigenti alla data del 3 settembre 1998, ponendole in pagamento a decorrere dalla mensilità di novembre 1998. Inoltre, è stato effettuato l'abbinamento delle predette prestazioni con le altre pensioni erogate dall'INPS allo stesso soggetto, si è data attuazione al pagamento mensile delle stesse, è stata inviata agli interessati un'apposita comunicazione contenente le informazioni circa la nuova modalità di pagamento ed è stato attivato un numero verde a carattere nazionale allo scopo di fornire agli stessi ogni ulteriore informazione e chiarimento.

Di conseguenza, attualmente, vengono regolarmente corrisposte le prestazioni a favore di coloro che ne erano già titolari prima dell'emanazione della nuova legge.

I ritardi lamentati, secondo quanto comunicato dall'INPS, si riferiscono sia alle numerose pratiche per le quali le Prefetture, tuttora competenti per la funzione concessoria, non hanno ancora completato l'iter amministrativo, ovvero a pagamenti di prestazioni in favore degli eredi o alla corresponsione di interessi su ritardati pagamenti, che l'INPS è in grado di soddisfare solo nel momento in cui le Prefetture stesse procedono all'acquisizione dei dati necessari per la liquidazione.

L'Istituto ha fatto presente, inoltre, che sono state predisposte e messe a disposizione delle Prefetture fin dal mese di dicembre 1998, le apposite procedure informatiche per consentire la liquidazione sia delle pre-

stazioni « correnti », sia dei ratei arretrati in favore degli stessi beneficiari o degli eredi, in caso di decesso del titolare prima della corresponsione di quanto dovuto.

Si comunica, infine, che a marzo c.a. risultavano liquidate e poste in pagamento circa 30.000 nuove liquidazioni; circa 24.000 erano in corso di liquidazione unitamente a circa 24.000 pratiche riguardanti il pagamento di ratei pregressi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

BECCHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

è noto come, nel nostro Paese, il numero dei laureati in medicina sia di gran lunga superiore ai posti di lavoro disponibili;

è impensabile che enti pubblici di rilievo nazionale possano approfittare di una tale situazione del mercato del lavoro per instaurare rapporti che non solo mortificano la categoria ma sono addirittura al limite del vero e proprio lavoro nero;

l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, Inps; utilizza un cospicuo numero di medici per i controlli fiscali, circa 5 mila, imponendo, grazie al notevole numero di laureati disoccupati, contratti particolarmente vessatori;

i medici fiscali, se vogliono lavorare sono tenuti a prestare la loro attività in esclusiva per l'Inps e qualsiasi altro tipo di retribuzione comporta la decadenza dall'incarico. Incarico del tutto aleatorio e che prevede una reperibilità continua di sette giorni su sette e un massimo di trenta giorni di riposi, comprese festività e malattie. La retribuzione prevista è di 28 mila lire lorde per prestazioni che sono tenuti ad assolvere a domicilio del paziente;

la situazione è tanto più assurda se si tiene presente che si tratta di un ente sotto il diretto controllo del ministero del lavoro,

di quel ministero cioè, che dovrebbe provvedere alla tutela dei lavoratori —:

come intenda intervenire sull'Inps per regolarizzare una situazione del tutto anomala e per tutelare una categoria di professionisti ingiustamente e ostentatamente costretti a subire condizioni di lavoro impensabili per qualsiasi altra categoria di professionisti laureati. (4-22612)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti nell'atto parlamentare presentato, si fornisce un breve cenno sulla normativa in essere.*

I datori di lavoro pubblici e privati, con riferimento da un lato al dovere del lavoratore di prestare la propria attività lavorativa e, dall'altro, all'onere degli istituti previdenziali di corrispondere il trattamento economico di malattia, ai sensi dell'articolo 1, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, hanno facoltà di accertare la veridicità dei « gravi motivi » adottati dal lavoratore a giustificazione delle assenze dal servizio dovute a indisposizione di breve durata.

Con la riforma del Servizio sanitario nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833) gli accertamenti sanitari di controllo, che per i lavoratori privati erano, in precedenza, demandati in esclusiva ai servizi ispettivi dei competenti istituti previdenziali (articolo 5, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300) e, per i dipendenti pubblici, invece, erano affidati ai medici di fiducia dell'amministrazione (articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686), venivano delegati alle unità sanitarie locali nell'ambito delle loro competenze medico-legali (articolo 14, secondo capoverso, lettera q, con le eccezioni previste dall'articolo 6, lettera z, della legge citata 833/78).

Considerato, peraltro, che tale sistema non dava sufficiente garanzia per contrastare in modo efficace il dilagante fenomeno del cosiddetto « assenteismo » e contenere gli oneri connessi alle prestazioni economiche di malattia a carico dell'Istituto Nazionale

di Previdenza Sociale, il legislatore determinava di affiancare a quelli di competenza delle Aziende sanitarie locali, analoghi controlli svolti direttamente dal citato Istituto, ispirati al presupposto della creazione di un servizio idoneo ad assicurare, entro lo stesso giorno dalla richiesta del datore di lavoro, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità, il controllo sullo stato di salute dei lavoratori dipendenti assenti per malattia.

Al fine di espletare tale compito, il Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro della Sanità, sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici e il Consiglio di Amministrazione dell'I.N.P.S., ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, emanò il decreto 15 luglio 1986, in fase di prima attuazione di detta normativa, per ottenere la massima efficienza e tempestività di controllo nonché la piena disponibilità dei sanitari. Tale principio è stato riconfermato nell'ultimo decreto emanato in data 19 aprile 1996.

In merito alla natura dei rapporti di collaborazione fiduciaria, instauratasi tra l'I.N.P.S. ed i medici, nel quadro dei peculiari compiti affidati ai medici stessi, in relazione ai delicati aspetti medico legali connessi all'erogazione delle prestazioni economiche in favore dei lavoratori assenti per malattia, questa amministrazione ritiene che la stessa deriva da una libera scelta dei soggetti (FNOM e O e I.N.P.S.), che hanno stipulato la bozza di accordo su cui in seguito è stato formulato il testo ministeriale.

Peraltro tali specifici rapporti hanno avuto come conseguenza la mancata concessione di alcune forme di tutela previdenziale, in quanto si è dovuto tener conto, nella emanazione del citato decreto, della netta contrarietà assunta dal Collegio dei sindaci dell'INPS, dal Ministero del Tesoro, dal Ministro della Sanità e recepita da questa Amministrazione, in ordine alla concessione ai medici stessi della contribuzione ENPAM, dell'assicurazione contro i rischi, della frequentazione di corsi professionali, ciò poiché non era possibile accollare all'Istituto medesimo oneri impropri facendo

lievitare la spesa, per detto servizio di controllo, in misura rilevante. A questo si deve aggiungere la perplessità circa la natura del rapporto di lavoro esplicitamente previsto dalle parti (INPS e FNOM e O) quale libero professionale.

Si fa presente, infine, che questa Amministrazione ha ritenuto opportuno interessare l'INPS affinché, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto citato, l'Ente medesimo e la FNOM e O si incontrino per verificare l'efficacia della disciplina al fine di migliorare, eventualmente, la gestione del servizio nell'ambito della normativa vigente. Al riguardo si precisa che le eventuali proposte per il rinnovo della disciplina devono avvenire, ai sensi del 1° comma, del medesimo articolo, soltanto con cadenza quadriennale e cioè alla scadenza del decreto in argomento (aprile 2000).

L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha rappresentato che, attualmente, i medici iscritti sono 1800 sui 2000 previsti, che gli stessi possono continuare ad esercitare la libera professione, in quanto, tra le incompatibilità espressamente previste dal decreto, nell'ambito del concetto di collaborazione coordinata e continuativa, presso qualsiasi datore di lavoro pubblico o privato, (articolo 6 del decreto ministeriale), non rientra l'attività di medico in regime di libera professione. I medici di controllo, inoltre, pur dovendo garantire la loro disponibilità ad eseguire visite di controllo in tutte le fasce di reperibilità (dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle ore 19), previste dalle norme in vigore (articolo 6, lett. e) in linea di massima non prestano la loro attività la domenica. Agli stessi sono riconosciuti 30 giorni di riposo, tra i quali non è compresa la malattia e, al medico che si ammala viene conservato per 12 mesi l'incarico. I compensi dovuti ai medici di controllo sono quelli previsti dall'articolo 13 del decreto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

BERGAMO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

il signor Franz Laino, nato a Sant'Agata di Esaro (Cosenza) il 26 giugno 1948, a seguito della sentenza di condanna a due anni di reclusione per rapina aggravata, emessa dal tribunale di Monza (Milano), in data 23 settembre 1997 - n. 307/1997 R.G. e n. 223/1997 R.G.N.R., confermata, in appello in data 26 febbraio 1998, dalla 3° sezione penale della Corte di appello di Milano - Procedimento n. 4723/1997 - R.G. Appelli, si trova agli arresti domiciliari nel comune di Belvedere M.mo (Cosenza);

il procedimento penale ha avuto inizio il 2 febbraio 1997, in Carate Brianza (Milano), allorché Franz Laino era tratto in arresto per rapina aggravata (compiuta con una pistola risultata in seguito arma giocattolo, in danno di una prostituta di colore);

il Gip presso il tribunale di Monza, dottoressa Franca Anelli, con provvedimento del 4 febbraio 1997, n. 176/1997, concedeva al Laino il beneficio della sostituzione della custodia cautelare in carcere con l'obbligo di dimora nel comune di Belvedere M.mo (Cosenza) in applicazione dell'articolo 271 e ss. del codice di procedura penale;

nel motivare l'adozione del provvedimento, lo stesso Gip evidenziava, in termini di certezza, che la commissione del reato era « riconducibile ad evidenti, anomalie comportamentali » asserendo, altresì, che « il pericolo di commissione nel futuro di reati della stessa indole e soprattutto di condotte al limite tra il disadattamento sociale ed il penalmente rilevante può dedursi dalle condizioni personali dell'indagato »;

i precedenti del Laino, per come evidenziati dal Gip nel provvedimento n. 176/1997, erano da riferirsi alle querele prodotte dalla moglie del Laino, frutto di dissapori familiari, sfociati nella separazione, più che « a serio indizio di pericolosità sociale », mentre i precedenti penali

erano riferiti ad « un solo precedente pecuniario per assegni a vuoto: reato di modesta entità e comunque non valutabile come possibile fondamento di recidiva per rapina »;

sulla base degli evidenti disturbi comportamentali, dovuti a scompenso di tipo psicotico, associati a disturbi di natura organica, legati al diabete mellito scompensato ed a triplo *by-pass* aorto-coronariaco, il Laino nel disperato ed ossessivo intento di ricucire ciò che restava del proprio tessuto familiare, non ottemperava all'ordine del Gip di recarsi nel comune di Belvedere M.mo, rimanendo nel comune di residenza (Seregno). A seguito di ciò, il giudice revocava (12 febbraio 1997) il beneficio dell'ex articolo 274 del codice di procedura penale, sostituendolo con quello della custodia cautelare in carcere presso la Casa Circondariale di Monza;

da quest'Istituto di pena il detenuto è trasferito all'O.P.G. di Reggio Emilia, da dove, successivamente, a seguito di ordinanza emessa dal Tribunale di Monza in data 8 agosto 1997, n. 307/1997, era trasferito nel reparto di psichiatria dell'ospedale civile di Monza, da cui, in data 28 agosto 1997, è condotto nuovamente alla Casa circondariale presso l'infermeria, in attesa del processo di primo grado;

il processo è celebrato il 23 settembre 1997, e termina con la condanna a due anni di reclusione;

c'è da rilevare però, che dall'esame incidentale dei motivi addotti a supporto della sentenza di primo grado, appare emergere un evidente contrasto tra quanto, a suo tempo, asserito dal Gip presso il tribunale di Monza, circa l'ascrivibilità del reato ad evidenti anomalie comportamentali dell'imputato, emesse in sede di interrogatorio, e la dichiarata, da parte del tribunale di Monza, capacità dell'imputato al momento della rapina;

tale dichiarazione, in sede dibattimentale, si rivelava, poco dopo, del tutto aleatoria, in quanto, per essere trasferito a Belvedere M.mo (Cosenza), è stato neces-

sario il trasposto tramite aereo, per il tratto Milano-Lamezia, in ragione delle precarie condizioni di salute;

la sentenza di primo grado consentiva al Laino sia l'effettuazione delle visite specialistiche ospedaliere sia l'accesso del medico a domicilio, in ragione delle varie patologie di cui affetto;

il responsabile del centro di salute mentale dell'Asl n. 1 di Paola (Cosenza), a seguito della visita specialistica eseguita in data 10 ottobre 1997, formulava la seguente diagnosi « impregnazione da neuroeletttrici attualmente in fase di risoluzione; in anamnesi disturbi del comportamento con fenomeni produttivi »;

nella diagnosi, relativamente dove si accertavano, anamnesticamente, i disturbi del comportamento, si avvalorava implicitamente la tesi espressa, dal giudice del tribunale di Monza all'epoca della rapina, circa le evidenti anomalie comportamentali del Laino;

quanto alla capacità dell'imputato di stare in giudizio, al momento della celebrazione del processo di 1° grado, l'impregnazione da farmaci neuroeletttrici, all'epoca del procedimento dibattimentale sicuramente più marcata, per il numero e la quantità delle manifestazioni sintomatologiche va in direzione della perdita dell'autonomia personale; d'altra parte, il riferimento, nelle motivazioni della sentenza emessa dal tribunale di Monza, in data 23 settembre 1997, alla « patologia psichiatrica » configurava, implicitamente, la tesi del disturbo comportamentale;

il voler individuare, così come ha fatto il perito del tribunale di Monza, una precisa e netta demarcazione tra capacità di intendere dell'imputato, all'epoca della commissione del reato, e lo scompenso psicotico grave, accertato in sede peritale successivamente al reato, è opera ben ardua, attesa la non classificazione della psichiatria (e della medicina in generale) nel novero delle scienze esatte;

il tribunale, nell'irrogare all'imputato la pena di due anni di reclusione, concede

allo stesso i benefici dell'ex articolo 62 bis del codice penale, in considerazione dello stato di sostanziale incensuratezza dell'imputato;

la Corte d'appello di Milano - 3° sezione penale - nel confermare, con sentenza del 26 febbraio 1998, depositata il 7 marzo 1998, l'impugnava sentenza di primo grado, fa espresso riferimento, « ai precedenti penali e giudiziari dell'imputato », negando, in atti, quando accertato dal tribunale di Monza;

il legale del Laino con istanza del 10 marzo 1998, richiedeva alla Corte di appello di Milano - 3° sezione penale, la revoca della misura cautelare, in altre parole, in subordine, la sostituzione con una misura coercitiva meno afflittiva, atteso che « avendo il Laino superato la fase più grave del suo scompenso psicotico non è probabile aspettarsi da lui ulteriori impulsi illeciti » (perizia dell'esperto nominato dal tribunale ed esibita in sede di celebrazione del processo di 1° grado);

il tribunale di Monza, però, di tale affermazione non teneva conto, asserendo, per contro, che non esisteva « una prognosi favorevole in ordine all'estensione del Laino dal commettere nuovi reati »;

a corredo della istanza del 10 marzo 1998, veniva allegato un certificato medico, rilasciato in data 4 marzo 1998, dal centro di salute mentale dell'Asl n. 1 di Paola (Cosenza), accertante, in modo inequivocabile, che il paziente, affetto in anamnesi da disturbi del comportamento con fenomeni produttivi, attualmente si presentava orientato nel tempo e nello spazio, senza disturbi del pensiero e del giudizio, senza fenomeni produttivi, senza disturbi dell'umore;

la Corte d'appello di Milano - 3° sezione penale, con ordinanza del 19 marzo 1998, ha purtroppo rigettato l'istanza del 10 marzo 1998, adducendo tra i motivi del rigetto « la personalità dell'imputato » non tenendo in giusta considerazione quanto affermato nella certificazione medica allegata all'istanza, circa lo stato di

totale compenso della patologia psichiatrica dell'imputato;

con successiva istanza, l'avvocato difensore, richiedeva alla stessa Corte di appello la revoca della misura cautelare in atto, allegando, a supporto, certificazione medica specialistica, rilasciata in data 22 maggio 1998, dal responsabile del Servizio neurofisiopatologia del dipartimento di salute mentale di Salerno, attestante, l'assenza di disturbi del comportamento e del corso del pensiero nei suoi nessi logico-strutturali, con la previsione, che il permanere del paziente in stato di coercizione domiciliare « potrebbe comportare una regressione del recupero fin qui raggiunto »;

ma, la stessa Corte di appello, con ordinanza del 1° giugno 1998, rigettava nuovamente l'istanza, adducendo, a motivazione del rigetto, che « la gravità dei fatti ed i precedenti penali e giudiziari dell'imputato fanno ritenere che lo stesso, una volta posto in libertà, potrà commettere reati della stessa specie »;

tale motivazione porta a concludere che i giudici della 3° sezione penale della Corte di appello di Milano, ritenendo assolutamente ininfluenza, tanto da non essere menzionato, lo stato di compensazione totale della patologia psichiatrica dell'imputato, hanno confezionato, per il Laino, una veste delinquenziale, un'illimitata capacità di delinquere oltre i limiti temporali della pena inflitta, tale da far ritenere incongrua la pena stessa;

più realisticamente, rimane incontrovertibile come, sia il giudice di 1° grado che quello di 2°, non hanno tenuto in debita considerazione la circostanza della commissione del reato, legata, per quanto supposto, a seri ed accertati disturbi di tipo comportamentale atti perfettamente compensati e tali da fare escludere il pericolo della reiterazione dello stesso reato o di reati simili -:

se il Ministro interrogato non ritenga di dover verificare attraverso apposita ispezione il rispetto della normativa pro-

cessuale da parte dei giudici preposti ai diversi gradi di giudizio. (4-19395)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, si comunica che sono state interessate le competenti articolazioni ministeriali, le quali hanno fatto presente che nella vicenda in questione non emergono profili di rilevanza disciplinare a carico di magistrati.*

Le censure contenute nell'interrogazione parlamentare, infatti, appaiono strettamente attinenti al merito di provvedimenti giurisdizionali — i quali sembrano peraltro esaurientemente e congruamente motivati — nei cui confronti è possibile attivare gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dal sistema, non venendo in rilievo quei vizi sintomatici che ne consentirebbero la valutazione in sede disciplinare.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

BORGHEZIO. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

in data 3 novembre 1998, un socio azionista del « Credito italiano » indirizzava al direttore responsabile del bollettino Gesticredit notizie, nonché al Credito italiano ed alla Consob, una lettera dal seguente letterale tenore: « Egregio direttore Giorgio Inzaghi, ho ricevuto Gesticredit notizie luglio 1998. Sono andato a rivedere i semestri precedenti per una rilettura critica delle notizie. Il grafico tridimensionale « colpo d'occhio », segmentato, dà un'idea di rigidità e non è comparabile con quello del semestre precedente quando cambiate la scala dei valori.

Per il far east la scala dei valori è stata cambiata: da 7.000 a 12.000 nel secondo semestre 1997; da 5.000 a 12.000 per il primo semestre 1998. È evidente che la scala deve essere mantenuta per un periodo più lungo possibile.

Il grafico deve occupare più spazio, propongo quello dedicato al titolo Fondo azionario specializzato pacifico e Gesticredit Far East, le cui dimensioni mi sem-

brano eccessive. Potrebbe far scrivere i due titoli su una sola riga a fianco di Gesticredit Notizie, a piè pagina. I fondi sembrano delle locandine pubblicitarie, anziché delle pagine finanziarie. Una linea curva, in luogo dell'attuale segmentata, renderebbe meglio l'idea della dinamicità dei valori di borsa. Il grafico del far east inoltre non è esatto. Confronti la linea segmentata con i valori degli ultimi tre mesi: 29 aprile 1998 lire 7.686 (non ho trovato il valore del 30 aprile 1998); 29 maggio 1998 lire 7.233; 30 giugno 1998 lire 7.095. Una linea dritta nel grafico, indicativa della tendenza del mercato, completerebbe quanto già suggeriscono, ma non dicono con chiarezza, i termometri delle performances. Non ho presente, e forse non sono il solo, a non sapere come abbia ottenuto gli indici. È opportuno che in una premessa ricordi ai lettori le formule matematiche. Sulla pagina di ciascun fondo in maniera sistematica leggo: avvertenza: non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro. Faccia scrivere: non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.

Le suggerisco, perché di cattivo gusto, non far scrivere l'avvertenza quando il fondo va notoriamente male, ma vi sono i presupposti che andrà meglio nel prossimo futuro. Il governo giapponese al momento di andare in stampa, stava già studiando il piano di risanamento delle banche? A pagina 3 avete scritto: chiuso con le informazioni disponibili al 20 luglio 1998. Sulla copertina indicate solo il mese! Ciascuna scheda è comparabile ad un articolo e potrebbe essere firmata dall'analista responsabile. In calce al grafico Composizione in % del portafoglio ha fatto indicare i valori del patrimonio nei due ultimi semestri. Li faccia mettere nel grafico, inserendo un cerchio nell'altro. Offrirebbe un'idea immediata dei cambiamenti di rotta nella gestione del fondo.

Grato di un suo cenno attendo notizie. Torino 3 novembre 1998 — firmato Contarto Nicola Sergio;

i puntuali rilievi contenuti nella lettera, che non hanno avuto ad oggi altrettanto puntuale risposta, mettono in evi-

denza — oltre alla poca correttezza del Credito italiano — la necessità che le autorità di controllo attuino una costante ed attenta vigilanza al fine di assicurare che ai risparmiatori piccoli azionisti venga fornita una informazione non distorsiva della realtà, specie quando le comunicazioni delle società quotate — ed a maggior ragione se, come nella fattispecie, si tratta di banche — più che veri e propri bollettini informativi, rappresentano un veicolo finalizzato esclusivamente a indirizzare e promuovere le scelte di investimento dei risparmiatori stessi verso fondi sponsorizzati dalla società stessa, come in particolare è accaduto nella grave anomalia rappresentata, dall'*escamotage* di contrabbandare un grafico, che dovrebbe rappresentare la realtà dei valori di borsa, come « colpo d'occhio », espressione del tutto inusitata nel lessico tecnico, mentre il risparmiatore piccolo azionista, destinatario della pubblicazione, è ovviamente indotto a ritenere che il tracciato dei valori corrisponda esattamente alla realtà di borsa, cosa che, nella fattispecie denunciata, risulta non corrispondente al vero —:

come intenda adoperarsi affinché la vigilanza sulla trasparenza nel settore dei fondi comuni d'investimento sia garantita in modo più efficace. (4-21021)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione presentata, con la quale si riferisce di un presunto comportamento poco trasparente tenuto dalla Gesticredit S.p.A. in occasione dell'informativa resa ai soci investitori in ordine al rendimento di alcuni fondi gestiti. In particolare, viene chiesta una più efficace vigilanza in materia di trasparenza sul complessivo settore dei fondi comuni d'investimento.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa preliminarmente presente che il decreto-legge n. 58 del 1998 (T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) ha attribuito le competenze in materia di vigilanza sulle Società di Gestione del Risparmio (SGR), le quali gestiscono i fondi comuni di investimento, alla Consob ed alla Banca

d'Italia, attribuendo alla prima i controlli sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti ed alla seconda quelli relativi al contenimento del rischio ed alla stabilità patrimoniale dei soggetti vigilati.

Con riferimento agli obblighi concernenti l'informativa utile ai sottoscrittori delle quote, si precisa che la Banca d'Italia stabilisce lo schema tipo della relazione semestrale e del rendiconto di gestione del fondo comune. Tali documenti sono a disposizione del pubblico ed il loro contenuto informativo è stabilito tenendo conto delle disposizioni della direttiva 85/611/CEE.

In proposito, si fa presente che viene consentito alla società di gestione di ampliare il contenuto dei citati documenti contabili, con l'avvertenza che tale facoltà venga usata con discernimento, al fine di evitare che un eccessivo dettaglio determini una riduzione, anziché un accrescimento, della capacità informativa dei documenti in questione.

Per quanto concerne, in particolare, eventuali iniziative assunte dalla Consob riguardo al notiziario semestrale « Gesticredit Notizie » di luglio 1998, sui cui contenuti vengono formulate nell'interrogazione notazioni critiche, la Consob ha comunicato che, dagli accertamenti effettuati, il citato notiziario, avente componenti di natura pubblicitaria, è stato diffuso dalla Gesticredit S.p.A. senza preventiva trasmissione alla Consob stessa in violazione dell'articolo 1/18 quinquies della legge n. 216 del 1974.

A tale violazione si è, quindi, resa applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria, in virtù del combinato disposto dagli artt. 214, comma 2, lett. b, e 191 del D.Lgs. n. 58 del 1998.

La questione è stata definita in data 29 aprile 1999, dopo le contestazioni di addebito formulate dalla Consob il 26 marzo 1999, con il pagamento della somma di lire 20 milioni, a titolo di oblazione, da parte della Gesticredit.

Si soggiunge, infine, che la citata società ha assicurato che per il futuro provvederà a sottoporre al preventivo esame della Con-

sob i numeri della pubblicazione « Gesti-credit Notizie ».

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Roberto Pinza.

BURANI PROCACCINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

la legge 5 gennaio 1994, n. 36, prevede, al suo articolo 5, comma 1, che « il risparmio della risorsa idrica è conseguito », tra l'altro, con « installazione di contatori in ogni singola unità abitativa, nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano » —:

quali iniziative il governo e i competenti Ministri abbiano assunto per ottenere l'adeguamento alle disposizioni di legge da parte delle aziende, specializzate o no, di erogazione dell'acqua potabile;

in particolare, se non ritenga opportuno, se del caso anche tramite adeguate incentivazioni fiscali agli interessati, favorire l'installazione in questione e comunque, disporre che le aziende predette provvedano a tale installazione quanto meno e da subito per i nuovi allacci oppure nel caso in cui la stessa venga richiesta dalla maggioranza dei proprietari o condomini.

(4-13037)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione presentata si comunica all'interrogante che, come noto la Legge n. 36/94 ha previsto una profonda innovazione del sistema di gestione delle risorse idriche.

Il principio del risparmio idrico, stabilito dall'articolo 5 della Legge, rappresenta uno degli assi portanti per il raggiungimento degli obiettivi contenuti dall'articolo 1 (in particolare il comma 3 dell'articolo 1).

In attuazione dell'articolo 4 della citata legge 36/94, con D.P.C.M. 4.3.1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1996, sono stati definiti, tra l'altro, nell'allegato 8 al D.P.C.M., i livelli minimi

dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale (articolo 4, comma 1, lettera g).

Al punto 8.2.8 dell'allegato citato, si individua, di regola, il contatore come strumento di misurazione dei volumi consegnati e si stabiliscono criteri di dettaglio circa le modalità di installazione e di rilevamento dei dati a tutela dell'utenza.

Tali criteri sono rivolti al gestore del servizio idrico integrato ed al punto 8.1 è previsto che le Regioni prevedano una tempistica di massima per il raggiungimento dei livelli minimi del servizio da inserire nella convenzione e relativo disciplinare che regola i rapporti tra gli Enti Locali ed i soggetti gestori del S.I.I. (articolo 11, Legge 36/94).

Compete, dunque, alle Regioni ed agli Enti Locali riuniti nell'ambito territoriale ottimale, adottare tutte le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento dei servizi idrici agli standards indicati dalle norme di settore comprese anche eventuali misure di carattere finanziario da adottarsi, peraltro, nel rispetto delle più generali normative nazionali in materia fiscale.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

CAVERI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

il 6 settembre 1996, l'allora Sottosegretario Fassino rispose per iscritto all'interrogazione 4-00019 riguardante il contenzioso in corso sui confini fra Italia e Francia lungo il massiccio del Monte Bianco;

nella sua risposta, assai articolata, il membro del Governo riferiva sullo stato delle divergenze, come emerse ufficialmente in seno alla commissione mista per la manutenzione del tracciato dei confini di Stato, con riferimento non solo alla vetta del Bianco, ma anche alla D f.me du Gouter e sui contatti avvenuti, in vista di una soluzione della questione, fra il 1988 e il giugno 1996;

da notizie assunte informalmente, risulterebbe come nel frattempo i problemi prospettati non siano ancora stati risolti e anzi vi siano state ulteriori rivendicazioni francesi su altre zone della linea confinaria sul Monte Bianco, quali il Col du Géant —

come si siano sviluppate le vicende negli ultimi tre anni con riferimento alle differenti contestazioni, quale sia stato il lavoro della preposta commissione mista, quali accertamenti siano avvenuti dalle due parti e quali posizioni siano state assunte, se sia avvenuta la consultazione di cartografia per dirimere il contenzioso su base documentale, a che punto siano le trattative e quando prevedibilmente si possa addivenire ad una soluzione definitiva al decennio di civile confronto fra le parti, che riveste un certo interesse anche per la regione autonoma Valle d'Aosta per conoscere la definizione esatta della propria conformazione geografica e territoriale.

(4-23419)

RISPOSTA. — *A seguito di quanto già affermato dall'On. Fassino il 6 settembre 1996, nella sua risposta all'interrogazione n. 4-00019, e sulla base dell'esame effettuato da parte francese delle posizioni giuridiche vantate dall'Italia, si è potuta appurare una diversità di impostazione tra Francia e Italia in merito alla estensione della validità del principio giuridico della applicazione generalizzata della linea dello spartiacque. Tale divergenza riguarda la zona del massiccio del Monte Bianco (comprendente la vetta del Monte Bianco e il Dome du Gouter, cui si è aggiunto — su richiesta francese — anche il Colle del Gigante).*

A prescindere dalle posizioni giuridiche, si è ritenuto opportuno, su suggerimento francese, verificare la effettiva realtà cartografica sulla base della Convenzione di delimitazione tra il Regno di Sardegna e l'Impero francese del 1861, viste le carenze documentali lamentate dalla parte francese. Da parte italiana, si è pertanto proceduto a consegnare alla controparte, durante una riunione ad hoc, la copia autentica dell'ori-

ginale cartografico annesso all'esemplare italiano della Convenzione del 1861. La Francia, da parte sua, ha fatto pervenire la copia del documento fotografico in suo possesso.

Sulla base di tale scambio documentale, ogni Paese intende ora procedere individualmente ad un lavoro tecnico di adattamento della propria cartografia ufficiale al tracciato effettivamente risultante dall'originale cartografico annesso alla Convenzione del 1861. Una volta concluso, tale lavoro verrà presentato alle autorità competenti dei due Paesi, che dovranno confrontarne insieme i risultati, al fine di tentare di risolvere la questione per tale via.

Il Governo italiano segue la questione con costante attenzione e, da parte italiana, vi è il proposito di procedere rapidamente al lavoro di adeguamento tecnico cartografico, in modo da sollecitare la controparte — anche nel corso dei lavori della annuale « Commissione Mista per la manutenzione del tracciato dei confini di Stato » — all'atteso confronto dei rispettivi risultati.

È evidente che l'obiettivo rimane quello di trovare congiuntamente, in uno spirito di amicizia e collaborazione, una concreta determinazione del tracciato del confine italo francese. È peraltro solo sulla base di un tale spirito di collaborazione bilaterale che si potrà porre fine ad una difformità cartografica che risale al secolo scorso. È in tale contesto tecnico giuridico che va appunto mantenuto il « civile confronto fra le parti ».

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

CENTO e PISCITELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

la legge n. 421 del 1992 ha delegato il Governo ad emanare un decreto di riordino dell'amministrazione dei pubblici dipendenti entro il 31 dicembre 1993 (articolo 2, ultimo comma);

il Governo ha attuato la legge emanando il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 93, successivamente modificato e integrato con i decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470, e 23 dicembre 1993, n. 546, diretto tra l'altro, ad integrare gradualmente la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato;

l'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, prevedeva la possibilità per le amministrazioni di adibire il prestatore di lavoro a mansioni immediatamente superiori, con il diritto di trattamento economico corrispondente, stabilendo il termine ultimo del 30 giugno 1994 per l'applicazione della norma;

attraverso la successiva, pedissequa reiterazione di decreti-legge, la data del 30 giugno 1994 è stata prorogata fino all'emanazione della legge di conversione 11 luglio 1996, n. 365, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, che proroga definitivamente la data del 30 giugno 1994 al 31 dicembre 1996;

nonostante le ripetute dichiarazioni di incostituzionalità della Corte costituzionale circa il ricorso eccessivo alla decretazione d'urgenza da parte del Governo, con decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, il termine 30 giugno 1994 è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997 -:

se non ritengano illegittima la modificazione del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni, successivamente alla data del 30 giugno 1994, come previsto dalla legge n. 421 del 1992;

se non ritengano altresì incostituzionale il continuo ricorso alla legislazione di urgenza per prorogare indefinitamente i termini di legge;

se non ritengano illegittimo, ingiusto e vessatorio l'impiego di migliaia di lavoratori del pubblico impiego nello svolgimento di mansioni superiori al livello di retribuzione;

se infine, sulla base delle predette considerazioni, non ritengano opportuno non reiterare ulteriormente l'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 669 del 1996 e consentire che i lavoratori pubblici vengano retribuiti per le mansioni effettivamente svolte. (4-06577)

RISPOSTA. — Gli interroganti chiedono di conoscere se si intenda ancora fare ricorso all'affidamento di mansioni superiori ai dipendenti pubblici e se i medesimi possano essere retribuiti per le mansioni effettivamente svolte.

Al riguardo si rappresenta che la disciplina delle mansioni superiori affidate a dipendenti pubblici è stata rivista per effetto delle modifiche intervenute al decreto legislativo n. 29/93, relativo alla revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, sulla base di quanto disposto dalla legge delegata n. 59/97 — articolo 11, commi 4 e 6.

Infatti l'articolo 56 del decreto legislativo n. 29/93, così come modificato dal decreto legislativo n. 80/98, prevede l'attribuzione al lavoratore di mansioni superiori esclusivamente in due soli casi: a) vacanza di posti in organico, per non più di sei mesi, prorogabili sino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti; b) sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie per la durata dell'assenza.

Il conferimento di mansioni superiori al di fuori di queste due ipotesi è viziato da nullità ex lege — fermo restando il diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico —, nullità della quale risponde il dirigente che ha adottato il provvedimento.

Si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. In tal caso per il periodo di effettiva prestazione il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.

Si fa presente che i termini per la proroga delle mansioni superiori dell'articolo 12 del decreto legge n. 669/96; convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, richiamato dall'interrogante, erano stati ulteriormente prorogati dall'articolo 39, comma 17, della legge n. 449/97, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.

Si comunica, altresì, che le disposizioni del decreto legislativo n. 80/98 sono già a regime per effetto dell'attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti Ministeri — articolo 24 — e Enti pubblici — articolo 24 —, pubblicati sui supplementi ordinari alle Gazzette Ufficiali rispettivamente n. 41 del 25 febbraio 1999 e n. 54 del 13 marzo 1999.

Il Ministro per la funzione pubblica: Angelo Piazza.

CENTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

in data 1° settembre 1998 l'interrogante si è recato in visita al nuovo complesso di Rebibbia, dove nell'ambito della visita ha incontrato il detenuto Ahmed Makram che, attraverso i suoi legali, ha denunciato di aver subito, il 25 agosto scorso, un pestaggio da parte delle guardie carcerarie e si trova in isolamento all'ottavo giorno di sciopero della fame;

*durante la visita l'interrogante ha inoltre parlato con la direzione del carcere e con gli agenti di polizia penitenziaria, che forniscono una versione dei fatti completamente diversa da quella riferita dal detenuto e riportata anche dal quotidiano *Il Messaggero* in cronaca di Roma —:*

se non intenda avviare un'inchiesta ministeriale per accertare ogni eventuale violazione dei regolamenti penitenziari, verificare il referto medico redatto sulle condizioni di salute del detenuto, rendere possibile il suo trasferimento in altro carcere a causa del clima invivibile che si è creato nei confronti della sua persona e per ac-

certare la veridicità di quanto denunciato dal detenuto e dai suoi legali. (4-19389)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata, si comunica che è stato interessato il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che in relazione all'episodio verificatosi in data 25.8.1998 presso la C.C. N.C. Rebibbia di Roma ha riferito che il detenuto Makram Ahmed è stato denunciato in stato di arresto all'Autorità Giudiziaria per aggressione, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento ed altro.

Per questi motivi il detenuto è stato isolato precauzionalmente nel reparto G13 di Rebibbia N.C. in attesa di disposizioni da parte dell'Autorità Giudiziaria procedente ed in considerazione della gravità dei fatti e della pericolosità dello stesso desunta anche da precedenti episodi di intolleranza (aggressione all'ex Ministro Guardasigilli Flick; sopraffazioni e minacce al detenuto Gunay; aggressione nei confronti di un agente di Polizia penitenziaria e di un detenuto in data 2.8.1998).

A seguito di quanto precedentemente esposto, la Direzione dell'istituto ne chiese il trasferimento ad altra sede penitenziaria per motivi di incompatibilità e l'applicazione, nei suoi confronti, del regime di sorveglianza speciale di cui all'articolo 14-bis O.P.

Risulta inoltre che il detenuto in questione, il 27.8.1998 ha messo in atto una manifestazione di protesta mediante il rifiuto del cibo.

In data 3.10.1998 il Makram è stato trasferito presso la casa di reclusione di Carinola in ottemperanza al provvedimento del 29.9.1998 dell'Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento del predetto Dipartimento.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha infine comunicato che sui fatti dedotti nell'interrogazione è iscritto presso quell'Ufficio il procedimento penale n. 15493/98R in danno del predetto detenuto, tuttora nella fase delle indagini preliminari.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

CONTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro.* — Per sapere — premesso che:

alle popolazioni delle zone terremotate del 1997, il Governo garanti il massimo impegno per una rapida ricostruzione, « in primis » salvaguardando i posti di lavoro e promettendo forme di risarcimento alle aziende della zona comunque colpite per aiutarle per una rapida ripresa economica;

nella zona terremotata (già « fascia A ») lavorano da secoli tre fabbriche di carta oggi ricomprese nelle « Cartiere Miliani » di proprietà del Poligrafico dello Stato (Castelraimondo, Pioraco, Fabriano) —:

se sia a conoscenza che la direzione aziendale ha presentato un « piano industriale » o « piano di ristrutturazione » che prevede il licenziamento di ben 430 dipendenti su 980 occupati e la probabile chiusura di una delle tre fabbriche (Castelraimondo);

se è vero che alcune multinazionali sarebbero interessate all'acquisizione del celebre marchio « Miliani » per poi produrre carta all'estero;

se non ritenga opportuno adoperarsi per l'annullamento del piano aziendale e per una sua ristesura insieme alle forze sindacali e agli enti locali delle Marche per evitare questa scelta vergognosa che tanto preoccupa le popolazioni del luogo.

(4-22608)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione presentata, concernente il piano di ristrutturazione della Società « Cartiere Miliani » partecipata dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.*

Al riguardo, va innanzi tutto precisato che la citata Società ha chiuso l'esercizio 1997 e il primo semestre 1998 con una perdita complessiva di circa 310 miliardi.

A fronte di tale situazione l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in data 26

giugno 1998, si è accollato debiti bancari della Società Cartiere Miliani, per 226,7 miliardi e, nell'assemblea straordinaria del 4 agosto 1998, ha ripianato le perdite ricostituendo contestualmente il capitale sociale per 60 miliardi.

Tali interventi hanno seguito quello effettuato sulla base del decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996 n. 641 che assegnava alla Società in questione 60 miliardi per il sostegno dell'industria cartaria (Cellulosa Calabria S.p.A.), ubicata nel territorio di Crotona.

Le cause principali che hanno originato le pesanti perdite gestionali di Cartiere Miliani sono riconducibili, oltre che ai risultati di alcune società partecipate, in particolare della Cellulosa Calabria, alle insufficienze strutturali e operative riferibili alla frammentazione della attività (quattro stabilimenti, numerosi depositi, dispersione della rete di vendita) e al mix di prodotti (largo consumo e produzioni con caratteristiche di specializzazione) nonché alla scelta di investimenti rivelatisi non economici e non funzionali.

A tutto ciò va aggiunto il sovradimensionamento del fattore lavoro: in Italia il fatturato medio pro-capite del settore è di circa 550 milioni rispetto ai 350 milioni che si registrano nell'azienda in questione.

Su tale precaria situazione incide in modo rilevante l'andamento dello Stabilimento di Castel Raimondo, che opera nel segmento della carta autocopiante, settore in crisi in tutto il mondo occidentale; a tale unità produttiva fa riferimento una perdita pari a quasi la metà del fatturato (ammontante a circa 50 miliardi).

Per quanto riguarda il piano industriale, presentato alle organizzazioni sindacali il 23 febbraio u.s., si precisa che lo stesso individua un percorso di risanamento e di sviluppo della Cartiere Miliani sulla base dei seguenti principali presupposti:

mantenimento di tutti i siti produttivi;

razionalizzazione della struttura impiantistica e sviluppo di nuove iniziative, soprattutto nello stabilimento di Castel Raimondo;

rilancio dell'attività aziendale su linee di prodotti specializzati, ricercando anche opportunità di joint-venture tecnologiche;

contenimento delle risorse finanziarie assorbite dalle società partecipate anche attraverso la cessione di quelle che non rivestono, per il settore in cui operano, un interesse strategico per Cartiere Miliani e che possono trovare al di fuori del gruppo migliori opportunità di sviluppo;

saturatione delle capacità di allestimento dell'azienda attraverso l'introduzione di semilavorati a costi internazionali, al fine di sviluppare la posizione sul mercato nazionale e del Mediterraneo, facendo ricorso anche a collegamenti con altri gruppi attraverso jointventure e/o partnership.

L'intero pacchetto dei provvedimenti individuati dal piano, consente di ridisegnare le funzioni dell'azienda attraverso una corrispondente ristrutturazione industriale ed un'efficace collocazione sul mercato nazionale ed internazionale al fine di garantirle un'economicità di gestione che le consenta di stare sul mercato.

Il riequilibrio degli organici sulla base dei parametri medi del settore, darebbe luogo, in assenza di specifiche iniziative, ad un organico tecnologico dell'ordine delle 550 unità rispetto alle 970 attuali.

Il piano predisposto configura azioni ed individua nuove iniziative - con investimenti complessivi sul territorio per circa 200 miliardi nell'arco del triennio - che consentono di riassorbire una parte significativa delle eccedenze mediante terziarizzazioni di attività non correlate a quella principale (ad es. manutenzioni, logistica, ecc.) e che saranno supportate dalla Cartiere Miliani con contratti pluriennali.

Il ricorso ai tradizionali ammortizzatori sociali interesserà quindi, nell'arco del triennio, un numero di persone assai contenuto.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha svolto e continuerà a svolgere il proprio ruolo di azionista di riferimento, supportando - nel rispetto della normativa della Comunità Europea, che ha già in corso la procedura prevista dall'articolo 93 del Trattato - il piano elaborato dall'azienda, anche

a tutela degli investimenti finora sostenuti, nonostante le attività della Cartiere Miliani non rientrino tra quelle identificate come principali, ai fini del risanamento dell'Istituto stesso.

Si soggiunge, infine, che l'individuazione di partnership con gruppi finanziari e industriali, avverrà attraverso procedure che assicurino la trasparenza delle scelte, ed il concreto interesse a mantenere gli impegni di sviluppo e occupazione nel territorio.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Roberto Pinza.

COPERCINI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della funzione pubblica e degli affari regionali.* - Per sapere - premesso che:

soltanto da preoccupate notizie di stampa, i cittadini di Ferrara hanno appreso del molto prossimo trasferimento, nel carcere Arginone (inserito nel contesto di un quartiere urbano), di un congruo numero di detenuti provenienti, dagli istituti di massima sicurezza di Pianosa e Asinara, dimessi da una recente legge;

se così fosse, boss, più o meno pentiti, della mafia e della 'ndrangheta o di altre associazioni criminali, verrebbero a soggiornare nell'ex reparto femminile dell'istituto ferrarese, ristrutturato con le misure di sicurezza e protezione previste per tali sezioni speciali: una specie di carcere nel carcere;

stupiscono oltremodo le affermazioni del Provveditore dell'amministrazione penitenziaria di Bologna, il quale, dapprima reticente, ha poi ammesso i piani, concepiti di comune accordo con le autorità centrali, non senza cadere in dichiarazioni di una certa gravità che, peraltro, rispecchiano la realtà e la situazione quale pare essere in atto;

«...ma cosa c'entrano le amministrazioni locali! Il ministero non deve rispondere a nessuno delle sue scelte...» ha esclama-

mato alla contestazione che, se non la popolazione, almeno gli enti locali coinvolti per competenza territoriale, andassero informati degli atti in corso, se non coinvolti direttamente nel consenso decisionale (bell'esempio di una serie già nota: « Burocrazia di Stato/Padrona- Cittadino/Suddito »); e ancora « ...anche se questi soggetti saranno a maggior vigilanza, noi non stiamo a dormire: gli abitanti di Ferrara stiano tranquilli... » rilancia il provveditore con sicurezza, pur ammettendo implicitamente la nuova situazione di maggior pericolo che si andrà consolidando nella città, senza informazione e consenso da parte di chi la deve subire sulla propria pelle;

altra affermazione degna di essere riferita: « ...chi verrà e da dove non lo diremo di certo; posso invece dire che è molto più pericoloso un tossicodipendente o un piccolo criminale per la vostra città che un detenuto a Ferrara che a Palermo era qualcuno... »; queste stupefacenti parole attribuite dalla stampa al provveditore sulle problematiche connesse al seguito ed ai contatti di questi detenuti eccellenti ed alle implicazioni derivanti alla società civile della città;

sarebbe rassicurante per il cittadino il tono di decisa certezza del provveditore, se non ci fossero esempi eclatanti che dimostrano l'esatto contrario, di come interzone, anche della nostra Emilia-felix; siano state inquinate da soggiorni obbligati e/o residenze coatte di malavitosi, per i collegamenti che inequivocabilmente si creano tra carcere e ambiente esterno, con probabili, e talvolta dimostrate, connivenze di vari ordini e gradi che qui non vale la pena di ricordare;

preoccupante risulta anche l'imbarazzato silenzio, di apparente quiescente e supina accettazione, da parte delle amministrazioni degli enti locali territoriali, che si limitano a dirsi spiazzate dalle decisioni prese dall'alto;

ad aggravare ulteriormente la situazione va rilevato come il personale di sorveglianza sia in condizione di sottorganico, nè le promesse, dichiarate in vaghi termini

numerici, di rinforzi specializzati sembrano poter risolvere la situazione di disagio degli operatori interni della struttura penitenziaria, anche in considerazione dei probabilmente frequenti trasferimenti dei pentiti, per necessità giudiziarie —:

se le notizie riportate corrispondano a verità;

quali siano le motivate ragioni, tutte, che hanno portato alla scelta dell'istituto ferrarese quale sede di un reparto di massima sicurezza;

a quanto ammonti l'impegno finanziario per smantellare il reparto femminile e ricostituirlo a reparto speciale e quali siano le ditte, dotate com'è ovvio delle necessarie autorizzazioni, vincitrici dell'appalto;

se condividano nel merito e nell'indirizzo, le affermazioni del provveditore e, in caso positivo, se questa sia l'impostazione che essi intendano dare alla politica penitenziaria ed a quella generale, con specifico riferimento al rapporto con le comunità locali ed alle loro amministrazioni democraticamente elette. (4-19646)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Con riferimento all'interrogazione indicata è stato interessato il competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che ha in proposito fatto presente che presso la casa circondariale di Ferrara, dal settembre 1998, è stata istituita una sezione destinata ad ospitare detenuti che hanno assunto lo « status » di collaboratori della giustizia ma che non risultano ammessi o proposti per lo speciale programma di protezione. Peraltro il predetto Dipartimento si è determinato per tale soluzione essendo risultato necessario ed indilazionabile procedere, nei tempi più celeri, alla chiusura di analogo sezione per collaboratori presso la casa di reclusione di Spoleto.

A seguito dell'apertura della predetta sezione, l'Ufficio Centrale del Personale del Dipartimento ha provveduto ad incrementare l'organico dell'istituto di 12 unità di Polizia penitenziaria.

Inoltre a causa della chiusura della sezione femminile da adibire al contenimento dei collaboratori, sono state recuperate 14 unità di Polizia penitenziaria femminile che ivi prestano servizio, per essere impiegate nei servizi di istituto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2 della legge 395/90.

In occasione, poi, dell'ultimo piano di mobilità, l'organico dell'istituto è stato incrementato di ulteriori 4 unità di Polizia penitenziaria maschile.

Per quanto concerne l'impegno finanziario sostenuto per la realizzazione di un nuovo piccolo reparto per le detenute appena arrestate, nella relazione tecnica del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche dell'Emilia Romagna l'importo complessivo dei lavori, IVA compresa, è stato quantificato in lire 45.240.000.

Concessa l'autorizzazione agli stessi da parte del Provveditorato Regionale di Bologna, la Direzione della casa circondariale di Ferrara ha invitato ben 20 ditte, secondo le direttive della stessa autorizzazione.

Il giorno 28.6.1998 si è proceduto all'apertura delle offerte ed alla aggiudicazione dei lavori alla ditta Cavolesi Costruzioni S.r.l. che ha praticato il miglior ribasso pari al 10,25 per cento.

I predetti interventi peraltro non sono avvenuti nella ex sezione femminile, allo stato riservata ai collaboratori di giustizia e, quindi, non vi è stato nessun smantellamento di sorta, come sostenuto nell'interrogazione parlamentare.

Peraltro il Provveditore di Bologna ha comunicato che le affermazioni attribuitegli nell'intervista citata dall'interrogante sono state in gran parte distorte ed inopportuna-mente strumentalizzate.

In ogni caso nel protocollo d'intesa sottoscritto il 15.3.1998 dal Ministro di Grazia e Giustizia e dal Presidente della Regione Emilia Romagna è previsto che il Ministero di Grazia e Giustizia richieda il parere della Regione per una idonea distribuzione sul territorio regionale delle diverse tipologie di istituti e servizi.

**Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.**

CORDONI. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il personale supplente della scuola subisce in molti casi ritardi nel pagamento degli stipendi;

a fronte delle richieste di chiarimento e di intervento da parte degli insegnanti supplenti, i dipendenti delle direzioni provinciali del Tesoro, responsabili dei pagamenti e della gestione delle retribuzioni, lamentano l'impreparazione del personale amministrativo della scuola nella gestione della parte contabile, che determina molto spesso la predisposizione di documentazione incompleta e carente per quanto riguarda i contratti degli insegnanti supplenti;

risulta peraltro un diverso trattamento tra i supplenti delle diverse materie e gli insegnanti supplenti di religione, sia per quanto riguarda i criteri retributivi che la scadenza del contratto;

le difficoltà dei meccanismi retributivi dell'amministrazione scolastica si intrecciano inoltre con la ristrutturazione interna del ministero della pubblica istruzione, che prevede il concentramento di alcune funzioni —:

se ed in che modo intendano intervenire per garantire la regolare corrispondenza degli stipendi agli insegnanti supplenti e per superare le difficoltà procedurali ed amministrative che coinvolgono il rapporto tra le direzioni provinciali del tesoro e l'amministrazione scolastica, garantendo altresì criteri omogenei nell'erogazione degli stipendi. (4-22059)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione presentata, intesa a sollecitare iniziative idonee a garantire una più tempestiva corrispondenza degli stipendi agli insegnanti supplenti della scuola.*

Al riguardo, si fa presente che la procedura per l'ammissione a pagamento delle competenze spettanti ai titolari dei contratti a tempo determinato della scuola, definita

per il corrente anno scolastico con circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 399 del 29 settembre 1998, prevede che i contratti medesimi, stipulati dai Provveditori agli studi, vengano inviati ai Capi d'istituto e da questi alle Direzioni provinciali del Tesoro, corredati della comunicazione di preso servizio e della documentazione contenente le altre informazioni, necessarie a tali uffici per l'attivazione dei pagamenti. Il tempo richiesto da tali adempimenti è spesso la causa indiretta di ritardo nei pagamenti.

Al fine di ovviare alla citata situazione, il Ministero del Tesoro ha indetto una conferenza di servizi con la partecipazione del Ministero della Pubblica Istruzione, per lo studio del problema.

Poiché verranno messi a disposizione delle Amministrazioni i servizi della rete unitaria, ed i realizzandi servizi « interoperabilità » e « posta elettronica » sono destinati a costituire lo strumento principale per lo scambio documentale nella Pubblica Amministrazione, è stato deciso di avviare al più presto lo studio di fattibilità per realizzare un progetto di cooperazione applicativa con il Ministero della Pubblica Istruzione, utilizzando le nuove tecnologie del documento informatico e della firma digitale, di cui al D.P.C.M. 8 febbraio 1999, con l'obiettivo di semplificare e accelerare le procedure di stipulazione dei contratti e l'attivazione dei pagamenti per il personale con contratto a tempo determinato della scuola, a partire dall'anno scolastico 2000-2001.

Tuttavia, di fronte alla necessità di accelerare i tempi di riscossione delle competenze maturate dal personale in questione, anche prima dell'adozione della citata procedura, è stata individuata la possibilità di semplificare, nel frattempo, il procedimento di stipulazione dei contratti.

Si è convenuto, pertanto, che per il prossimo anno scolastico il Ministero della Pubblica Istruzione, con circolare, disporrà che i Provveditori agli Studi, contestualmente alla stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato di propria competenza, provvedano, altresì, all'acquisizione delle dichiarazioni e delle altre informazioni di

natura contabile prescritte, inviando direttamente alle Direzioni provinciali del Tesoro tutta la documentazione necessaria per l'immediata attivazione dei pagamenti, che verrà disposta a partire dalla data prevista per l'assunzione in servizio degli interessati, desumibile dai contratti medesimi.

Sarà cura dei Capi d'istituto, in ottemperanza all'obbligo ad essi imposto dalla legge, comunicare senza indugio agli uffici ordinatori della spesa eventuali impedimenti intervenuti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Roberto Pinza.

CORSINI. — Ai Ministri della sanità e grazia e giustizia. — Per sapere - premesso che:

in data 2 agosto 1992 i signori Mario Cometti e Nicoletta Mosconi, residenti a Castelmella (provincia di Brescia), via Fratelli Kennedy, 10, depositavano alla Procura della Repubblica presso la pretura di Bergamo atto di denuncia-querela nei confronti dei sanitari dell'Ospedale Riunito di Bergamo, i quali avevano effettuato un intervento irregolare di cateterismo al piccolo Davide Cometti loro figlio;

alla predetta querela veniva allegata una consulenza medica di parte del professor dottor Giovanni Beduschi, medico-legale di Modena;

veniva iscritto procedimento penale n. 11502/1992 RG a carico di Bergamaschi Gianfranco presso la Procura della Repubblica presso la Pretura di Bergamo;

in data 16 novembre 1992 Davide Cometti decedeva presso l'Ospedale Civile di Brescia, ove era stato nel frattempo trasferito;

in data 18 maggio 1994 veniva depositata relazione di consulenza tecnica collegiale chirurgica e medico-legale dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero - professor dottor De Ferrari e professor

dottor D. Casarotto — avente ad oggetto le cause della morte di Davide Cometti;

ciò nonostante, nei mesi successivi, il procedimento penale in oggetto risultava ancora pendente non avendo il pubblico ministero ancora emesso il decreto di citazione a giudizio;

quindi, in data 7 settembre 1994 e 7 novembre 1994 venivano depositate istanze di sollecito dell'emissione del decreto di citazione a giudizio;

in data 19 dicembre 1994 veniva notificato all'avvocato difensore Alberto Scapaticci decreto di citazione a giudizio del Bergamaschi per il reato di cui all'articolo 589 codice penale per il giorno 3 aprile 1995;

in tale udienza i genitori di Davide Cometti si costituivano parti civili nei confronti dell'imputato Bergamaschi Gianfranco tramite il ministero del citato difensore;

le udienze successive si sono tenute nei giorni 5 ottobre 1995, 28 marzo 1996, 26 settembre 1996 (mero rinvio), 7 ottobre 1996, 14 marzo 1997 e 27 ottobre 1997;

nel corso del processo sono stati sentiti i due consulenti tecnici del pubblico ministero, quelli dell'imputato (dottor Angelo Casari e dottoressa Adele Borghi) e quello delle parti civili difese dall'avvocato Scapaticci (dottor Giovanni Beduschi);

all'udienza del 7 ottobre 1996 il Pretore di Bergamo conferiva incarico peritale al professor Marcello Canale e al professor Alberto Bertolini per l'accertamento delle cause della morte di Davide Cometti;

la perizia d'ufficio perveniva in cancelleria in data 20 giugno 1997;

all'udienza del 27 ottobre 1997 il Pretore di Bergamo ha pronunciato sentenza di assoluzione nei confronti dell'imputato Bergamaschi;

sono già trascorsi circa cinque anni dal momento in cui il reato di cui all'articolo 589 codice penale si è consumato,

alla data in cui è stata pronunciata sentenza di primo grado;

quindi il termine prescrizione del reato è prossimo a verificarsi;

il procedimento penale in oggetto ben si sarebbe potuto concludere in tempi assai più ristretti considerato che:

a) all'atto di querela era stata allegata relazione medico-legale;

b) il Pubblico Ministero ha nominato due consulenti tecnici soltanto nel 1994, a distanza di un anno e mezzo dalla morte di Davide Cometti;

c) nonostante l'esistenza di cinque consulenze tecniche di parte operate da medici specializzati, il Pretore di Bergamo ha nominato a sua volta altri due periti per la determinazione delle cause della morte del bambino;

tale modo di procedere ha comportato una dilatazione dei tempi processuali e l'avvicinamento del termine di prescrizione del reato —

se non intendano assumere le iniziative di tipo ispettivo di propria competenza perché siano accertate eventuali responsabilità disciplinari e sia così tutelato il diritto alla giustizia dei signori Mario Cometti e Nicoletta Mosconi. (4-14403)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata si rappresenta che dall'esame della documentazione trasmessa dal Presidente e dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia e dalle relazioni inviate non sono emersi elementi di rilievo disciplinare a carico di magistrati.

Per quanto concerne la vicenda processuale, si rappresenta che in particolare, dalla documentazione allegata, risulta che il Pubblico Ministero, conferì l'incarico di consulenza tecnica medico-legale il 19.11.1992 e non già nel 1994 (come sostenuto dall'interrogante), epoca nella quale venne, invece, depositata la relazione dei consulenti.

I motivi della lunga durata del processo di primo grado, lamentata dall'interrogante, risiedono essenzialmente nella complessità della vicenda processuale, riguardante una ipotesi di colpa professionale attribuita all'imputato Bergamaschi, medico.

In ordine ai criteri seguiti dal P.M., va rilevato che la prima udienza è stata fissata a breve termine dalla emissione del decreto di citazione e che sono state necessarie numerose udienze sia per consentire la presenza contestuale dei periti e dei consulenti della parte, sia per provvedere alla audizione degli stessi e dei testimoni con la cura richiesta dalla delicatezza e complessità delle situazioni e dei comportamenti da esaminare.

Ovviamente non può essere oggetto di rilievo il fatto che il pretore abbia ritenuto la necessità di esaminare propri periti in presenza di relazioni di consulenti di parte già acquisite agli atti, né può addebitarsi al pretore la ritardata presentazione della relazione peritale (si osserva comunque che il pretore, oltre ad avere più volte sollecitato detto deposito, ha applicato, in sede di liquidazione, la riduzione degli onorari proprio per sanzionare il ritardo ex articolo 8 legge 319/80).

Per quanto riguarda, poi, il lasso di tempo intercorso tra le varie udienze, va rilevato innanzitutto che si è dovuto spesso tenere conto degli impegni degli otto professionisti periti e consulenti (quasi tutti docenti universitari, a quelli citati dall'interrogante va aggiunto il prof. Casarotto) e si è dovuto altresì conciliare la trattazione del processo in questione con gli altri impegni di udienza già fissati dal pretore (a tal proposito si segnala che il dr. Gaballo tratta e definisce un notevole numero di processi, sia nella sede di Bergamo che presso due sezioni distaccate).

Risulta, inoltre, che il P.M., in data 18.11.1997, ha proposto appello contro la sentenza di assoluzione pronunciata dal Pretore di Bergamo il 27.10.1997 e depositata l'11.11.1997.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

COSTA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

a Viola-St. Grée, in provincia di Cuneo, esiste una stazione sciistica nell'ambito di un complesso immobiliare composto da alberghi, negozi e da centinaia di appartamenti di varie dimensioni;

il complesso turistico apparteneva ad una società immobiliare fallita anni or sono;

recentemente la società Liamco corrente in Milano e con sede legale a Londra (secondo quanto riportato dai giornali) si è resa acquirente degli immobili, comprensivi degli impianti di risalita;

la società Liamco avrebbe assolto (o starebbe per assolvere) il debito contratto attraverso l'aggiudicazione dell'intero complesso a mezzo d'asta pubblica nei confronti del liquidatore;

l'acquisto è avvenuto a corpo, e cioè per tutto il complesso;

l'aggiudicazione richiede tempi lunghi, necessari per investimenti rilevanti;

peraltro, la mancata attivazione, per un ulteriore anno, degli impianti di risalita, non soltanto verrebbe a privare di un'ulteriore fonte di reddito la comunità di Viola e tutta la Valle Mongia, ma comporterebbe una perdita (forse definitiva) di sciatori —:

quali iniziative attraverso il liquidatore s'intendano assumere affinché — quantomeno a decorrere dal 1° gennaio 1998 — gli impianti di risalita di Viola-St. Grée siano in grado di funzionare, attraverso la gestione diretta da parte della società Liamco, ovvero attraverso altre società o lo stesso comune di Viola, che più volte ha dimostrato la propria disponibilità alla gestione diretta degli impianti.

(4-13684)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione indicata si evidenzia che secondo quanto comunicato dalla Regione Piemonte competente per la materia, non sussistono*

al momento strumenti legislativi e finanziari che permettano un'iniziativa di sostegno diretto al rilancio della stazione sciistica di Viola St. Grèe.

Peraltro, anche gli interventi già previsti a favore del comparto degli impianti di risalita (ad esempio Regolamento C.E. 2081/93 - obiettivo 5b), per le modalità, le limitazioni e l'entità dei finanziamenti concedibili non possedevano le caratteristiche di idoneità e di sufficienza per un intervento regionale efficace a favore di Viola St. Grèe.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

COSTA. - *Al Ministro delle comunicazioni.* - Per sapere - premesso che:

con interrogazione 4-13774 l'interrogante ha chiesto al Ministro interrogato di conoscere « quali iniziative intenda assumere al fine di consentire la spedizione in abbonamento postale presso le sedi decentrate anche alle stampe di cui alla lettera c) » dell'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, « spedizione che fra l'altro consente una migliore ripartizione dei carichi di lavoro fra i diversi uffici postali »;

risposta del Ministro, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta dell'11 maggio 1998 della Camera dei deputati, fa riferimento al fatto che a tali pubblicazioni non sia stata concessa « la riduzione prevista per la spedizione decentrata »;

l'interrogazione succitata non aveva ad oggetto la richiesta di alcuna riduzione bensì - si ribadisce - la possibilità di spedire in abbonamento postale presso le sedi decentrate;

quali iniziative intenda assumere al fine di consentire la spedizione in abbonamento postale - senza riduzioni, ma con onere intero a carico del mittente - anche alle stampe di cui alla lettera c) dell'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, spedizione che fra l'altro

consente una migliore ripartizione dei carichi di lavoro fra i diversi uffici postali.
(4-17941)

RISPOSTA. - *Si fa presente che il decreto ministeriale 28 marzo 1997 (pubblicato nella G.U. n. 90 del 18 aprile 1997) prevedeva la possibilità per l'ex ente Poste di stipulare apposite concessioni per la spedizione decentrata delle pubblicazioni di cui alla lettera c) dell'articolo 2, comma 20, della legge 13 dicembre 1996, n. 662.*

Il successivo decreto ministeriale 4 luglio 1997 (pubblicato nella G.U. n. 166 del 18 luglio 1997) prevede per tale tipologia di invii solo tariffe scontate per quantità.

D'altra parte, ha significato la società Poste, la possibilità di effettuare spedizioni decentrate - seppure alle tariffe previste e, quindi, senza ulteriori riduzioni - non può essere accordata in via generale poiché siffatto tipo di postalizzazione comporta un onere economico aggiuntivo per la società, riguardante la gestione amministrativo-contabile delle spedizioni e dei pagamenti, che incide sui costi finali sostenuti dalla società stessa e che, nel caso specifico, non possono non tener conto delle già basse tariffe che le pubblicazioni della lettera c) pagano (lire 108 fino ai 200 grammi).

Tuttavia, in considerazione delle peculiari esigenze legate alla stampa presso più centri tipografici che può comportare la necessità, per alcune società editrici di spedire da più località ben individuate, la ripetuta società Poste autorizza di volta in volta la spedizione decentrata per venire incontro alle particolari esigenze dei clienti che lo richiedono.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

COSTA. - *Ai Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Per sapere - premesso che:

in data 18 febbraio 1999, il sindaco di Bosisia inviava una lettera aperta ai parla-

mentari piemontesi ed agli amministratori regionali;

in tale lettera si legge: « Come al solito i nostri comuni montani sono sempre più penalizzati (ed alcuni lo sono ancor più). Sembra sia nata una nuova strategia per dividerli tra loro, incidendo non solo sulla loro capacità di autonomia locale per risolvere i problemi quotidiani (vedi ad esempio scuola, trasporti, servizi anziani, gruppi di volontariato, eccetera), ma creando anche inesistenti distinzioni geografiche (vedi il decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 - fasce climatiche) »;

nella lettera si legge altresì che se da una parte i pochi amministratori locali cercano sempre più di attivarsi, anche con l'aiuto della Comunità montana, con la costituzione ed utilizzo di società di servizi, realizzando così economie a beneficio delle piccole collettività, per la salvaguardia del territorio montano, a tutela dei pochi abitanti rimasti sulle Langhe, dall'altra abbiamo l'ultimo degli esempi di malgoverno: l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 che delimita le zone climatiche dei comuni della provincia in funzione dei gradi giorno ed indipendentemente dall'ubicazione geografica;

il sindaco di Bosia sostiene di non capire infatti con quali parametri si sia potuto stabilire ad esempio che a Cravanzana (fascia F) faccia più freddo che a Bosia (fascia E), comuni distanti appena 2 chilometri tra loro;

egli espone anche che capita che, per ripararsi dal freddo, su un territorio sostanzialmente uniforme - quello dell'Alta Langa Montana -, dobbiamo spendere di più nei comuni catalogati sotto la lettera E, di meno sotto quelli catalogati con la lettera F (le distorsioni sono ancor più evidenti guardando la mappa colorata in verde ed azzurro, dove i comuni che possono usufruire del risparmio sono solo quelli colorati in verde). Ci poteva essere una reale possibilità di risparmio senza gravare i cittadini di questo appesanti-

mento burocratico sulle fasce climatiche, nonché di assurde divisioni tra comuni limitrofi -:

quali siano le valutazioni dei Ministri interrogati circa la stupefacente discriminazione che arreca danni a operose popolazioni soprattutto montane. (4-22990)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In relazione all'interrogazione citata, si fa presente quanto segue.

Come è noto, i gradi-giorno assegnati ai Comuni italiani sono riportati nell'allegato A al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, insieme con l'altitudine della casa comunale e la zona climatica di appartenenza. Quest'ultima è diretta conseguenza del valore dei gradi-giorno assegnati; in particolare si ottiene la zona climatica qualora i gradi-giorno superino il valore di 3000.

Nei due comuni citati nell'interrogazione citata si ha la seguente situazione:

Comune di Bosia (CN): altitudine della casa comunale metri 484 sul livello del mare, gradi-giorno 2915, zona climatica di appartenenza E;

Comune di Cravanzana (CN): altitudine della casa comunale metri 585 sul livello del mare, gradi-giorno 3040, zona di appartenenza F.

La diversità di zona climatica dipende, dunque, dalla differenza, sia pure ridotta e d'altra parte congruente con la differenza di quota fra le due case comunali, del numero di gradi-giorno assegnati.

In proposito, pur osservando che le quote riportate nell'allegato A coincidono con quelle rilevabili dall'Annuario dei Comuni d'Italia del Touring Club Italiano e, quindi, che l'assegnazione risulta esatta, si fa presente che il Decreto del Presidente della Repubblica in questione non esclude la modifica dell'allegato A (articolo 2, comma 2), a seguito di ulteriori valutazioni basate su dati oggettivi.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

alcune rubriche specializzate di importanti quotidiani nazionali hanno dato notizia di una statistica preoccupante, secondo cui un italiano su quindici sbaglia il versamento per il pagamento del bollo auto;

le ragioni di un numero così cospicuo di errori (tre milioni di versamenti sul totale di quarantaquattro milioni risultano errati) sono da ricercarsi nella incredibile gamma di combinazioni tariffarie che scaturiscono dalla tipologia del veicolo e dalla regione di appartenenza;

in effetti, le combinazioni possibili pare che ammontino a trecentomila circa, in tal modo rendendo oggettivamente difficile l'individuazione del versamento esatto e quindi oggettivamente molto facile l'errore;

L'Automobile club d'Italia ha proposto di far pagare il bollo negli uffici postali con possibilità, per l'impiegato delle poste, di dialogare, tramite terminale, con la banca dati del pubblico registro automobilistico;

L'Automobile club ha elaborato uno specifico progetto già sperimentato nella città di Latina con lusinghieri risultati e di prossima sperimentazione in Lombardia —:

se non ritenga di dovere, assunti i dovuti contatti con l'Automobile club d'Italia, valutare la possibilità di estendere le metodologie, previste dal progetto in fase di sperimentazione, a tutte le città italiane onde consentire un più efficiente servizio agli automobilisti ed al fine di evitare un numero tanto spropositato di errori che, fra l'altro, oltre a determinare possibili sanzioni per l'utente — che, in realtà è semplicemente incorso in un possibilissimo errore tenuto conto delle ricordate trecentomila combinazioni tariffarie — costringe altresì gli uffici a controlli particolarmente laboriosi e, dunque, ad un costo gestionale che sarebbe quanto mai opportuno eliminare. (4-10341)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione presentata su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri e tenuto conto di quanto riferito dall'Automobile Club D'Italia sull'argomento.*

Il pagamento delle tasse automobilistiche, nella forma in cui è attualmente effettuato, presenta in effetti diversi punti di criticità, pure se con il collegato alla legge finanziaria 1998 si è proceduto ad una certa semplificazione del sistema tariffario.

Al fine di consentire un più efficiente servizio agli automobilisti, evitando anche le disfunzioni richiamate dall'interrogante, l'ACI si è fatto dunque promotore, ottenendo fin dal 1995 l'approvazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, del progetto Epica, sistema integralmente automatizzato, capace di assicurare contestualmente al pagamento, il riscontro circa l'esattezza e la correttezza del versamento, eliminando la necessità di successivi controlli e l'apertura di eventuali contenziosi.

Il progetto si basa sulla realizzazione di collegamenti informatici tra la banca dati dell'ACI e i punti di riscossione del tributo, quali gli uffici esattori dell'ACI stesso, gli uffici postali e gli altri punti di riscossione (ad es. tabaccai, etc.) ed è stato sperimentato con successo nelle province di Latina e Terni ed in più di 200 punti di riscossione ACI della Lombardia negli anni 96/97.

Il progetto Epica, secondo quanto fatto presente dallo stesso ACI, sarà estendibile ad altri territori in tempi rapidi. In pochi mesi, infatti, i circa 1500 sportelli esattori dell'ACI localizzati lungo l'intero territorio nazionale, potranno essere dotati delle apparecchiature necessarie.

Il progetto, con il sistema integralmente informatizzato di accertamento, controllo e monitoraggio degli incassi di competenza, può anche offrire all'Amministrazione finanziaria, un servizio in linea con le avvertite esigenze di coordinamento e razionalizzazione, assicurando anche risparmi nella gestione delle attività di contenzioso tributario per la materia.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere premesso che:

nell'ambito del processo tributario la modulistica predisposta per le commissioni tributarie prevede l'avviso di trattazione ex-articolo 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con la formula finale: « La trattazione avverrà in camera di consiglio, salvo il disposto del I comma dell'articolo 33 del decreto legislativo 546/92 »;

vi sono centinaia di migliaia di ricorsi pendenti presentati da contribuenti non assistiti da difensore tecnico i quali si presentano nel giorno indicato per la trattazione nel convincimento di poter discutere il ricorso medesimo;

l'articolo 33 del decreto legislativo 546/92, comma 1, testualmente recita: « La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2. »;

l'articolo 32, comma 2, testualmente recita: « Fino a dieci giorni prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti »;

in altre parole, il contribuente può chiedere la discussione in pubblica udienza a condizione che presenti almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata una specifica istanza;

molti contribuenti, ignorando il contenuto dell'articolo 32, 2° comma, si presentano alla data indicata nell'avviso di trattazione e si sentono rispondere che la trattazione sarà fatta in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, così come previsto dall'articolo 33, 2° comma;

principi di giustizia sostanziale e di trasparenza degli atti impongono di porre rimedio all'evidente incomprensibilità della formula indicata in calce all'avviso di

trattazione, esplicitando che il contribuente deve, laddove voglia discutere il ricorso in pubblica udienza, depositare apposita istanza con avvertimento che, in difetto, la trattazione avverrà in camera di consiglio e senza la presenza delle parti;

se, preso atto della situazione che si ripete in tutte le Commissioni tributarie provinciali e del dovere di una corretta e non « criptica » informazione al contribuente, non ritenga di dover disporre che gli avvisi di trattazione inviati ai contribuenti contengano, in calce, l'esplicitazione del contenuto dell'articolo 33 con la specifica indicazione di cui al 2° comma dell'articolo 32. (4-19435)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, nel sollevare il problema dell'incomprensibilità della formula indicata in calce all'avviso di trattazione relativamente alle controversie pendenti avanti le Commissioni tributarie, ha chiesto di conoscere se, al fine di fornire una corretta informazione al contribuente, si ritenga opportuno disporre l'indicazione sui predetti avvisi del contenuto dell'articolo 33, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che permette al ricorrente di avvalersi della facoltà di chiedere la discussione della causa in pubblica udienza.*

Al riguardo si osserva che la necessità di modificare la modulistica relativa all'avviso di trattazione, nel senso auspicato dall'interrogante è stata pienamente condivisa sia dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria sia dal Dipartimento delle Entrate.

A tal fine il Centro informativo del predetto Dipartimento ha fatto presente che, attesi i tempi tecnici necessari per la predisposizione e la stampa da parte del Poligrafico dello Stato, le modifiche di che trattasi saranno inserite nel quantitativo di modulistica previsto per soddisfare il fabbisogno delle Commissioni tributarie per il prossimo anno.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

DI NARDO. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'Enel società per azioni — direzione distribuzione Campania — ha costruito una linea elettrica sotterranea — esercizio 150 KW — ad alta tensione tra la cabina esistente Sorrento 1 e la zona interessante Via degli Aranci-Via San Renato di Sorrento;

successivamente l'Enel spa — direzione distribuzione Campania — ha assunto di essere nella necessità di attraversare un fondo di proprietà privata per il prosieguo della linea sotterranea già eseguita per il collegamento ad un traliccio esistente nell'ambito di quella proprietà privata;

il presidente della giunta regionale della Campania con decreto 23152 del 9 dicembre 1997 ha autorizzato la costruzione della linea in questione (proseguo di linea sotterranea) ed il sindaco di Sorrento sull'eguale richiesta dell'Enel spa — direzione distribuzione Campania — ha autorizzato l'anzidetto ente con decreto 14 maggio 1998 protocollo 15897 all'occupazione temporanea, in via di urgenza, degli immobili oggetto dell'attraversamento dell'elettrodotto sotterraneo subordinando il decreto reso all'osservanza della condizione del mantenimento della linea elettrica ad una tensione di 60 KW;

l'Enel spa ha già comunicato l'esecuzione delle opere alla data del 9 luglio 1998;

appare all'interrogante atto di grave responsabilità politica ed amministrativa quello compiuto dal presidente della giunta regionale della Campania prima e dal sindaco di Sorrento poi allorquando hanno, ciascuno per le proprie competenze, autorizzato la costruzione della linea elettrica e decretato l'occupazione di urgenza;

la linea elettrica sotterranea già realizzata ed interessante la via degli Aranci-Via San Renato di Sorrento, posta ad un metro e mezzo dal piano stradale, pare di 150 KW anziché di 60 KW, lambisce edifici

scolastici per bambini e centri di vendita dei prodotti alimentari conservati e freschi;

i danni alla salute prodotti dal campo elettrico e magnetico della conduttura elettrica realizzata e a realizzarsi sono oramai unanimamente riconosciuti dalla attuale letteratura medica e tecnica, soprattutto allorquando le linee elettriche sotterranee, la cui schermatura non è documentata, interessano spazi adiacenti edifici scolastici per bambini, centri di vendita di prodotti alimentari conservati e freschi, luoghi di lavoro di decine e decine di persone comunque frequentati assiduamente da migliaia di utenti;

addirittura da quanto risulta all'interrogante il traliccio ove sarà collegata la linea elettrica è posto abusivamente nella proprietà di privati neppure si spiega l'enorme spreco di denaro per il collegamento della linea sotterranea ad un traliccio posto in proprietà di privati che hanno chiesto la eliminazione —:

se non intenda intervenire a difesa della salute pubblica così seriamente minacciata dalla installazione della linea elettrica;

se non si intenda accertare l'effettiva utilità dell'intero progetto messo in atto.
(4-18694)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

In relazione all'interrogazione citata sulla base degli elementi forniti anche dall'ENEL SpA, si comunica quanto segue.

La costruzione dell'elettrodotto in questione è stata autorizzata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 23152 del 3 dicembre 1997: si tratta di un elettrodotto in cavo sotterraneo destinato a collegare la cabina elettrica a 60 kV di Sorrento con la linea aerea esistente, sempre a 60 kV, Castellamare-Sorrento.

L'ENEL ha già posato circa un chilometro di cavo lungo Via degli Aranci, Via S. Renato, Via Cesarano. Per il completamento dell'opera che riguarda il raccordo alla linea risulta necessaria la posa degli ultimi 35 metri di cavo.

I proprietari del fondo sul quale dovrà essere posato l'ultimo tratto del cavo citato, hanno fatto opposizione al Decreto di occupazione temporanea emesso dal Sindaco di Sorrento in data 14 maggio 1998. L'ENEL, a fronte di tale situazione, ha risposto con le proprie controdeduzioni tanto che il Comune di Sorrento ha confermato la validità del Decreto e l'occupazione del suolo ha potuto aver luogo alla fine del mese di luglio 1998.

Inoltre, gli stessi proprietari avevano anche fatto ricorso al TAR che, con ordinanza n. 297/98, ha rigettato la proposta di istanza incidentale di sospensione del suddetto provvedimento.

Per quanto riguarda i rischi per la salute umana, che potrebbero derivare dalla presenza di campi elettromagnetici paventati nell'interrogazione in esame, l'ENEL ha precisato che l'elettrodotto in questione è stato realizzato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e che i campi elettrici e magnetici da esso generati al momento del suo esercizio, saranno di intensità inferiore ai limiti prescritti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1992.

L'ENEL ha precisato, altresì, che l'elettrodotto è necessario a dotare Sorrento e le aree limitrofe di una alimentazione elettrica di riserva, in assenza della quale qualsiasi disservizio sulla linea di alimentazione attuale comporterebbe prolungate mancanze di energia elettrica.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

FIORI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 ha disposto il trasferimento della erogazione delle pensioni di invalidità dalla prefettura all'Inps a far data dal 1° settembre 1998;

a tutt'oggi detto provvedimento non risulta essere stato posto in essere;

viceversa, la lentezza delle operazioni di rilevamento dei dati oggetto del trasferimento di cui sopra ha di fatto provocato già molti casi di inaccettabile ritardo nel pagamento delle pensioni ed un totale smarrimento confusionale nella gran parte degli interessati, che, non opportunamente informati, allo stato non sanno più chiedere conto dei ritardi alla prefettura o dell'Inps —:

se non ritengano opportuno far accertare le responsabilità di queste inammissibili inadempienze burocratiche e disporre inoltre che l'attuazione dei provvedimenti di cui al decreto legislativo citato in premessa avvenga al più presto e senza soluzione di continuità nella erogazione delle pensioni agli interessati, la cui maggioranza fa affidamento esclusivamente su questo tipo di reddito. (4-21753)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione presentata si comunica che il primo comma dell'articolo 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha disposto il trasferimento della funzione erogatoria in materia di invalidità civile dal Ministero dell'interno all'I.N.P.S. a decorrere dal 120° giorno dalla data di entrata in vigore (3 settembre 1998).*

Le funzioni di concessione continuano a rimanere di competenza del Ministero dell'interno e per esso delle Prefetture, fino a quando non sarà operativo il trasferimento di tali funzioni alle Regioni in virtù del comma 2 del citato articolo 130.

La disposta separazione delle competenze, ha impegnato i due Enti interessati — Ministero dell'Interno ed INPS — a porre in essere, nei tempi ristretti stabiliti dalla legge, tutti gli adempimenti connessi con la pratica attuazione della nuova disciplina con l'intento di non creare soluzione di continuità nell'erogazione delle prestazioni in questione.

L'INPS ha provveduto quindi ad aggiornare i propri archivi, acquisendo i dati relativi a tutte le prestazioni vigenti alla data del 3 settembre 1998, ponendole in pagamento a decorrere dalla mensilità di novembre 1998. Inoltre, è stato effettuato

l'abbinamento delle predette prestazioni con le altre pensioni erogate dall'INPS allo stesso soggetto, si è data attuazione al pagamento mensile delle stesse, è stata inviata agli interessati un'apposita comunicazione contenente le informazioni circa le nuova modalità di pagamento ed è stato attivato un numero verde a carattere nazionale allo scopo di fornire agli stessi ogni ulteriore informazione e chiarimento.

Di conseguenza, attualmente, vengono regolarmente corrisposte le prestazioni a favore di coloro che ne erano già titolari prima dell'emanazione della nuova legge.

I ritardi lamentati, secondo quanto comunicato dall'INPS, si riferiscono sia alle numerose pratiche per le quali le Prefetture, tuttora competenti per la funzione concessoria, non hanno ancora completato l'iter amministrativo, ovvero a pagamenti di prestazioni in favore degli eredi o alla corresponsione di interessi su ritardati pagamenti, che l'INPS è in grado di soddisfare solo nel momento in cui le Prefetture stesse procedono all'acquisizione dei dati necessari per la liquidazione.

L'Istituto ha fatto presente, inoltre, che sono state predisposte e messe a disposizione delle Prefetture fin dal mese di dicembre 1998, le apposite procedure informatiche per consentire la liquidazione sia delle prestazioni « correnti », sia dei ratei arretrati in favore degli stessi beneficiari o degli eredi, in caso di decesso del titolare prima della corresponsione di quanto dovuto.

Si comunica, infine, che a marzo c.a. risultavano liquidate e poste in pagamento circa 30.000 nuove liquidazioni; circa 24.000 erano in corso di liquidazione unitamente a circa 24.000 pratiche riguardanti il pagamento di ratei pregressi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

FIORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

con decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il Ministero delle finanze ha tra

l'altro dettato norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

con l'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, detto ministero ha precisato al riguardo decorrenze e garanzie, ed in particolare quanto segue:

1) il regime dei versamenti unitari entra in funzione per tutti i contribuenti a partire dal mese di maggio 1998. Sono ammessi alla compensazione:

a) dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita Iva;

b) dall'anno 1999 le società di persone ed equiparate ai fini fiscali, nonché i soggetti non titolari di partita Iva;

c) dall'anno 2000 i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (termine anticipato all'anno 1999 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 gennaio 1999);

2) il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati, è fissato, fino all'anno 2000, in lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta;

3) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere modificati i termini di cui al comma 1), lettere a), b) e c), tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio;

4) i contribuenti titolari di partita Iva non ammessi alla compensazione o, seppure ammessi, per la parte che non trova capienza nella compensazione, pur nel rispetto del limite di cui al comma 2), possono ricorrere alla procedura di rimborso prevista dal titolo II del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. La garanzia è prestata ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

con comunicato stampa dell'11 febbraio 1999 il ministero delle finanze ha precisato che:

a) il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale per il 1998, può già essere utilizzato in compensazione, a partire dai versamenti da effettuare entro il 16 febbraio 1999, anche dai soggetti che da quest'anno sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata;

b) esiste la possibilità di « compensazione totale », cioè con tutti gli importi a debito che devono essere versati con il modello F24, superando così le limitazioni contenute nell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;

in sostanza tutti gli importi da esporre sono:

a) quelli riportati nella colonna « importi a debito versati » del modello F24 che possono essere compensati con gli eventuali crediti risultanti dalle dichiarazioni o dalle denunce periodiche o con altri crediti spettanti al contribuente per nuove assunzioni, per investimenti, per restituzione eurotassa o altro;

b) somme versate entro il 16 marzo 1999 a titolo di concessioni governative;

in conclusione la « compensazione », come sopra specificata, costituisce una soluzione funzionale e generalmente gradita, anche se non è praticabile per tutti. Infatti quelle imprese il cui credito eccede i 500 milioni non hanno la possibilità di utilizzare la compensazione totale, ed inoltre sono state complicate le procedure che prevedono i rimborsi diretti e per contanti, in quanto al riguardo sono state delegate le esattorie di zona della tesoreria centrale, cosa che ovviamente provoca tempi e modalità di riscossione più lunghi e complicati di quelli attualmente previsti;

la prassi di non consentire l'immediata compensazione per i crediti che eccedono i 500 milioni e quella di modificare le modalità dei rimborsi per contanti, penalizzano pesantemente in particolare le piccole e medie imprese, che sono quelle

alle quali per converso dovrebbero essere aperte linee preferenziali di accesso al recupero più rapido dei crediti —:

se il Governo non ritenga di far estendere a un miliardo il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati in sede di dichiarazione dei redditi e dell'Iva e di far apportare sostanziali modifiche semplificative alle attuali procedure burocratiche dei rimborsi per contanti alle imprese che per esigenze gestionali e produttive scelgono tale opzione. (4-23619)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, nell'evidenziare i benefici che i contribuenti conseguono dall'applicazione dell'istituto della compensazione prevista dal Decreto Legislativo n. 241 del 1997, rileva, tuttavia, come il limite dei 500 milioni di lire costringa le aziende a chiedere il rimborso dell'importo eccedente e risulti di fatto penalizzante, attesa la complessità delle attuali procedure di rimborso.

In proposito, si osserva preliminarmente che il predetto limite di 500 milioni di lire per le compensazioni trova fondamento nella inderogabile necessità di assicurare una certa gradualità nell'erogazione dei rimborsi, consentendo il controllo sui flussi di cassa.

Tuttavia, poiché tale limite (ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) opererà fino all'anno 2000, è probabile che il tetto massimo di importo compensabile venga innalzato, se non addirittura abolito, a decorrere dall'anno 2001.

In ordine alla richiesta di semplificare le attuali procedure dei rimborsi direttamente erogati dai concessionari, il Dipartimento delle Entrate ha rilevato che i problemi evidenziati nella interrogazione hanno avuto breve durata e sono derivati dall'adozione di modifiche legislative volte a completare il disegno di razionalizzazione del sistema di riscossione dei tributi, già avviato con il Decreto Legislativo n. 241 del 1997.

Infatti, l'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, ha anticipato al 31 dicembre 1998 la

fine del periodo transitorio di gestione dei versamenti unitari con compensazione, durante il quale i concessionari del Servizio di riscossione rivestivano il ruolo di tramite necessario nell'afflusso delle somme relative ai versamenti IRPEF, IRPEG e IVA effettuati dai titolari di conto fiscale. Di conseguenza, da quella data è venuta meno la possibilità per gli stessi concessionari di erogare i rimborsi utilizzando i fondi della riscossione e di avere notizie dei versamenti effettuati e degli importi compensati dai contribuenti, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Tuttavia, con l'articolo 18, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e con il successivo decreto direttoriale 1° febbraio 1999, sono state individuate nuove modalità per attribuire ai concessionari le somme da loro richieste per l'effettuazione dei rimborsi e, al tempo stesso, è stata disegnata una procedura su base telematica che permette di far conoscere immediatamente ai concessionari la situazione dei versamenti e delle compensazioni effettuate dai contribuenti che hanno presentato richiesta di rimborso.

Tale procedura, nonostante le difficoltà insorte nella prima fase di gestione, è ormai pienamente operativa e consente ai concessionari, una volta effettuati i necessari controlli di provvedere alle liquidazioni delle richieste di rimborso pervenute, nel termine di legge di 40 giorni.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

FONTAN. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il 14 maggio 1998 la Lega Nord Sudtirolo ha organizzato una conferenza stampa sugli ultimi referendum promossi dalla Lega Nord per l'indipendenza della Padania, conferenza alla quale è stata invitata tutta la stampa locale;

alla suddetta conferenza hanno partecipato tutti i mass media locali di lingua tedesca e italiana, ad eccezione della « Rai

Sender Bozen di lingua tedesca » la quale risulta avere una struttura più efficace e superiore a tutti i mass media privati messi insieme nella provincia di Bolzano;

quest'anno la « Rai Sender Bozen », la quale percepisce diversi miliardi di lire quale contributo annuo, è risultata assente — ingiustificata — a tutti gli appuntamenti organizzati dalla Lega Nord per l'indipendenza della Padania;

la « Rai Sender Bozen » non trasmette più le notizie di altri partiti tranne quelle riguardanti il movimento SVP —:

se non intenda verificare l'efficienza e l'economicità della gestione della concessionaria in relazione al servizio della « Rai Sender Bozen » a fronte della inefficienza denunciata in premessa, con particolare riferimento alla somma annualmente spesa dalla Rai per i giornalisti della « Sender Bozen », al costo del mantenimento della « Rai Sender Bozen » di lingua tedesca » e di « lingua ladina » e infine al costo sia della televisione che della radio « Rai Sender Bozen ». (4-17973)

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale.

Tali problemi rientrano, infatti, nelle competenze del consiglio di amministrazione della società e ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante si è provveduto ad interessare la predetta concessionaria la quale ha precisato che la convenzione « aggiuntiva », stipulata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della citata legge 103/1975, le attribuisce l'obbligo di produrre e trasmettere programmi radiofonici in lingua tedesca per

4716 ore, programmi televisivi in lingua tedesca per 550 ore, programmi radiofonici in lingua ladina per 352 ore e programmi televisivi in lingua ladina per 35 ore. Sulle trasmissioni effettuate, la RAI fornisce trimestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione corredata dell'elenco dei programmi irradiati. Gli obblighi previsti sono sempre stati soddisfatti senza incorrere in rilievi da parte degli organi preposti al controllo.

La concessionaria, con l'occasione, ha fatto presente che, secondo i risultati di un'indagine condotta quest'anno dall'ASTAT (Istituto di statistica della Provincia di Bolzano), gli utenti hanno premiato i programmi di lingua tedesca della RAI per la completezza e l'imparzialità dei servizi con indici di ascolto molto alti.

La RAI ha riferito di percepire, a fronte di queste attività, un « rimborso » il cui valore accertato per il 1997 è stato di 28.279 milioni di lire, precisando al riguardo che in tale anno il costo industriale delle trasmissioni radio e televisive in lingua tedesca è stato di 24.013 milioni di lire, mentre quello per le trasmissioni in lingua ladina è stato di 2.187 milioni di lire. Tali costi comprendono il costo del personale, le spese di acquisizione di beni e servizi all'esterno, gli ammortamenti degli impianti di produzione e trasmissione e le quote delle spese generali di azienda.

Per quanto riguarda la conferenza stampa tenuta dalla Lega Nord il 14 maggio 1998 a Bolzano sui referendum da essa promossi, la società concessionaria ha dichiarato che Sender Bozen era presente ed ha trasmesso un'ampia notizia nei giornali radio delle ore 12 e delle ore 13.

Il Telegiornale (Tagesschau), inoltre, per la sua stessa brevità (17 minuti) non prevede normalmente servizi su conferenze stampa dovendo trasmettere, oltre alle notizie locali, anche servizi nazionali e internazionali: maggior spazio è possibile avere negli undici notiziari radiofonici che vanno in onda dalle 7,15 alle 19,30.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

GAGLIARDI. — Ai Ministri delle comunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

notizie di stampa e fonti sindacali hanno ripetutamente sostenuto nei giorni scorsi che la Teli, la società di impiantistica telefonica con sede a Roma, starebbe per licenziare i 60 dipendenti della sede genovese;

Genova privata di larga parte delle grandi industrie dell'Iri e di altre numerose piccole e medie imprese, non è più in grado di sopportare ulteriori perdite di posti di lavoro essendo, peraltro, tra le grandi città del nord Italia quella con il più alto tasso di disoccupazione;

preoccupa non poco il fatto che alle prime reazioni negative da parte delle organizzazioni sindacali i dirigenti della Teli avrebbero risposto che « la città di Genova non è più affidabile » —:

se la notizia risponde a verità;

se non intenda, in attesa dei piani di investimento dei nuovi gestori telefonici e, quindi, prima del grande processo di trasformazione in cui è coinvolto il settore della telefonia italiana, far soprassedere la Teli da ogni decisione, sia per garantire la continuità di lavoro agli attuali 60 dipendenti sia per non disperdere o addirittura azzerare preziosi ed anche qualificati posti di lavoro e, quindi, la possibilità di futura occupazione per i giovani genovesi già duramente colpiti dalla crisi che la città sta pesantemente subendo. (4-19609)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con riferimento all'interrogazione presentata, dagli accertamenti effettuati dalla Direzione Provinciale del lavoro di La Spezia è emerso quanto segue.

La Teli s.p.a. non opera più in Genova in quanto in data 28.10.1998 ha proceduto al licenziamento di 59 unità per chiusura del Centro operativo.

L'Organico attuale della società si compone di 255 unità, di cui 26 in CIGS.

Il 31.3.1999 la Teli ha iniziato una procedura di mobilità per complessivi 36 dipendenti di cui 26 per il centro operativo di La Spezia e 10 per quello di Savona, a seguito di ulteriori riduzioni di commesse di lavoro da parte della committente Telecom Italia s.p.a. e più precisamente da un importo di £. 21.300.000.000 per l'anno 1998 a soli £. 9.000.000.000 per il 1° semestre dell'anno 1999, a fronte di £. 27.700.000.000 per l'anno 1997.

Tutto ciò è dovuto alla crisi della telefonia tradizionale. Telecom Italia S.p.a., infatti, è orientata nei suoi investimenti verso la telefonia cellulare ritenuta più vantaggiosa economicamente; alla telefonia tradizionale residuano lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, peraltro già esistenti; e Teli S.p.a. opera in tale settore.

Si comunica, inoltre, che la società ha fatto investimenti nel settore della telefonia cellulare, in attrezzature, materiali e nuove assunzioni (ingegneri) ma subisce lo stallo dei lavori affidati dalla Ericsson per la realizzazione delle stazioni cellulari Tim-Wind, in quanto causerebbero inquinamento ambientale.

Si prevede, comunque, una ripresa dei lavori entro il corrente mese di giugno.

Da ultimo si rappresenta che attualmente la Teli s.p.a. sta procedendo all'estinzione del debito nei confronti dell'INAIL e dell'INPS.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

GALDELLI, GIACCO e DUCA. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

la situazione delle Cartiere Miliani Fabriano si sta aggravando di giorno in giorno;

la direzione aziendale ha, fra l'altro, deciso unilateralmente di chiudere lo stabilimento di Castelraimondo e ha posto in cassa integrazione generale i lavoratori;

il Poligrafico dello Stato ha ordinato alle Cartiere Miliani Fabriano la fornitura di cinque commesse per oltre quattro miliardi di carta patinata fluorescente per francobolli;

la direzione delle Cartiere Miliani Fabriano si sta rifiutando di evadere le ordinazioni su menzionate (trattasi di commesse da tutti giudicate convenienti) creando così un danno evidente anche allo stesso Istituto Poligrafico Zecca dello Stato —:

per quali ragioni la direzione delle Cartiere Miliani Fabriano rifiuti di onorare gli impegni assunti con il Poligrafico dello Stato;

se intenda intervenire al fine assicurare la ripresa produttiva e un futuro produttivo certo allo stabilimento di Castelraimondo. (4-23529)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione presentata, concernente la difficile situazione in cui versa la Cartiere Miliani Fabriano S.p.A., con particolare riferimento allo stabilimento di Castel Raimondo.*

In merito alla mancata fornitura all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato da parte della Cartiere Miliani di alcuni quantitativi di carte gommate per francobolli, relativi ad ordinativi del 1997 e dei primi mesi del 1998, si fa presente che la vicenda va collocata nel più ampio contesto degli interventi riorganizzativi in corso di attuazione da parte del citato Istituto e della controllata Cartiere Miliani, la quale ha, peraltro, la necessità di riconvertire lo stabilimento di Castel Raimondo.

Infatti, per le commesse pregresse, connotate da un trend eccessivamente variabile, non sarebbe opportuno né economicamente né tecnicamente il mantenimento in esercizio di uno stabilimento per produzioni esigue.

Peraltro, con l'ausilio di tecnici della Miliani, sono stati effettuati investimenti per l'installazione di impianti presso lo stabilimento di Foggia, già in fase di completamento, i quali consentiranno la produzione della carta in questione nei quantitativi occorrenti.

In merito al rilancio produttivo della Cartiere Miliani S.p.A., giova precisare che la società, nell'esercizio '97 e nel primo semestre '98, ha registrato un perdita complessiva di circa 310 miliardi e di conseguenza un patrimonio netto negativo di circa 197 miliardi, che ha comportato il verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 2447 del codice civile.

A fronte di tale situazione, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in data 26 giugno 1998, si è accollato debiti bancari, già in capo alla Cartiere Miliani, per 226,7 miliardi e, nell'assemblea straordinaria del 4 agosto 1998, ha ripianato le perdite, ricostituendo contestualmente il capitale sociale per 60 miliardi.

L'impegno finanziario del Poligrafico è quindi ammontato complessivamente a circa 260 miliardi.

I citati interventi hanno seguito quello effettuato sulla base del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, che assegnava alla Cartiere Miliani 60 miliardi destinati al sostegno dell'industria cartaria (Cellulosa Calabria S.p.A.), ubicata nel territorio di Crotona.

Le pesanti perdite gestionali della Cartiere Miliani sono riconducibili ad alcune società partecipate, fra le quali la Cellulosa Calabria ed, inoltre, sono causate:

da insufficienze strutturali ed operative riferibili alla frammentazione dell'attività (quattro stabilimenti, numerosi depositi, dispersione della rete di vendita) ed al mix di prodotti (largo consumo e produzioni con caratteristiche di specializzazione);

dalla scelta di investimenti rivelatisi non economici e non funzionali.

Va aggiunto, inoltre, il sovradimensionamento del fattore lavoro; in Italia, infatti, il fatturato medio pro-capite del settore è di circa 550 milioni rispetto ai 350 milioni che si registrano nella Cartiere Miliani.

Su tale precaria situazione incide in modo rilevante l'andamento dello stabilimento di Castel Raimondo, che opera nel segmento della carta autocopiante, settore in crisi in tutto il mondo occidentale; a tale

unità produttiva fa riferimento una perdita pari a quasi la metà del fatturato (ammontante a circa 50 miliardi).

Il piano industriale, presentato alle organizzazioni sindacali il 23 febbraio 1999, individua un percorso di risanamento e di sviluppo della Cartiere Miliani basato sui seguenti principali presupposti:

mantenimento di tutti i siti produttivi;

razionalizzazione della struttura impiantistica e sviluppo di nuove iniziative, soprattutto nello stabilimento di Castel Raimondo;

rilancio dell'attività aziendale su linee di prodotti specializzati, ricercando anche opportunità di joint-venture tecnologiche;

contenimento delle risorse finanziarie assorbite dalle società partecipate, anche attraverso la cessione di quelle che non rivestono, per il settore in cui operano, un interesse strategico per la Cartiere Miliani e che possono trovare al di fuori del gruppo migliori opportunità di sviluppo;

saturazione delle capacità di allestimento dell'azienda attraverso l'introduzione di semilavorati a costi internazionali, al fine di sviluppare la posizione sul mercato nazionale e del Mediterraneo, facendo ricorso anche a collegamenti con altri gruppi, attraverso joint-venture e/o partnership.

L'intero pacchetto dei provvedimenti individuati dal piano consente di ridisegnare le finalità dell'azienda garantendo un'economicità di gestione che le consenta un'efficace collocazione sul mercato nazionale ed internazionale.

Il conseguente riequilibrio degli organici, sulla base dei parametri medi del settore, darebbe luogo, in assenza di specifiche iniziative, ad un organico tecnologico dell'ordine di 550 unità, rispetto alle 970 attuali.

Il piano predisposto, invece, configura azioni ed individua nuove iniziative — con investimenti complessivi sul territorio per circa 200 miliardi nell'arco del triennio — che consentono di riassorbire una parte significativa delle eccedenze, le quali potranno essere ulteriormente ridotte me-

dante terziazioni di attività non correlate a quella principale (ad esempio manutenzioni, logistica, ecc.) e che saranno supportate dalla Cartiere Miliani con contratti pluriennali.

Il ricorso ai tradizionali ammortizzatori sociali interesserà, quindi, nell'arco del triennio, un numero di persone assai contenuto.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha svolto e continuerà a svolgere il proprio ruolo di azionista di riferimento, supportando il piano elaborato dall'azienda, nel rispetto della normativa della Comunità Europea, che ha già in corso la procedura di cui all'articolo 93 del Trattato, anche a tutela degli investimenti finora sostenuti, nonostante le attività della Cartiere Miliani non rientrino tra quelle identificate come principali nel piano di risanamento dell'Istituto Poligrafico.

Si soggiunge, infine, che la creazione di partnership con gruppi finanziari e industriali avverrà attraverso procedure che assicureranno la trasparenza delle scelte, nonché il concreto interesse a mantenere gli impegni di sviluppo e di occupazione nel territorio.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Roberto Pinza.

GAZZILLI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere - premesso che:

Santa Maria Capua Vetere, popolosa cittadina del casertano, è sede di numerosi uffici pubblici e privati tra i quali va annoverato l'unico tribunale della provincia che, per qualità e quantità degli affari civili e penali, è, in ordine di importanza, il sesto d'Italia; non vi è, invece, un ufficio del registro adeguato alle esigenze della utenza la quale, pertanto, è costretta a spostarsi nel capoluogo con grave disagio dei privati e inammissibili disfunzioni nei pubblici servizi -:

se non ritenga di dover avviare al più presto le procedure necessarie per la isti-

tuzione dell'ufficio in parola nella città predetta. (4-21456)

RISPOSTA. — In merito alla richiesta di istituire un ufficio del registro a Santa Maria Capua Vetere, il competente Dipartimento delle Entrate ha rilevato che in tale città è prevista l'attivazione, entro l'anno 2000, di un ufficio delle entrate, che svolgerà, oltre alle competenze in materia di imposte dirette e di IVA, anche quelle in materia di registro.

Pertanto poiché la questione sollevata è destinata a risolversi in un arco di tempo ristretto, il predetto Dipartimento ritiene del tutto incongruo istituire attualmente a Santa Maria Capua Vetere un ufficio del registro, che a breve dovrebbe essere soppresso con l'avvio del nuovo ufficio delle entrate.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

GAZZILLI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere - premesso che:

come risulta dal *Corriere di Caserta* del 26 febbraio 1999, l'andamento del servizio postale nel capoluogo è del tutto insoddisfacente;

in particolare, viene da più parti segnalata l'insufficienza quantitativa delle cassette dislocate nelle strade cittadine che costringe gli utenti a percorrere chilometri per reperire una buca o per recarsi all'ufficio postale più vicino; inoltre, le poche cassette tuttora funzionanti non vengono neppure svuotate regolarmente -:

quali provvedimenti intenda adottare per lenire i disagi dell'utenza e per restituire al servizio in questione livelli accettabili di efficienza e di funzionalità.

(4-22920)

RISPOSTA. — Si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione

aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statuari della società.

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito all'atto parlamentare in esame — ha comunicato che nella città di Caserta si trovano 51 punti di impostazione, equamente distribuiti tra il centro cittadino e la periferia, che riescono a raccogliere senza difficoltà i circa 5300 oggetti spediti quotidianamente.

Inoltre, un accertamento ispettivo, appositamente disposto, ha confermato che le cassette sono tutte funzionanti.

Il servizio di vuotatura, poi, si svolge con regolarità, in base agli orari stabiliti e risultanti dalla documentazione in possesso del Centro Rete Postale di Caserta. A tale riguardo, Poste Italiane s.p.a. ha precisato che nelle zone centrali e/o a maggior flusso di traffico, gli addetti eseguono il prelievo della corrispondenza dalle cassette due volte al giorno.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

GRAMAZIO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

presso il tribunale penale di Roma diviene sempre più evidente lo stato di collasso dei processi pendenti;

anche per i più delicati e rilevanti processi si registrano enormi ritardi, come nel caso del giudizio distinto con il n. 3823/R.G.1997 per fatti avvenuti nell'ottobre-novembre 1991, per il quale la 5° Sezione penale, presieduta dal dottor Vincenzo Vardaro, all'udienza del 27 giugno 1997, soltanto a causa dell'omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio di cinque imputati del reato di abuso d'ufficio e senza tenere in alcun conto la probabile estinzione del reato, che si verificherà inevitabilmente il 30 maggio 1999, ha rinviato il processo in questione all'udienza del 5 giugno 1998, ore 10.30 —:

se non intenda disporre urgentemente, nell'interesse dell'ordine giuridico

così gravemente turbato, una ispezione ministeriale presso il suddetto tribunale, perché episodi di tal genere non abbiano più a verificarsi ed il corso della giustizia penale sia più sollecito nel definire i processi più delicati e rilevanti per la pubblica amministrazione. (4-17814)

RISPOSTA. — In relazione al contenuto dell'interrogazione indicata è stato interessato, per il tramite della competente articolazione ministeriale, il Presidente della Corte di Appello di Roma.

Dall'esame della documentazione fatta pervenire emerge che il procedimento n. 3823 del 1997 a carico di persone imputate del reato di cui all'articolo 323, 1° e 2° comma c.p. era stato assegnato al II Collegio della Quinta Sezione Penale del Tribunale di Roma per l'udienza del 27 giugno 1997.

In precedenza, il G.U.P. di Roma aveva prosciolto gli imputati e, a seguito d'impugnazione e del P.M. e del P.G., la Corte di Appello di Roma, sez. IV, aveva annullato la predetta decisione e disposto il rinvio a giudizio.

All'udienza del 27 giugno 1997 il Tribunale, rilevato che era stata omessa la notifica del decreto che dispone il giudizio alla parte offesa Università degli Studi « La Sapienza » di Roma in persona del suo Rettore pro tempore, ha disposto la notifica ed ha rinviato il procedimento all'udienza del 5 giugno 1998.

Circa le doglianze espresse in merito a tale decisione è stato osservato che l'omessa notificazione del decreto che dispone il giudizio comporta la nullità del processo ai sensi del combinato disposto degli articoli 178, lettera c), e 180 c.p.p. per cui s'impone la rinnovazione, anche d'ufficio, della notificazione.

Quanto alla lunghezza del rinvio, quasi un anno, essa è dovuta alle cause che hanno afflitto e che affliggono la composizione del detto Collegio, costantemente rappresentate al Presidente della Corte di Appello e che hanno determinato un arretrato notevole.

È stato precisato, infine, che nella formulazione originaria dell'articolo 323 c.p. la

prescrizione era decennale mentre nell'attuale formulazione la prescrizione è quinquennale e la modifica legislativa, approvata con legge n. 234 del 16 luglio 1997, è avvenuta successivamente al primo rinvio.

Non sembrano, quindi, sussistere elementi suscettibili di assumere rilevanza sul piano disciplinare a carico del Presidente del collegio assegnatario del procedimento.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

GUERRA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere - premesso che:

l'Associazione italiana alberghi per la gioventù (Aig), con sede in Roma, via Cavour 44, è ente morale a carattere culturale senza fini di lucro, che gode, come tale, del patrocinio della Presidenza del Consiglio e del Dipartimento del turismo; essa è amministrata da un comitato nazionale e da una giunta nazionale dei quali fanno parte un rappresentante del ministero della pubblica istruzione ed un rappresentante della Presidenza del Consiglio (disciolto dicastero del turismo);

uno studio dal titolo « Spunti di patologia organizzativa Aig » denunciava, sin dal giugno 1991, l'esistenza di una serie di situazioni anomale:

a) norme statutarie che consentono di alterare i risultati elettorali, stravolgendoli;

b) immedesimazione e cumulo delle cariche nazionali, regionali e zonali;

c) iniqua remunerazione delle cariche « cumulate »; sin dal 1990 l'indennità di missione è di lire 800.000 per il primo giorno, aggiuntive ad indennità fisse, cumulate;

d) affidamento dei problemi giovanili alla sola competenza di ultrasessantenni;

e) esclusione dalle cariche delle rappresentanze di enti locali, compresi i comuni proprietari di ostelli;

f) affidamento della *leadership* burocratica a capo non burocratico;

g) sfruttamento della produttività del volontariato periferico a scapito delle esigenze e delle attrezzature della periferia;

h) esasperazione del centralismo ed esautorazione di comitati regionali anche mediante contrapposizione ad essi di comitati zonali a rapporto diretto -:

se tali indicazioni di anomalie corrispondano alla realtà;

quale ruolo abbiano svolto e sulla base di quali indirizzi e direttive abbiano partecipato in questi anni all'attività dell'Aig i due rappresentanti del Governo;

se risultino a conoscenza dei ministeri interessati denunce di irregolarità nel procedimento elettorale per l'elezione delle cariche nazionali 1997-2001 e se, a seguito di esse, sia stata verificata l'esistenza o meno di tali irregolarità;

se e quali informazioni siano pervenute dai rappresentanti ministeriali in ordine alla conduzione degli ostelli per la gioventù e, in particolare, se siano state segnalate irregolarità e/o inopportunità nell'affidamento delle gestioni;

se sia vero che circa un terzo dei comitati regionali è retto da commissari straordinari in carica da anni e di nomina esclusivamente presidenziale;

quali iniziative intenda assumere per far fronte ai problemi esistenti. (4-21071)

RISPOSTA. - *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'interrogazione presentata, nella quale vengono esposti fatti che denoterebbero gravi disfunzioni circa gli aspetti organizzativi e gestionali dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù.*

Al riguardo si osserva che i fatti esposti non investono profili di diretta competenza della mia Amministrazione, trattandosi nella fattispecie di un ente morale di diritto privato e considerato che nei confronti di

detto Ente compete al Dipartimento del Turismo unicamente la nomina di un rappresentante all'interno del Comitato Nazionale AIG.

Si segnala al riguardo che attualmente lo stesso Dipartimento non ha ritenuto di nominare alcun rappresentante in seno al predetto Comitato Nazionale dell'AIG.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

IACOBELLIS. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

con decreto del 24 settembre 1998 del presidente della corte di appello di Bari, la dottoressa Maria Antonietta Chirone, pretore del lavoro presso la pretura di Trani, a partire dal 1° ottobre 1998 è stata applicata, per la durata di sei mesi, a prestare la propria attività presso il tribunale del riesame;

tale trasferimento, che stando a voci vicine all'ufficio emittente assumerà alla scadenza carattere definitivo, ha paralizzato del tutto l'attività giudiziaria dei processi in materia di lavoro, previdenziale ed assistenziale instaurati dai residenti delle città di Barletta e di Molfetta, stante l'anomalo e penalizzante criterio, solo per le parti provenienti da queste due città, assunto dalla sezione lavoro della pretura circondariale di Trani che ha finora provveduto ad assegnare ai magistrati i ricorsi giudiziari sulla base della mera residenza dei ricorrenti;

la predetta sezione del lavoro, infatti, nonostante abbia un enorme carico giudiziario in continuo aumento, specie in materia previdenziale ed assistenziale, si è avvalsa finora dell'operato di solo tre magistrati (Di Trani, Brudaglio e Chirone) i quali, in virtù di questo abnorme criterio, sono stati incaricati di tutti i procedimenti giudiziari ex articolo 409 del codice di procedura civile provenienti, quanto al dottor Di Trani, da Minervino Murge, Spinazzola, Canosa, Ruvo, Terlizzi e Trani,

quanto al dottor Brudaglio, da Bisceglie, Andria e Corato e, quanto alla dottoressa Chirone, da Barletta e Molfetta;

peraltro, il provvedimento assunto dalla corte di appello di Bari è illegittimo in quanto relativo a magistrato incaricato ad un servizio speciale, quale quello disciplinato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ed in quanto tale non trasferibile ad altro e diverso incarico, salvo particolarissime e gravi esigenze di ufficio, che nella specie non sussistono;

la totale paralisi creatasi con tale provvedimento danneggia gli invalidi civili e del lavoro e tutti coloro che reclamano i loro impellenti diritti previdenziali ed assistenziali, per i quali il legislatore ha previsto un percorso preferenziale e sollecito —:

quali iniziative intenda promuovere perché da parte della corte di appello di Bari si provveda all'immediata revoca del predetto provvedimento, o quanto meno all'immediata sostituzione della dottoressa Chirone, provvedendo alla nomina di altro magistrato in sua vece. (4-20080)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata, si rappresenta che i provvedimenti di applicazione in questione sono rimessi alla valutazione del Presidente della Corte di Appello e del Consiglio Giudiziario competente sulla base della normativa di legge e delle circolari in materia emanate dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Avverso il provvedimento l'interessato può fare reclamo al Consiglio Superiore della Magistratura.

Nessuno spazio ulteriore è lasciato ad interventi ministeriali all'infuori di proposte di applicazione extradistrettuale.

Si comunica peraltro che l'applicazione endodistrettuale della dott.ssa Chirone al Tribunale di Bari è cessata in data 25 marzo 1999.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

LA MALFA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

in relazione alla rimozione del professor Luigi Lombardi Vallauri, docente di filosofia del diritto all'Università cattolica Sacro Cuore di Milano;

se risultino le esatte circostanze e gli aspetti giuridici di tale rimozione;

a quanto ammontino i finanziamenti pubblici che, a qualsiasi titolo, lo Stato, le regioni ed altre pubbliche istituzioni assegnano alla Università cattolica del Sacro Cuore;

quali conseguenze il Governo tragga da questa vicenda sia per quanto riguarda il finanziamento da parte dello Stato dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica, sia più in generale sul problema del finanziamento pubblico della scuola privata. (4-24775)

RISPOSTA. — *L'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in relazione al mancato rinnovo dell'affidamento di un incarico di insegnamento, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, al professore Luigi Lombardi Vallauri; chiede altresì di conoscere l'ammontare dei finanziamenti pubblici alla predetta Università.*

In merito alla prima richiesta, il Rettore dell'Ateneo, interpellato dal Ministero al fine di acquisire elementi, ha fornito le seguenti informazioni.

Al prof. Vallauri non è stato rinnovato l'affidamento dell'insegnamento in Filosofia del diritto in quanto nei confronti dello stesso è venuto a mancare il « gradimento » necessario per l'esercizio della docenza nell'Ateneo in questione.

Il requisito del « gradimento » è previsto dall'articolo 10 dell'accordo recante modificazioni al concordato Lateranense del 1929 e dalle clausole contenute nel protocollo addizionale dell'accordo stesso, ratificato con legge 25.3.85, n. 121.

L'Università Cattolica si pone pertanto in un contesto giuridico particolare tra gli Atenei italiani; d'altra parte, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 95/1972, ebbe ad esprimersi nel senso di riconoscere efficacia

alla clausola del « gradimento » nei confronti dei docenti dell'Ateneo, pur in rapporto ai principi costituzionali sulla libertà di ricerca e di insegnamento.

Il Rettore fa osservare, inoltre, che il prof. Vallauri è ordinario presso l'Università di Firenze e che, pertanto, nei suoi confronti non si può parlare di « rimozione » ma di mancato rinnovo dell'affidamento di un incarico.

Quanto all'ammontare dei finanziamenti alle Università non statali legalmente riconosciute, il Ministero fissa con decreto ogni anno i criteri oggettivi da adottare per la ripartizione dei fondi previsti da apposito stanziamento di bilancio, ai sensi del disposto di cui all'articolo 3, punto 3, della legge 29.7.91, n. 243.

Sulla base di tali criteri, tramite l'invio di specifici prospetti, vengono richiesti alle Università i dati aggiornati in relazione anche a quanto indicato al comma 1, articolo 3, della suddetta L. n. 243/91.

Ciò premesso, preciso che per l'anno '98, con decreto ministeriale 8 luglio 1998, n. 516, il Ministero ha provveduto a determinare i criteri di ripartizione dello stanziamento complessivo (pari a £. 150.000.000.000), secondo i sottoindicati rapporti percentuali.

Contributo fisso di un miliardo a ciascuna istituzione;

35 per cento in relazione agli studenti iscritti;

20 per cento in relazione agli interventi a favore degli studenti;

35 per cento in relazione al costo del personale docente e non docente di ruolo;

5 per cento in relazione al costo del personale non di ruolo;

5 per cento in relazione alle strutture immobiliari, con peso specifico doppio per le superfici destinate a laboratori e biblioteche.

A seguito della ripartizione dell'intero stanziamento, disposta in conformità ai criteri del suddetto decreto e sulla base dei dati informativi trasmessi dalle Università, al-

l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata assegnata la somma di £. 63.969.437.000.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni

MALAVENDA. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere - premesso che:

in data 23 gennaio 1998 Fiat Auto spa di Pomigliano ha inviato il proprio dipendente signor Gennaro Sapiro, al servizio di medicina del lavoro per giudizio di idoneità alla mansione svolta, con allegato profilo lavorativo;

il profilo lavorativo trasmesso dalla direzione aziendale all'istituto risulterebbe sommario, parziale, e scarsamente esplicativo alle reali mansioni svolte dal signor Sapiro nel reparto « plastica » come addetto alla linea di lavorazione dei serbatoi carburante;

ciononostante il servizio di medicina preventiva ha rilasciato un giudizio di idoneità senza avere una precisa cognizione del lavoro svolto dal signor Sapiro;

sembra che alla postazione 85 dei serbatoi carburante dei modelli « 145 » e « 146 » il Sapiro, che vi è adibito, di solito, per l'intero turno di lavoro e perlomeno un giorno la settimana, è costretto a prelevare i serbatoi carburante da appositi cassoni ubicati a circa 10 metri e trascinarli a mano alla postazione lavorativa;

alla postazione dell'operazione 90, ove l'addetto è adibito di solito per l'intero turno di lavoro, deve prelevare manualmente il serbatoio, disposto a terra in maniera verticale, ed elevarlo a circa 70 cm., « estenderlo », ed infilarlo all'interno della macchina automatica per caricarlo successivamente sempre a « braccia » sull'apposito attrezzo; inoltre, nella contigua postazione di saldatura automatica delle basette e dei distanziali, l'addetto è costretto ad « affacciarsi » all'interno della

macchina automatica ed a sottoporsi a piegamenti del busto di circa 90 gradi per predisporre le basette, e di circa 80 gradi per distanziarli;

alla postazione delle operazioni 100/105 l'addetto (adibito di solito mediamente 2 ore circa) preleva manualmente i serbatoi da apposito cassone, li innalza a circa 70 cm. e li deposita su un nastro trasportatore ove monta la valvola di « sfiato », successivamente deve prelevare « a braccia » il serbatoio e sempre a braccia « riposizionarlo » per poterlo poi inserire verticalmente all'interno della macchina automatica per il lavaggio interno ad aria compressa;

così continuando in quasi tutte le postazioni la movimentazione dei serbatoi carburante è svolta manualmente e la loro forma non consente « prese » razionali, il loro trasferimento sugli attrezzi e/o all'interno delle macchine di lavoro è svolta mediante il loro innalzamento a circa 70/80 cm. da terra per poi posizionarli flettendo le braccia con un « effetto leva » a rovescio che aumenta il carico sottoponendo l'addetto a continui e faticosi sforzi delle braccia e del tronco con una movimentazione giornaliera di circa 300 « carichi » a detta della stessa azienda;

il signor Gennaro Sapiro è affetto da precise e documentate patologie che chiaramente sconsigliano postazioni di lavoro che lo sottopongono a sforzi continuativi e protratti riguardanti l'intera colonna vertebrale, come è ben noto sia al medico competente che al servizio di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

il signor Gennaro Sapiro e lo Slai Cobas hanno presentato un esposto alle autorità competenti a riguardo dei fatti sopra richiamati -:

come il Ministro interrogato intenda intervenire perché siano chiarite la dinamica e le responsabilità nei fatti succitati;

se lo stesso Ministro ritenga necessario aumentare e migliorare gli strumenti di tutela e garanzia della salute dei lavoratori e l'operatività in tal senso degli organi

dell'Amministrazione dello Stato preposti ai controlli. (4-15624)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione presentata, le indagini esperite dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli hanno evidenziato quanto segue.*

Il Sig. Gennaro SAPIO, nato ad Acerra il 5.1.1951, è stato assunto dalla Soc. INCA ALFA ROMEO in data 20.10.1972 ed assegnato, fino al gennaio 1994, all'officina lastratura dello stabilimento di Pomigliano d'Arco.

Il suddetto dipendente, dopo essere stato adibito al lavoro presso altri reparti dello stesso stabilimento, opera dal gennaio 1995 presso l'unità tecnologica del reparto plastica (UTE).

A seguito di esposti sindacali che denunciavano l'incompatibilità delle condizioni di salute del Sig. Sapiro con le operazioni svolte, il competente organo di vigilanza, la ASL NA4 di Acerra, è intervenuta in data 13 marzo 1998 presso il reparto UTE dello stabilimento di Pomigliano d'Arco della Soc. FIAT AUTO s.p.a. (ex INCA Alfa Romeo).

A seguito di tale intervento, i funzionari ASL hanno rilasciato le prescrizioni e le disposizioni relative alla organizzazione del lavoro, alla valutazione del rischio e controlli sanitari riguardanti il reparto suindicato ed il personale addetto.

L'esito degli accertamenti è stato comunicato alla Autorità giudiziaria con rapporto n. 520 del 13.3.98.

Stante ai tempi compatibili con la procedura modificatoria del sistema sanzionatorio di cui agli articoli 20 e 21 del D. Lgs. 758/94, in data 18.6.98 l'Azienda FIAT AUTO è stata ammessa alla conciliazione amministrativa.

L'Azienda ha effettuato il pagamento delle sanzioni amministrative ridotte secondo legge, cioè a completamento dell'iter amministrativo previsto dalla succitata normativa.

Si fa presente, poi, che questo Ministero per rendere più incisiva l'attività di vigilanza sull'osservanza delle norme di tutela del lavoro, ha adottato diverse iniziative quali:

specifici corsi di qualificazione per il personale di VI e VII livello, già in servizio presso gli U.L.P.M.O., da utilizzare in compiti ispettivi;

definizione di n. 13 corsi di riqualificazione per n. 291 dipendenti;

assunzione, nel mese di settembre 1998, dei vincitori del concorso a 235 posti di funzionario amministrativo - VIII q.f.;

assunzione di n. 21 funzionari della mobilità dei segretari Comunali.

Peraltro, l'Amministrazione, per fronteggiare la situazione di emergenza derivante dai nuovi compiti che l'evoluzione della legislazione sociale ha assegnato nell'ambito delle assunzioni programmate ai sensi dell'articolo 39 della legge 449/97, ha chiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica l'autorizzazione:

ad assumere gli idonei del concorso a 235 posti di funzionario amministrativo VIII q.f.;

ad assumere 200 unità di idonei dei concorsi presso altre Amministrazioni;

alla mobilità.

Inoltre, si stanno completando le assegnazioni relative al concorso a 190 posti di funzionario, ispettore del lavoro - VIII q.f.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

MALENTACCHI, GIORDANO, VENDOLA e EDO ROSSI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — permesso che:*

il 23 novembre 1998 alcuni esuli politici cileni residenti in Italia hanno presentato alla procura della Repubblica di Prato un esposto e una denuncia nei confronti di Augusto Pinochet, nei quali si ipotizzano fra gli altri i delitti di genocidio, strage, omicidio plurimo, sequestro di persona, occultamento di cadavere, in relazione alla scomparsa di sette cittadini italiani — scomparsa accertata dalla Commis-

sione di indagine nominata dal Presidente della Repubblica del Cile nel 1990 - e ad altri delitti commessi durante il regime militare instaurato con il colpo di Stato dell'11 settembre 1973;

ai sensi dell'articolo 10 del codice penale, sono perseguibili dall'autorità giudiziaria italiana i delitti commessi all'estero in danno di cittadini italiani, qualora vi sia richiesta del Ministro di grazia e giustizia;

il Ministro di grazia e giustizia, nel corso delle dichiarazioni pubbliche, ha ripetutamente manifestato la propria volontà di far sì che i crimini commessi in Cile durante il regime militare nei confronti di cittadini italiani siano perseguiti dall'autorità giudiziaria italiana;

malgrado tali dichiarazioni, il Ministro, pur informato dell'esposto e della denuncia presentati dagli esuli cileni, non ha richiesto alla procura della Repubblica di Prato di procedere nei confronti di Pinochet -:

per quali motivi non abbia richiesto alla procura della Repubblica di Prato, ai sensi dell'articolo 10 del codice penale, di procedere nei confronti di Pinochet, in relazione all'esposto e alla denuncia di cui in premessa, e se egli intenda o meno formulare tale richiesta. (4-21306)

RISPOSTA. - *Con riferimento all'interrogazione indicata si comunica quanto segue.*

Da parte delle Procure della Repubblica presso i Tribunali di La Spezia, Milano e Prato sono state segnalate al Ministro di Grazia e Giustizia denunce presentate da cittadini cileni nei confronti del generale Augusto Pinochet per gravi reati a lui ascrivibile (omicidio, strage ed altro).

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha segnalato, a sua volta, che era stato iscritto procedimento penale contro il generale Pinochet per il reato di omicidio ai danni dei cittadini italiani Omar Roberto, Venturelli Leonelli, Giovanni Maino Carrales e Bruno Del Pero

Panizza, a seguito di denunce presentate dai senatori Giovanni Lubrano Di Ricco e Stefano Boco.

Altra denuncia è stata presentata alla procura di Roma il 9 giugno scorso.

Il Ministro di Grazia e Giustizia ha ritenuto che i reati ravvisabili nelle denunce fossero di natura politica, in quanto commessi nei confronti di oppositori politici al regime che vigeva all'epoca in Cile e a causa della militanza politica delle vittime.

Poiché l'articolo 8 del codice penale prevede che per i delitti politici commessi dallo straniero in territorio estero la richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia sia condizione di procedibilità, è stata formulata la richiesta di procedimento per i fatti denunciati.

Per quanto riguarda, in particolare, l'attività delle Procure della Repubblica presso i Tribunali degli uffici menzionati nell'atto di sindacato ispettivo, si comunica che il procedimento instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia è stato inviato in data 8.2.1999 all'analogo ufficio di Prato, dove attualmente risultano pendenti, nella fase delle indagini preliminari, tre procedimenti iscritti a Mod. 21 ed un quarto a Mod. 45.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

MALENTACCHI, MANTOVANI e VENDOLA. - *Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che:*

il 16 dicembre 1998 il Ministro di grazia e giustizia onorevole Diliberto dichiarava sulla stampa il parere favorevole del suo dicastero alle richieste di autorizzare i magistrati spezzini e pratesi di dare corso alle denunce presentate presso i loro uffici da alcuni esuli cileni contro il dittatore Augusto Pinochet;

secondo informazioni riportate dalla stampa (Il Manifesto 13 gennaio 1999, pagina 8 dal titolo « da Diliberto nessuna autorizzazione ») lo stesso procuratore capo di Prato Beniamino Deidda avrebbe affermato che « alla procura non è arrivata nessuna autorizzazione a procedere del

Ministro di grazia e giustizia e senza quel documento noi non possiamo indagare »;

analoga situazione sembra esserci alla procura di La Spezia, anch'essa in attesa dell'annunciata autorizzazione del Ministro -:

le ragioni per le quali non siano ancora pervenute alle procure di La Spezia e di Prato le annunciate autorizzazioni a procedere nei confronti del dittatore cileno Augusto Pinochet;

se non ritenga urgente che il Ministro di grazia e giustizia dia corso a quanto pubblicamente affermato evitando che tale ritardo - oltre ad intralciare l'iter giudiziario - possa essere interpretato come un ripensamento del Governo sulla questione, cosa, quest'ultima, che sarebbe politicamente gravissima. (4-21540)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata si comunica quanto segue.

Da parte delle Procure della Repubblica presso i Tribunali di La Spezia, Milano e Prato sono state segnalate al Ministro di Grazia e Giustizia denunce presentate da cittadini cileni nei confronti del generale Augusto Pinochet per gravi reati a lui ascrivibile (omicidio, strage ed altro).

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha segnalato, a sua volta, che era stato iscritto procedimento penale contro il generale Pinochet per il reato di omicidio ai danni dei cittadini italiani Omar Roberto, Venturelli Leonelli, Giovanni Maino Carrales e Bruno Del Pero Panizza, a seguito di denunce presentate dai senatori Giovanni Lubrano Di Ricco e Stefano Boco.

Altra denuncia è stata presentata alla procura di Roma il 9 giugno scorso.

Il Ministro di Grazia e Giustizia ha ritenuto che i reati ravvisabili nelle denunce fossero di natura politica, in quanto commessi nei confronti di oppositori politici al regime che vigeva all'epoca in Cile e a causa della militanza politica delle vittime.

Poiché l'articolo 8 del codice penale prevede che per i delitti politici commessi dallo straniero in territorio estero la richiesta del

Ministro di Grazia e Giustizia sia condizione di procedibilità, è stata formulata la richiesta di procedimento per i fatti denunciati.

Per quanto riguarda, in particolare, l'attività delle Procure della Repubblica presso i Tribunali degli uffici menzionati nell'atto di sindacato ispettivo, si comunica che il procedimento instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia è stato inviato in data 8.2.1999 all'analogo ufficio di Prato, dove attualmente risultano pendenti, nella fase delle indagini preliminari, tre procedimenti iscritti a Mod. 21 ed un quarto a Mod. 45.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

MARINACCI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere - premesso che:

in data 15 maggio 1997 al termine dell'esame dell'atto Camera n. 3637, divenuto legge n. 128 del 1997, è stato accolto l'ordine del giorno 9/3637/7 che, considerata l'emergenza in cui si trovava la regione Puglia per l'afflusso clandestino di migliaia di albanesi, impegnava il Governo a intraprendere una campagna di informazione in merito alla situazione di normalità per quanto riguarda il comparto turistico pugliese e a prevedere forme di indennizzo a favore degli operatori turistici eventualmente danneggiati dalla distorta rappresentazione della realtà svolta dagli organi d'informazione -:

se e quali iniziative siano state attuate dal Governo in conseguenza di tale ordine del giorno. (4-21025)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione presentata per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nella piena consapevolezza delle difficili condizioni che derivano alla Regione Puglia per l'afflusso ingente dei profughi dei Balcani, e particolarmente oggi in connessione alle operazioni militari in Kosovo, il Governo si è attivato con decisione per ridurre

al minimo le possibili ricadute economiche, in particolare per il turismo pugliese.

A questo scopo, anche per fronteggiare il rischio che a causa di un'informazione sensazionalistica venisse travisata la reale situazione pugliese e adriatica in generale, i mezzi di informazione sono stati adeguatamente sensibilizzati ed invitati a rappresentare con realismo l'effettiva fruibilità turistica dei territori italiani. Questa prima azione ha comunque consentito che i Media televisivi, si siano in genere attenuti ad una informazione corretta, rappresentando la realtà della funzionalità dei servizi di accoglienza e la disponibilità della popolazione pugliese, delle istituzioni locali e del volontariato.

A seguito di quanto deciso dal Consiglio dei Ministri è stato anche istituito alla fine dello scorso anno un apposito « Tavolo Puglia », attivo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al quale partecipano — come è noto — amministrazioni locali e regionali.

Al suo interno si è allestito un gruppo di lavoro sull'immagine, che ha predisposto e sta eseguendo un programma di iniziative, in Italia e all'estero, per sostenere la positiva notorietà della regione, dovuta sia alle attrattive turistiche sia all'eccezionale solidarietà che ha dimostrato e sta dimostrando verso gli immigrati ed i profughi.

Ricordo anche una deliberazione CIPE del 21 aprile con la quale si sono stanziati cento miliardi per interventi d'emergenza nella regione Puglia.

Ritengo dunque che le iniziative adottate possano garantire la rapidità e la completezza dell'azione promozionale da svolgere, considerata anche l'autorevolezza della sede istituita. In ogni caso, ho anche attivato, mediante il Dipartimento del Turismo e l'ENIT, un monitoraggio costante delle effettive situazioni di mercato che si stanno producendo. Alla luce di tale monitoraggio potranno scaturire interventi mirati a sostenere le categorie di imprese e le zone che abbiano maggiormente risentito del protrarsi di una situazione per la cui soluzione tutto il governo si sta attivamente adoperando.

Desidero esprimere comunque la mia piena disponibilità a valutare e a porre in campo ulteriori iniziative specifiche che la Regione stessa e gli Enti locali dovessero ritenere utili.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

MASSIDDA, MARRAS, LUCCHESI, ALEFFI e CUCCU. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. — Per sapere — premesso che:

il sindacato italiano veterinari di medicina pubblica (S.I.Ve.M.P.), rappresenta la totalità dei medici veterinari dipendenti dalle ASL, dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e dal Ministero della sanità, risultando l'unica organizzazione di tutela dei medici veterinari dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

in forza di tale specifica tipologia professionale, in questi anni il S.I.Ve.M.P. avrebbe sottoscritto i contratti collettivi nazionali nell'area medica e veterinaria recepiti con decreto del Presidente della Repubblica 348/83, decreto del Presidente della Repubblica 270/87, decreto del Presidente della Repubblica 384/90, nonché il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per l'area della dirigenza medica e veterinaria stipulato con l'ARAN il 5 dicembre 1996;

tale prerogativa potrebbe decadere per gli effetti applicativi, demandati all'ARAN, delle disposizioni contenute nei decreti legislativi 396/97 e 80/98, che imporrebbero una percentuale di rappresentatività pari al 5 per cento della media tra il dato associativo e quello elettorale nelle rappresentanze sindacali unitarie non più nell'ambito della sola area della dirigenza medica e veterinaria, ma sull'intero comparto della dirigenza sanitaria;

il diritto del S.I.Ve.M.P. di sottoscrivere il CCNL sarebbe avvalorato dalla vo-

lontà espressa dal Parlamento, con il parere della competente Commissione bicamerale, relativamente alle modifiche al decreto legislativo 29/93 in cui si leggerebbe testualmente «l'articolo 1, comma 4, a differenza del decreto legislativo 29/93, non istituisce un'apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, limitandosi a far salva la ripartizione della dirigenza del ruolo sanitario in due livelli disposta dall'articolo 15 del decreto legislativo 502/92. Ora, in ragione delle caratteristiche di specialità che questo settore rappresenta rispetto alla restante dirigenza, pare opportuno mantenere l'area autonoma di contrattazione. La Commissione ritiene inoltre che, in forza di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera d) della legge 59/97, in ciascun comparto dell'area contrattuale autonoma della dirigenza si deve distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali.»;

i medici veterinari dipendenti delle pubbliche amministrazioni avrebbero proclamato uno stato d'agitazione per tutelare i diritti dei loro legittimi rappresentanti sindacali;

il diritto del S.I.Ve.M.P. di sottoscrivere il CCNL della dirigenza medica e veterinaria del SSN non può essere cancellato da una ostinata volontà del Governo a privilegiare, attraverso l'ARAN, i sindacati confederali rispetto a quelli autonomi e di categoria che, come in questo caso, rappresenterebbe la totalità dei medici veterinari dipendenti dalla pubblica amministrazione -:

se quanto esposto corrisponda al vero;

quali provvedimenti urgenti intendano adottare per assicurare al S.I.Ve.M.P. la legittima rappresentatività contrattuale della categoria;

quali iniziative intendano adottare per risolvere in modo sereno un conflitto che potrebbe essere causa di situazioni incresciose e danni incalcolabili. (4-19288)

RISPOSTA. - *Gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti urgenti si intendano adottare per assicurare al Sindacato italiano veterinari di medicina pubblica - S.I.Ve.M.P. - la sottoscrizione del contratto nazionale di lavoro alla dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale.*

Al riguardo si rappresenta che in relazione a quanto previsto dall'articolo 47 del d.lgs. n. 29/93, il S.I.Ve.M.P. è stato ammesso alle trattative per la stipulazione dei CCNL relativi al quadriennio 1994-1997 - parte normativa - e al biennio 1994/1995 - parte economica - su disposizione dei decreti del Ministro per la funzione pubblica dell'1 dicembre 1994.

Dopo l'abrogazione dell'articolo 47 del d.lgs. n. 29/93 per effetto del referendum dell'11.6.95, l'ARAN, con propria deliberazione del 9.2.96, in vista dell'apertura delle trattative per la stipulazione dei CCNL relativi al biennio economico 1996/1997, ha rivisto i criteri di rappresentatività delle Confederazioni ed Organizzazioni sindacali delle specifiche tipologie professionali - prevista dall'articolo 47/b del d.lgs. n. 29/93 - la consistenza associativa rilevata sulla base di percentuali predeterminate con riferimento sia alle deleghe complessive espresse dal relativo personale sia all'adeguata diffusione territoriale delle strutture sindacali dell'area a livello regionale e provinciale.

Conseguentemente il S.I.Ve.M.P. è stato ammesso alle trattative per la stipulazione del CCNL relativo al biennio economico 1996/1997.

Successivamente, la maggiore rappresentatività nel comparto o area di riferimento delle organizzazioni sindacali da ammettere alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi è stata stabilita dalle nuove disposizioni previste dal d.lgs. n. 80/98, entrato in vigore il 24.4.98 - articolo 44.

Il passaggio dalle precedenti regole alle nuove è disciplinato dall'articolo 8 del d.lgs. n. 396/97 - confermato dal citato d.lgs. n. 80/98 - che detta precise disposizioni per l'individuazione delle sigle sindacali aventi

titolo a partecipare alle trattative in sede nazionale ed in sede decentrata - comma 1, lettera b).

I due decreti hanno abrogato l'articolo 46 dell'originario testo del d.lgs. n. 29/93 e con esso la possibilità di fare ricorso, nell'ambito delle aree dirigenziali, al criterio della specifica tipologia, per individuare la rappresentatività sindacale.

Si deve, però, far rilevare che il S.I.Ve.M.P., in base ai dati 1996 ha raggiunto la percentuale di rappresentatività per essere ammesso singolarmente alle trattative per il rinnovo del CCNL del quadriennio 1998/2001 e che nel corso del 1998 ha comunicato la sussistenza della federazione con il SIMET - altro sindacato medico - denominata CIVEMP.

Pertanto tale federazione che, a maggior ragione, ha il requisito del 4% sarà ammessa alle trattative dell'area.

Il problema potrebbe porsi per il biennio di contrattazione, quando con l'entrata in vigore a regime della rappresentatività il 4% delle deleghe non sarà più sufficiente, perché la soglia minima sarà del 5% medio tra dato associativo e voti riportati nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie.

Anche tale regola è prevista dall'articolo 47-bis del d.lgs. n. 29/93, così come modificato dai richiamati decreti legislativi, e non può essere disattesa.

Il Ministro per la funzione pubblica: Angelo Piazza.

MENIA. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che:

in data 21 febbraio 1998, sul quotidiano *Il Giornale*, nella rubrica « La parola ai lettori », compariva una lettera del direttore della casa di reclusione di Porto Azzurro (Livorno) il quale provava a spiegare in maniera semplice, al fine di rendere lo scritto comprensibile anche a quanti non fossero « addetti ai lavori », quali potevano essere i motivi che spiegassero perché il vitto all'interno delle carceri non sempre risulti essere gradito alla po-

polazione detenuta, e tanto affermava anche sulla scorta della sua esperienza professionale; al riguardo si precisa che la predetta lettera veniva anche pubblicata nei giorni successivi su altri quotidiani quali: *La Repubblica*, *Il Corriere della Sera*, eccetera; nonché sui periodici: *L'Espresso*, *Famiglia Cristiana*, eccetera;

si è avuta notizia ufficiosa che il predetto, a causa di ciò, sarebbe stato deferito al consiglio centrale di disciplina, e tanto soltanto per avere manifestato, in maniera assolutamente civile e semplice, come conveniva ad una lettera da fare pubblicare su un giornale di larga diffusione anche popolare, le ragioni di un fatto notorio tra la generalità degli operatori penitenziari, nonché tra i loro dirigenti e tra i massimi responsabili amministrativi e politici -:

se risponda al vero che sia stata avviata azione disciplinare nei riguardi del predetto funzionario, da chi sia stata promossa e quali siano le contestazioni ad esso rivolte;

se vi siano stati altri casi di direttori penitenziari che siano stati deferiti agli organi di disciplina per avere espresso delle opinioni su disservizi dell'amministrazione penitenziaria;

se è questo il dialogo che il Governo dell'Ulivo ricerca tra il ministero di grazia e giustizia e quanti funzionari, effettivamente in prima linea all'interno delle carceri, provino ad offrire il loro contributo esperienziale per migliorare, non a parole, ma effettivamente, lo stato degradato del sistema penitenziario italiano che non riesce nemmeno ad affrontare in termini di efficienza, ove risulti vero che i detenuti rifiutino il cibo dell'amministrazione penitenziaria, uno dei bisogni essenziali della persona umana: la sua alimentazione;

se risponda al vero che nelle carceri italiane non siano presenti, all'interno degli organici e dei profili tecnico-amministrativi, le professionalità di cuoco (sia per le cucine-detenuti che per le mense obbligatorie di servizio), per cui le direzioni delle

carceri «devono arrangiarsi» alla meno peggio, cercando tra la stessa popolazione detenuta quanti sappiano in qualche modo preparare dei pasti per un numero considerevole di persone e per tre volte al giorno, con tutti i rischi e le difficoltà che una tale ricerca di personale comporta, talché risulta inevitabile che i pasti siano preparati con scarsa accortezza e gradevolezza;

quale sia, mediamente, la spesa complessiva della diaria giornaliera prevista per i tre pasti da assicurare quotidianamente ad ogni detenuto;

se risponda al vero che anche per assicurare il periodico taglio di capelli e altri servizi di barberia l'amministrazione penitenziaria debba individuare tra i detenuti eventuali apprendisti professionisti, col rischio di non garantire tale servizio a causa della difficoltà di trovare detenuti che siano in grado di fare tanto e in regola con i requisiti sanitari richiesti per la suddetta attività lavorativa;

se non risulti mortificante e liberticida la circostanza che si avviino procedimenti disciplinari nei riguardi di dipendenti solo perché gli stessi abbiano esercitato il diritto della parola e se tanto non preluda ad una forma di strisciante «militarismo» nei confronti di chi serva le istituzioni in quel particolare e delicato settore che sono le carceri italiane, le quali sempre di più dovrebbero aprirsi alla società civile e con la stessa confrontarsi;

se sia vero che nelle carceri, soprattutto quelle meridionali, e nei grandi istituti penitenziari, gran parte del cibo preparato per i detenuti sia giornalmente rifiutato e se, di fronte a tali cose, vi sia stata una qualche iniziativa concreta da parte del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria al fine di trovare delle soluzioni adeguate, quali ad esempio la predisposizione di disegni di legge finalizzati a costituire dei ruoli tecnici di personale penitenziario con mansioni anche di cuoco;

se tanto non abbia ritenuto di fare anche per le mansioni di barbiere;

se non si ritenga opportuno sospendere prima e annullare subito dopo l'eventuale procedimento disciplinare avviato nei riguardi del predetto funzionario direttore penitenziario, atteso che tale procedimento, ove effettivamente intrapreso, offende fortemente lo spirito democratico e il diritto di opinione che anche ai funzionari dello Stato deve essere garantito lì dove, come nel caso in specie, si traduca addirittura in un suggerimento finalizzato a migliorare lo stato delle cose e la qualità della vita dei detenuti, atteso che la pena deve essere rieducativa, certa, ma anche rispondente alla dignità delle persone, per quanto ristrette e autori, ove trattasi di condannati, di reati anche allarmanti.

(4-20011)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata, si comunica che con atto di incolpazione del 6.4.1998 del competente Ufficio del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è stato promosso procedimento disciplinare nei confronti del Direttore della casa di reclusione di Porto Azzurro, perché ritenuto responsabile dell'infrazione di cui all'articolo 80, lett. e) e lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 3/1957.

Tale procedimento è stato definito con il proscioglimento del funzionario da ogni addebito, in considerazione delle infrazioni contestategli, posto che le dichiarazioni rilasciate alla stampa, così come è emerso nel corso dell'inchiesta, dovevano avere lo scopo, contrario a quello poi raggiunto, di difendere l'Amministrazione da accuse ingiuste e a carattere generale relative alla fornitura e somministrazione del vitto ai detenuti, mosse nel corso di un Convegno sul «Disagio sociale nella Regione Toscana» da esponenti della regione.

Per quanto concerne il problema sollevato dall'interrogante, si rappresenta che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell'articolo 9 della Legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, è tenuto ad assicurare una adeguata alimentazione giornaliera per ogni singolo detenuto e vigilare affinché ciò si verifichi.

È ormai noto che parte dei detenuti ed internati rifiuta il cibo fornito dall'Amministrazione, preferendo nutrirsi con i generi acquistati al sopravvitto e con quelli ricevuti dai familiari. Le cause possono derivare probabilmente oltre che a fattori di ordine culturale ed ambientale che spingono i detenuti a rifiutare un servizio erogato dall'istituzione statale, anche dalla mancanza di professionalità da parte di chi è addetto al confezionamento del vitto (nella maggior parte dei casi trattasi di detenuti lavoranti) e da altre problematiche legate alla stessa distribuzione del cibo che specialmente nei grossi istituti richiede lunghi intervalli fra la cottura e la consegna.

Per ovviare a ciò, l'Amministrazione, laddove le strutture lo hanno consentito e compatibilmente con le risorse finanziarie, ha istituito nei singoli reparti o sezioni degli istituti, cucine autonome per gruppi non elevati di detenuti. Tale soluzione ha consentito di accelerare la distribuzione del vitto.

In alcune strutture si stanno sperimentando nuove forme di preparazione e distribuzione.

Peraltro, in collaborazione con l'Istituto Nazionale della Nutrizione, il competente Ufficio ha intenzione di procedere all'aggiornamento delle tabelle vittuarie, secondo criteri che assicurino corretti livelli nutrizionali.

Circa poi l'utilizzazione dei detenuti per il servizio di barberia e di cucina, si comunica che vengono sempre rispettate le norme riguardanti i requisiti sanitari che devono avere i detenuti lavoranti, per i quali sono istituiti appositi libretti sanitari.

Peraltro in linea generale il predetto Dipartimento ha osservato che l'utilizzazione di detenuti con mansioni lavorative di cuoco o di barbiere non rappresenta una scelta necessitata dalla mancanza nei ruoli del personale dell'Amministrazione penitenziaria, di profili specifici per le mansioni suddette.

Posto che la legge 26 luglio 1975 n. 354, assegna al lavoro un ruolo primario nell'attuazione del trattamento penitenziario teso al perseguimento della finalità della pena sancita dall'articolo 27, comma 3,

della Costituzione, l'Amministrazione penitenziaria tende ad assicurare ai detenuti il più ampio numero possibile di posti di lavoro all'interno del carcere anche mediante la creazione di opportunità lavorative che richiedono una qualificazione professionale.

Ciò in quanto si ritiene che lo svolgimento di mansioni lavorative qualificate consenta al detenuto, attraverso l'acquisizione di quelle capacità tecnico professionali spendibili nel mercato del lavoro, di reintegrarsi nel tessuto sociale.

Ne consegue che l'impiego di detenuti nelle attività di cuoco e di barbiere è frutto di una precisa scelta da parte dell'Amministrazione penitenziaria, tesa ad assicurare ai soggetti in espiazione di pena il pieno riconoscimento dei diritti sanciti dagli artt. 4 e 27, comma 3, della Carta fondamentale.

Infatti, in un contesto caratterizzato da un notevole divario tra offerta di lavoro e domanda proveniente dal penitenziario, l'Amministrazione è costantemente impegnata nella ricerca di opportunità lavorative sia all'interno che all'esterno del carcere. È del tutto evidente, quindi, che l'eventuale introduzione di nuove professionalità nei ruoli del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria per l'espletamento delle attività relative alla cucina ed al servizio di barberia per i detenuti, si risolverebbe inevitabilmente in una irragionevole riduzione di opportunità trattamentali in ambito intramurale.

Del resto sembra anche che il legislatore abbia preso atto della necessità di impiegare i detenuti in mansioni lavorative che richiedono una determinata qualificazione professionale. Egli, infatti, nella legge 12 agosto 1993, n. 296, recante: « Nuove misure in materia di trattamento penitenziario nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri » ha previsto, ai fini del collocamento al lavoro all'interno dell'istituto, la predisposizione di una specifica lista « per qualifica o mestiere » ed ha indicato espressamente, tra i criteri da osservare per la formazione delle graduatorie, « la professionalità, le precedenti attività svolte e quelle a cui i detenuti potranno dedicarsi dopo la dimissione ».

Per quanto concerne i costi, si evidenzia che la diaria media nazionale pro-capite giornaliera (che riguarda solo la fornitura dei generi crudi) risultante dall'asta esperita nel 1997, è di L. 3.991 più I.V.A. e che, nel caso specifico della Casa di reclusione di Porto Azzurro, la diaria è di L. 4.150 più I.V.A.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

MESSA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

da recenti notizie sui *mass media* si evidenzia un crescente aumento della criminalità nelle zone di Mentana, Santa Lucia e Tor Lupara;

in tali centri la presenza di centinaia di extracomunitari irregolari, prevalentemente albanesi, ha raggiunto picchi assolutamente notevoli e le occasioni di violenza aumentano giornalmente, rischiando di convincere gli abitanti che tutti gli extracomunitari, anche coloro che sono in regola con il permesso di soggiorno e che lavorano onestamente, siano dediti all'attività criminosa;

peraltro tale situazione si innesta su uno scenario già sufficientemente devastato dalla microcriminalità locale;

nei giorni scorsi il parroco della chiesa di Santa Lucia è stato oggetto di una rapina e tale fatto criminoso si somma alle decine di altri episodi criminosi (farmacie rapinate, scuole devastate, negozi depredati, autovetture rubate, abitazioni private violate e monumenti imbrattati) riportate dalla stampa (da ultimo *Il Tempo* del 17 gennaio 1998 — articolo di Guidotti in cronaca) —:

cosa intenda fare per garantire la sicurezza dei cittadini e ricondurre la situazione descritta ad uno stato di normalità. (4-15059)

RISPOSTA. — La situazione della sicurezza pubblica nelle aree di Mentana, Santa Lucia e Tor Lupara non è sostanzialmente dissi-

mile da quella di altri centri ad elevata densità demografica, nei quali si registra un'analoga consistente presenza di cittadini extracomunitari.

Le Autorità di pubblica sicurezza e le forze di polizia svolgono, con grande attenzione, la necessaria vigilanza e prevenzione anche nel perseguire le violazioni della normativa sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale.

Il dispositivo di presidio territoriale è assicurato dalla Stazione Carabinieri di Mentana che, con l'impiego di una forza effettiva di 20 unità, a fronte delle 19 previste in organico, svolge una costante azione di contrasto delle manifestazioni delinquenti, con il contributo operativo della Compagnia Carabinieri di Monterotondo.

Un positivo incremento dell'efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati potrà, comunque, derivare dalla realizzazione del progetto, attualmente in fase di definizione anche per quanto riguarda la ristrutturazione dello stabile da adibire a sede del presidio, che prevede l'istituzione della Stazione di Tor Lupara, con competenza estesa ai comprensori di Santa Lucia di Mentana, nonché di Tor Lupara e Colleverde di Guidonia.

In tale ambito è previsto anche il trasferimento della Stazione Carabinieri di Montecelio in S. Angelo Romano.

Per l'individuazione dei responsabili della rapina, in cui è rimasto vittima il parroco della Chiesa di Santa Lucia di Mentana, è in atto il massimo sforzo investigativo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Giannicola Sinisi.

MESSA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

la prossima istituzione del tribunale di Tivoli rende necessario il rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine nella città di Guidonia, la maggiore per abitanti e per insediamenti produttivi del distretto del nuovo tribunale;

attualmente in Guidonia (centro di oltre 70 mila abitanti costituito da 12

frazioni raggruppate in sette circoscrizioni) esiste un solo posto di polizia di Stato, dipendente dal commissariato di Tivoli, nel quale prestano servizio non più di sei unità;

anche la presenza dell'Arma dei carabinieri è limitata ad una sola stazione in Guidonia centro;

il comune di Guidonia è attraversato dalle due importanti direttrici della via Tiburtina e della via Nomentana e si sviluppa in un territorio ampio e difficilmente percorribile a causa della particolare dislocazione di centri urbani posti a svariati chilometri da Guidonia;

gli abitanti della circoscrizione di Colleverde di Guidonia da anni hanno rappresentato la necessità dell'esistenza di un posto di polizia mentre da circa due anni è stato inspiegabilmente chiuso il presidio della polizia di Stato esistente da oltre trenta anni nella circoscrizione di Villalba —:

se non ritenga opportuno per quanto esposto, potenziare la presenza delle forze dell'ordine dipendenti dal Ministero dell'interno nel territorio di Guidonia, con particolare riferimento alle circoscrizioni di Setteville, di Villalba e di Colleverde.

(4-15060)

RISPOSTA. — *Nelle località indicate dall'interrogante operano, oltre alla Compagnia Carabinieri di Tivoli ed alle dipendenti Stazioni di Montecelio, Guidonia e Bagni di Tivoli, il Commissariato di Pubblica Sicurezza « Tivoli-Guidonia », con ben 76 unità, nonché il Posto di Polizia « Guidonia-Montecelio ».*

Quest'ultimo Ufficio è stato attivato il 1° novembre 1996, a seguito della chiusura del preesistente Posto di Polizia di Villalba, e dispone di una forza organica di 13 unità.

Il dispositivo di presidio territoriale sarà ulteriormente rafforzato con la realizzazione del progetto, attualmente in fase di definizione, che prevede l'istituzione di una Stazione a Tor Lupara di Mentana, con competenza estesa ai comprensori di Tor Lupara, Colleverde di Guidonia e Santa Lucia

di Mentana ed il trasferimento in Sant'Angelo Romano della Stazione di Montecelio.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Giannicola Sinisi

MESSA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

Guidonia Montecelio e Tivoli sono due delle più grandi realtà della provincia romana;

la statale Tiburtina, che garantisce il collegamento stradale con la capitale, è quotidianamente congestionata dal traffico;

per gli automobilisti ed i pendolari che utilizzano i mezzi pubblici, i tempi di percorrenza della consolare sono esasperanti;

nell'attesa del potenziamento della tratta ferroviaria Tivoli-Roma, l'alternativa più valida per arrivare a Roma è il « tronchetto » dell'autostrada Roma-L'Aquila, gestita dalla Sara per conto dell'Anas —:

se non ritenga opportuno verificare la possibilità di rendere gratuito il pedaggio nel tratto della Roma-L'Aquila da Tivoli a Roma;

se non ritenga l'esenzione dal pagamento una risposta adeguata alla crescente domanda, da parte dei residenti, di una maggiore mobilità nell'hinterland tiburtino;

in caso negativo, quali iniziative intenda assumere per assicurare una migliore viabilità sulla strada statale Tiburtina nel tratto compreso tra Salone e lo svincolo dell'autostrada del grande raccordo anulare. (4-22861)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione citata, da notizie acquisite dall'ANAS, si fa presente all'interrogante che la liberalizzazione dei pedaggi dell'Autostrada A24 nel tratto Tivoli-Roma, comporterebbe un incremento del traffico giornaliero, che risulta già oggi assai elevato, con un abbassamento del livello del servizio.*

Peraltro, l'accesso gratuito in autostrada comporterebbe una riduzione degli incassi che comprometterebbe l'equilibrio della gestione dell'arteria.

L'ANAS, sta predisponendo, allo scopo di risolvere i problemi di traffico presenti sull'Autostrada A24, la progettazione della terza corsia dalla barriera di Roma fino alla Tangenziale.

Per quanto riguarda infine i problemi di traffico della Strada Statale n. 5 Tiburtina, questi potrebbero essere risolti con la realizzazione di una nuova viabilità locale, parallela all'A24.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barge.

MORONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

nel dicembre 1996, Marco Licheri e Lorenzo Pallesi, allora consiglieri del comune di Altopascio (Lucca), presentarono alla Procura della Repubblica di Lucca un esposto denuncia di presunte gravi illegalità a carico del Sindaco e di altri, allegando circostanziata documentazione;

successivamente un altro consigliere comunale, attualmente in carica, Mauro Pasquini, ha presentato un esposto sostanzialmente analogo, aggiungendo ulteriori elementi di riscontro;

a distanza di tanto tempo, nonostante ripetute richieste di conoscere gli sviluppi di dette denunce, non si è riusciti a sapere alcunchè;

l'attività della magistratura è, legittimamente e giustamente, autonoma e indipendente, e nessuno intende entrare nel merito dei suoi giudizi, ma, a fronte di accuse documentate e a distanza di due anni e mezzo, i cittadini hanno il diritto di conoscere se sono state avviate indagini sui fatti denunciati e quali sono le risultanze —:

quale sia lo stato del procedimento;

quali iniziative intende assumere per garantire il celere funzionamento della

giustizia e per assicurare il rispetto delle garanzie dei cittadini. (4-23846)

RISPOSTA. — *In relazione al contenuto dell'interrogazione indicata è stato interessato, per il tramite della competente articolazione ministeriale, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, il quale ha fatto pervenire una relazione, dalla quale risulta quanto segue.*

I fatti ai quali si fa riferimento hanno formato oggetto di due distinti procedimenti penali avviati da quell'ufficio.

Con il primo (recante il n. 2336/96 R.G.N.R.) si procede nei confronti di tre persone in ordine al delitto di cui all'articolo 323 C.P.; in data 4.5.1999 l'ufficio ha formulato richiesta di rinvio a giudizio.

Con il secondo (recante il n. 42/97 R.G.N.R.) si procede contro la prima delle persone di cui al precedente procedimento e di altre due persone in ordine al delitto di cui all'articolo 328, comma 2° C.P.; in data 2.5.1999 l'ufficio ha formulato richiesta di rinvio a giudizio.

Per quanto riguarda le doglianze relative alle carenze informative relativamente agli sviluppi delle denunce e all'andamento delle indagini, il predetto Procuratore della Repubblica ha osservato che il combinato disposto dagli articoli 114, 329 e 335 c.p.p. consente, ove possibile, di fornire comunicazioni attinenti ad indagini preliminari in corso solo a richiesta delle persone indagate, delle persone offese e dei loro difensori mentre nel caso in questione, tenuto conto della oggettività giuridica protetta dalle norme incriminatrici per le quali si procede, non sono individuabili persone offese.

Alla luce di quanto procede, non sembrano sussistere gli estremi per una iniziativa in sede amministrativa.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

OLIVIERI, SINISCALCHI, CARBONI e CAPITELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

Giovanni Procida è detenuto nel carcere di Poggioreale ed è attualmente rico-

verato presso l'ospedale Cardarelli di Napoli in quanto affetto da un tumore maligno al cervello, incapace di intendere: deve essere operato con urgenza;

la sua malattia è stata diagnosticata dall'ospedale Cardarelli e documentata alle competenti autorità carcerarie;

a tutt'oggi le autorità carcerarie nulla hanno disposto in merito alla richiesta della moglie di Giovanni Procida, Consiglia Del Gaudio, di Castellammare di Stabia, per l'assistenza di cui necessita il detenuto anche all'esito del prossimo intervento chirurgico;

le autorità carcerarie hanno tra l'altro chiarito che dopo l'operazione il Procida verrà riportato nel carcere di Poggioreale che non dispone di strutture sanitarie per un'assistenza adeguata al tipo di malattia ed intervento chirurgico a cui sarà sottoposto il detenuto;

è indispensabile un immediato intervento affinché sia concessa l'assistenza della moglie Consiglia Del Gaudio al detenuto Giovanni Procida anche alla luce della grave situazione di malattia che porterà a un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore maligno al cervello;

occorre intervenire perché il Procida all'esito dell'intervento non venga riportato nel carcere di Poggioreale fin quando le sue condizioni di salute non lo permettano -;

se non ritenga di dover assumere tutte le iniziative necessarie affinché una situazione così grave non si trasformi anche in una inutile disumanità e totale mancanza di sensibilità verso la vita umana.
(4-23755)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha rappresentato che il detenuto Giovanni Procida, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 4 settembre 1951, è stato arrestato in data 31.10.1993 e dal 14.5 u.s. usufruisce degli*

arresti domiciliari, disposti con provvedimento n. 3-99 del 13.5.1999 della Corte di Assise d'Appello — 1ª sezione — di Napoli.

Il Procida, prima di ottenere gli arresti domiciliari, è stato ristretto presso la casa circondariale di Poggioreale di Napoli ove ha potuto ricevere tutta l'assistenza sanitaria necessaria al suo caso attraverso le attrezzature ed i servizi medici dell'annesso Centro Diagnostico Terapeutico.

Il detenuto è affiliato alla organizzazione camorristica denominata « Nuova Famiglia clan Cesarano » — a sua volta rientrante nel « clan Alfieri ».

Si ritiene opportuno evidenziare che nel mese di aprile u.s. la D.D.A. della Procura della Repubblica di Napoli comunicò al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che il Procida, nel corso di un'udienza del dibattimento avanti la 1ª Sezione della Corte di Assise di Napoli, accusò un grave malore che comportò la sospensione del processo; gli effetti del dichiarato malore perdurarono e furono disposti accertamenti peritali in ordine alla natura ed all'effettiva sussistenza delle patologie, atteso che, ove il malore fosse stato il frutto di simulazione, la situazione creata avrebbe potuto costituire la premessa di un tentativo di evasione.

La predetta D.D.A. evidenziò, inoltre, come il Procida fosse un affiliato al clan camorristico denominato « clan Cesarano », il cui capo, Ferdinando Cesarano, il 22.6.1998 evase dall'aula cd. bunker del Tribunale di Salerno.

Il predetto Dipartimento ha riferito che peraltro non è in possesso degli esiti degli accertamenti peritali disposti dalla competente Autorità Giudiziaria.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha infine fatto presente che non rientra nelle competenze dell'Amministrazione « intervenire perché il Procida all'esito dell'intervento non venga riportato nel carcere di Poggioreale », trattandosi di valutazioni che spettano alla competente Autorità Giudiziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

ORTOLANO e MAURA COSSUTTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

gli stabili Erp in via Guala 95/97 e via Sidoli 34/36 realizzati dalla città di Torino con i fondi residui dell'articolo 4 della legge n. 118 del 1985 presentano numerosi difetti di costruzione che incidono gravemente sulla funzionalità degli edifici;

poiché la ditta costruttrice Bomar si rifiuta di porvi rimedio, l'amministrazione comunale torinese ha avviato le procedure previste dalla legge, per l'espletamento delle quali è però necessaria la conclusione del collaudo. A tal fine, con lettera prot. 1640 del 13 ottobre 1998 l'amministrazione comunale di Torino ha sollecitato la conclusione del collaudo ai collaudatori nominati a suo tempo dal segretariato generale del comitato per l'edilizia residenziale, nelle persone dell'architetto Lucia Conti del provveditorato OOPP per il Lazio e dottor Federico Cempella direttore generale coordinamento territoriale in sostituzione dell'architetto Gaetano Fontana dimissionario in quanto nominato segretario generale del Cer;

la conclusione del collaudo è condizione essenziale per il recupero delle penalità e per porre rimedio ai difetti costruttivi da parte del comune di Torino —:

quali siano in merito le determinazioni dei collaudatori;

entro quale data consegneranno la relazione di collaudo. (4-21358)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione presentata si risponde sulla base della relazione inoltrata da uno dei componenti la Commissione di Collaudo e dalle notizie acquisite dal Segretariato Generale per l'Edilizia Residenziale.*

In merito alle questioni proposte è stato riferito che l'incarico di collaudo è stato conferito dal Ministero dei LL.PP. — Comitato Edilizia Residenziale con nota n. 245/V/SI in data 25.8.1990 e formalizzato dal Comune di Torino, dopo appositi solleciti, con Deliberazione n. 9305880/29 in data

25.8.1993, comunicata alla Commissione stessa il 18.11.1993.

La Commissione di Collaudo rispettivamente in data 14.12.1993 e 9.5.1994 ha richiesto e sollecitato gli atti Tecnici ed Amministrativi per l'espletamento delle operazioni di collaudo.

Il Comune di Torino con nota n. 1672 del 15.6.1994 ha quindi trasmesso copia dello stato finale e della relazione sullo stato finale.

In data 10.10.1994 previa comunicazione, è stata effettuata la 1ª visita di collaudo e sulla scorta degli atti, alla presenza dell'Impresa, del Direttore dei lavori e del Rappresentante del Comune di Torino con apposito sopralluogo fu possibile accertare sugli edifici e nei singoli alloggi la presenza di difetti costruttivi nonché la carenza di alcune certificazioni Tecniche necessarie per concludere le operazioni di collaudo.

Con nota datata 10.11.94 il Verbale relativo alla visita di collaudo fu trasmesso dalla Commissione al Comune per la sottoscrizione con l'invito a provvedere al completamento della documentazione ed al ripristino dei difetti riscontrati indicati nel Verbale stesso.

In data 15.02.95 il Direttore dei lavori comunicava che, a seguito di sopralluogo in data 8.2.95, aveva ordinato all'Impresa l'esecuzione dei lavori di ripristino finalizzati all'eliminazione dei difetti costruttivi: lavori che avrebbero dovuto concludersi entro il 15.3.1995.

La Commissione di Collaudo, nel frattempo modificata nella composizione con la sostituzione dell'Arch. Fontana con il Dr. F. Cempella, in data 26.4.95 ha nuovamente sollecitato l'invio della documentazione integrativa richiesta e notizie sull'esecuzione dei lavori non avendo ricevuto alcuna comunicazione al riguardo.

In data 25.11.1996 è stato, quindi, esperito un ulteriore sopralluogo nel corso del quale è stata riscontrata la non esecuzione delle opere di ripristino da parte dell'impresa e la mancanza dell'ulteriore documentazione più volte richiesta.

Il Direttore dei Lavori, in tale sede, ha comunque fornito assicurazioni sulla rapida trasmissione della ulteriore documen-

tazione impegnandosi a valutare e computare l'entità delle detrazioni da applicare all'Impresa per i difetti esecutivi riscontrati.

In data 10.7.97 la Commissione di collaudo preso atto che non erano intervenute ulteriori comunicazioni né dall'Amm.ne Comunale, né dal Direttore dei Lavori, ha restituito al Comune gli atti di Contabilità Finale in proprio possesso comunicando, ai sensi dell'articolo 102 del Regolamento n. 350/1895, la sospensione delle attività di collaudo in attesa di precise indicazioni sull'esecuzione dei lavori di ripristino a suo tempo richiesti e della ulteriore documentazione tecnica Amm.va relativa alle certificazioni previste dalla vigenti norme.

Con nota n. 1640 in data 13.10.1998 il Comune di Torino, comunicando che l'Impresa in data 9.9.1998 aveva dichiarato di non voler eseguire i lavori di ripristino, ha richiesto la conclusione delle operazioni di collaudo segnalando, tra l'altro, la presenza sugli immobili dei seguenti difetti, peraltro già rilevati e riscontrati in data 10.10.1994 dalla commissione di collaudo:

1. coibentazione del sottotetto non eseguita come da progetto e deteriorata;
2. infiltrazioni di acque meteoriche dal tetto e dai cornicioni;
3. elementi in vetrocemento di facciata lesionati (via Guala);
4. elementi in lamiera delle facciate (corpi scale) non a tenuta;
5. Bowindow e serramenti non a tenuta;
6. pavimento piano pilotis con pendenze non idonee per lo smaltimento delle acque meteoriche;
7. cedimento delle rampe di accesso al pilotis;
8. rete di fognatura con pendenze non idonee nel vespaio ed ancoraggi da rivedere;
9. serramenti esterni ed interni da revisionare;
10. infiltrazioni di acqua meteorica dal tetto della centrale termica;

11. manca la sistemazione dell'area di pertinenza;

12. cedimenti dei pilastri di sostegno dei cancelli e lesioni in alcune parti strutturali degli edifici.

Con nota in data 22.12.1998 la Commissione ha ricordato al Comune che le operazioni di collaudo erano state sospese come da comunicazione in data 10.7.97 e che l'opera non è, allo stato attuale, collaudabile ed ha invitato nuovamente il Direttore dei Lavori e la stessa Amm.ne Comunale a completare gli atti nonché ad eseguire, in danno, almeno le opere indispensabili per consentire di concludere le operazioni di collaudo.

Nella stessa nota, ricevuta in data 31.12.1998 dall'Amm.ne Comunale, la commissione di collaudo, ha comunicato che se entro il termine di 30 gg. dalla nota stessa non fosse stato completato l'iter amministrativo per consentire la conclusione delle operazioni di collaudo, si sarebbero formalizzate, nell'ambito della Commissione, rinunce all'incarico.

Al 25.2.1999 non essendo pervenute dall'Amm.ne Comunale ulteriori notizie o comunicazioni sull'argomento è stata inoltrata comunicazione di rinuncia all'incarico da parte di un componente della Commissione.

I ritardi nell'espletamento delle operazioni di collaudo non sembra possano quindi essere imputabili alla Commissione che non è stata messa, per quanto suesposto, nelle condizioni di poter operare. È stato precisato, infine, che l'ulteriore documentazione Amm.va richiesta mai pervenuta alla Commissione consiste in:

- certificazione legge 373/76;
- certificato 46/90 per gli impianti elettrici;
- certificato esercizio centrale termica;
- approvazione progetto smaltimento acque nere ai sensi della legge 391/76;
- collaudo impianti terminici.

Tali certificazioni, costituiscono parte necessaria ed indispensabile per il collaudo stesso.

Il Segretariato Generale del Comitato per l'Edilizia Residenziale, a seguito della rinuncia all'incarico di collaudo della predetta Arch. Lucia Conti e su sollecito del Comune di Torino, con nota n. 435/99-Div VI, del 21 aprile 1999 ha, frattanto, provveduto a designare il nuovo componente della Commissione di collaudo, nominativo che dovrebbe essere formalizzato con provvedimento dello stesso Comune.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

PAMPO. — Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

nelle unità produttive della Telecom Italia sono presenti uffici commerciali della Meie Assicurazioni spa, messi a disposizione dalla stessa azienda telefonica e, anche laddove non vi siano uffici e postazioni fisse per funzionari dell'assicurazione, a questi è consentito libero accesso ovunque;

ovviamente questa costante presenza degli operatori Meie all'interno degli uffici della Telecom Italia e della Tim induce molti lavoratori a stipulare, per ovvie ragioni di comodità e di praticità, contratti assicurativi con la stessa Meie;

il pacchetto azionario della Meie è al 100 per cento della Telecom Italia —;

se tale situazione non sia lesiva degli interessi legittimi di tutte le altre aziende assicurative e altresì lesiva del principio della libera concorrenza;

quali iniziative intendano intraprendere. (4-21332)

RISPOSTA. — In relazione all'atto di sindacato ispettivo indicato citato, si fa presente quanto segue.

La presenza di uffici commerciali della MEIE Assicurazioni S.p.A. nelle unità pro-

duttive della TELECOM ITALIA e della TIM è da considerare frutto di una libera scelta delle parti, trattandosi, in entrambi i casi, di società di diritto privato che quindi operano senza essere soggette a vincoli particolari imposti dalla legge, almeno per quanto concerne le scelte aziendali in questione.

È da precisare, inoltre, che le società TELECOM e TIM sono entrambe proprietarie del pacchetto azionario della MEIE S.p.A. e che il gruppo TELECOM nel suo insieme ne detiene il controllo. Tale situazione societaria spiega la ragione alla base della scelta di fare aprire uffici della predetta impresa di assicurazione presso le due aziende telefoniche. Tale scelta, ad avviso dello scrivente, non appare in contrasto con il principio della libera concorrenza tra le imprese di assicurazioni operanti nel mercato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Pier Luigi Bersani.

PAROLI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

gli uffici delle entrate vengono attivati in base alla legge n. 358 del 1981 ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992, che ne contempla numero, dimensioni, competenza per territorio e per materia. La concreta individuazione della localizzazione di tali uffici è stata disposta dal decreto del Ministro delle finanze n. 700 del 21/1296. Tale decreto doveva tenere in considerazione il tipo ed il numero di contribuenti ed utenti, il gettito dei tributi ed i volumi di lavoro, il tipo di insediamenti economico-produttivi, la densità demografica, le strutture amministrative già presenti sul territorio, la viabilità;

il comprensorio di Viadana (Mantova) conta, unitamente ai comuni di Dosolo, Pomponesco, Sabbioneta e Commessaggio circa 25.000 abitanti; se si inglobano i comuni di Bozzolo, Gazzuolo, Tivarolo Mantovano, San Martino dall'Argine e Marcaria, con altri 20.000 abitanti, si arriva a 45.000 abitanti, con 6700 attività

imprenditoriali, di cui 3000 agricole. C'è la sede del distretto del legno a valenza nazionale, c'è un numero di occupati che va oltre il 33 per cento della provincia, offrendo occupazione pure alle province limitrofe e gli introiti fiscali sono il fiore all'occhiello della provincia stessa;

sull'intera provincia, circa 370.000 abitanti, sono in corso di attivazione tre soli uffici delle entrate: Mantova, Castiglione delle Stiviere e Suzzara; il comprensorio di Viadana si vede aggregato a Suzzara, aggregazione innaturale e punitiva, soprattutto per la difficoltà a raggiungerla: circa 30 chilometri di strada stretta e pericolosa sulla quale addirittura manca la segnaletica più elementare. Sperpero di tempo, di risorse e pericolo di incidenti a danno di una comunità eccezionalmente laboriosa e che in meno di due lustri già si è vista spogliare di pretura, di ospedale, di Enel ed a breve anche dell'ufficio di collocamento, che vede come miraggi avere delle strade decenti ed adeguate al traffico, un distaccamento dei vigili del fuoco, una ferrovia;

qualora il comprensorio di Bozzolo non desiderasse aderire a quello di Viadana e l'ostacolo ad avere tale ufficio fosse il fattore demografico, si dovrebbe provvedere così come si è fatto per la provincia di Cremona, che con 330.000 abitanti (40.000 meno della provincia di Mantova) ha in corso di attivazione quattro uffici delle entrate —:

quali siano i motivi per cui non provvedere per Viadana in deroga al decreto n. 700 del 1996 già menzionato, come già fatto per Cremona;

quali siano gli intendimenti affinché la zona in questione non si senta comunque prevaricata, penalizzata, perseguitata ricevendo dalle istituzioni un trattamento in negativo della stessa misura e con la stessa forza in cui essa contribuisce in positivo. (4-22710)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante premesso che la mancata previsione di un ufficio delle en-

trate a Viadana (Mantova) creerebbe notevoli disagi agli abitanti della zona costretti a raggiungere il comune di Suzzara, quale sede programmata per l'istituzione di un ufficio delle entrate, chiede di conoscere i motivi per cui non si provveda alla istituzione di tale ufficio « in deroga al decreto n. 700 del 1996... come già fatto per Cremona ».

In merito alle affermazioni secondo cui l'istituzione degli uffici unici di Cremona è prevista in deroga al decreto n. 700 del 1996, il Dipartimento delle Entrate ha preliminarmente rilevato che l'individuazione degli uffici delle entrate della provincia di Cremona è avvenuta come per tutte le altre sedi di uffici delle entrate. Pertanto, non si è provveduto in deroga al decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700 (regolamento recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle relative funzioni), ma applicando i criteri stabiliti dall'articolo 7, comma 11, della legge 29 ottobre 1991, n. 358 (recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze), con una metodologia imperniata sulla rilevazione dei potenziali carichi di lavoro dei nuovi uffici.

Invero, oltre a considerare il parametro relativo alla popolazione residente, cui si fa riferimento nell'interrogazione, sono stati enucleati altri parametri quali il numero degli atti e delle dichiarazioni degli uffici del registro, nonché il numero dei contribuenti « a rischio » (imprese, professionisti e società), valutando poi, sede per sede, l'incidenza di questi parametri in termini di carico di lavoro per gli uffici.

Pertanto, il medesimo Dipartimento ha precisato che, mediante la combinazione dei suddetti parametri, è stata prevista l'istituzione di uffici delle entrate soltanto in quelle sedi il cui carico di lavoro sarebbe stato tale da giustificare il gravoso onere finanziario ed organizzativo connesso all'attivazione ed al funzionamento degli stessi. In provincia di Cremona, tale condizione ricorre a Casalmaggiore a Crema, a Cremona ed a Soresina; in provincia di Mantova ricorre a Castiglione delle Stiviere, a Mantova ed a Suzzara, ma non a Viadana né a Bozzolo.

Ciò posto, si garantisce comunque la presenza dell'Amministrazione finanziaria nei predetti comuni. Infatti, a Viadana ed a Bozzolo, come, del resto, in tutte le altre attuali sedi di uffici finanziari che non sono state confermate sedi di uffici delle entrate, verrà ubicata una sezione staccata dell'ufficio delle entrate più vicino: precisamente, per Viadana l'ufficio di riferimento sarà quello di Suzzara (ciò in considerazione che le altre sedi di uffici delle entrate della provincia si raggiungono percorrendo una distanza doppia o ancora maggiore), mentre il comune di Bozzolo sarà ricompreso nella circoscrizione dell'ufficio di Mantova.

La suddetta sezione staccata garantirà ai cittadini una prestazione di servizi di livello superiore a quello attuale.

Infatti, l'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997 (recante l'individuazione del numero della dislocazione territoriale e dei compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate) dispone, tra l'altro, che le sezioni staccate degli uffici delle entrate esercitino le proprie attribuzioni, oltre che in materia di imposte dirette e di registro, anche in materia di IVA, che invece è al momento accentrata in uffici aventi sede unicamente nei capoluoghi di provincia. È evidente, quindi, il beneficio per i contribuenti interessati, che potranno espletare in loco le attività per le quali attualmente è necessario recarsi a Mantova (presentazione di istanze, acquisizione e cancellazione di partita IVA ecc.). La sezione staccata assicurerà, in questo modo, un'azione di informazione e di assistenza fiscale, in linea con le esigenze della maggior parte dei contribuenti.

Le sole funzioni che verranno concentrate negli uffici delle entrate di riferimento (in quello di Suzzara per i contribuenti di Viadana) saranno quelle relative all'accertamento, che presentano maggiori complessità e che interessano, del resto, un numero più ristretto di contribuenti.

Il Dipartimento delle Entrate ha infine precisato che l'attivazione delle sezioni staccate sarà contestuale alla soppressione degli attuali uffici, per cui non vi sarà alcuna

soluzione di continuità per quanto concerne l'espletamento dei servizi forniti dagli uffici finanziari.

Pertanto, la mancata istituzione di un ufficio delle entrate non si rivelerà in alcun modo lesiva degli interessi dei cittadini di Viadana, nei confronti dei quali non si è provveduto in maniera discriminante né penalizzante.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

nella pagina economica de *Il Messaggero* di lunedì 9 dicembre 1996 viene affrontato un interessante argomento di carattere sociale: vi si analizza, infatti, il sistema retributivo dei dipendenti dei nostri ministeri e appare scandalosamente evidente come questi subiscano ingiustificate disparità di trattamento economico, non solo rispetto a pari colleghi di differenti ministeri, ma anche tra gli stessi del medesimo ufficio;

il modo con cui si attribuiscono le indennità retributive non sembra degno di uno Stato come l'Italia che, pur privilegiando il principio di uguaglianza, permette che si possano trattare i propri dipendenti con ingiustificate disparità di trattamento economico;

le autorità preposte a disciplinare il sistema delle retribuzioni dei dipendenti pubblici dovrebbero porre fine all'inammissibile situazione, che stabilisce, tra l'altro, che a parità di livello occupazionale e di funzione svolta, un dipendente riceva delle indennità spropositatamente differenti a seconda che lavori in un ministero piuttosto che in un altro o, peggio, in una divisione piuttosto che in un'altra —:

se risulti vero che, come riportato nell'articolo citato, tutto ciò sia dovuto ad antichi e odierni patrocini politici operati verso le diverse categorie di dipendenti;

quali iniziative intenda assumere per realizzare un'armonizzazione delle retribuzioni nei diversi ministeri, portando una trasparente identificabilità dei criteri di determinazione delle indennità retributive in tutti i settori. (4-06004)

RISPOSTA. — *L'interrogante chiede di conoscere se il Ministro per la funzione pubblica intenda provvedere ad armonizzare i trattamenti economici accessori erogati a dipendenti pubblici.*

Al riguardo si rappresenta che:

la disposizione contenuta nell'articolo 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - legge finanziaria 1998 - che prevede, entro il primo rinnovo contrattuale, la cessazione dell'efficacia di tutte le norme che attribuiscono particolari istituti retributivi a talune categorie di personale, è stata integralmente recepita anche nell'articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 80 del 1998 che ha modificato l'articolo 2 del d.lgs. n. 29/1993;

ai fini dell'attuazione di tale previsione normativa il contratto collettivo nazionale per il comparto Ministeri, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 25 febbraio 1999, prevede, all'articolo 34, comma 4, che, in via preliminare, l'ARAN debba avviare una fase istruttoria per acquisire dalle amministrazioni interessate, entro il 31 dicembre 1998, tutti gli elementi conoscitivi per pervenire ad una esatta ricognizione dei casi in cui ricorre l'ipotesi prevista dalla legge;

la citata clausola contrattuale deriva dalla considerazione che l'erogazione di particolari compensi al personale è avvenuta, nel corso degli anni, per lo più sulla base di specifiche esigenze delle singole amministrazioni. Si è ritenuto, pertanto, necessario definire con esattezza l'entità del fenomeno anche al fine di valutare le modalità di adeguamento e di riassorbimento dei trattamenti economici, secondo quanto previsto dalla norma di legge in questione;

nel corso di una fase negoziale successiva, prevista dallo stesso contratto collettivo, verranno definite le modalità di in-

tegrazione del Fondo unico di amministrazione con le risorse derivanti da tali istituti retributivi.

Il Ministro per la funzione: Angelo Piazza.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere - premesso che:*

una associazione di 138 azionisti della Banca di Sassari SPA, ex azionisti della Banca popolare di Sassari Soc.coop.arl, ha intrapreso delle azioni legali nei confronti di alcuni istituti bancari sassaresi affinché l'autorità giudiziaria valuti eventuali rilevanze penali nell'operazione « fusione per incorporazione della Banca popolare di Sassari Società Cooperativa nella Banca di Sassari SPA, decisa il 25 aprile 1993 dall'assemblea dei soci della Banca popolare di Sassari Soc. Cooperativa »;

l'azione legale dei 138 soci è stata avviata nel 1995 con due esposti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, rispettivamente del 15 ottobre 1995 e del novembre 1995, per sospette irregolarità nella gestione della Banca popolare di Sassari Soc. Cooperativa fino al 1991, nonché per l'operazione poco trasparente della fusione della stessa Banca popolare con la Banca di Sassari SPA, controllata dal Banco di Sardegna, vicende che hanno comportato danni per centinaia di miliardi di lire a circa 24.000 famiglie di piccoli risparmiatori sardi;

dal momento dell'avvio delle inchieste scaturite dai citati esposti, si sono verificati alcuni fenomeni a dir poco strani e tali da far nascere legittimi sospetti di operazioni poco trasparenti finalizzate ad ammorbire le indagini in corso; infatti, secondo quanto riferito dall'associazione dei 138 azionisti, risulterebbe che dal 1992 al 1995 siano state assunte presso il Banco di Sardegna e presso la Banca di Sassari SPA numerose persone legate da stretti rapporti di parentela con magistrati sassaresi, in particolare del Tribunale di Sassari, e che

almeno 12 soggetti assunti in tale periodo sarebbero familiari di quei magistrati;

questo fatto in particolare ha indotto gli azionisti a ritenere che vi possano essere legami tra le assunzioni e le inchieste avviate in seguito ai loro esposti -:

se non intenda effettuare una ispezione presso il Tribunale di Sassari al fine di accertare se, in riferimento a quanto esposto in premessa, non vi si siano create situazioni tali da turbare il sereno e corretto svolgimento delle attività giudiziarie promosse dall'associazione dei 138 azionisti. (4-17205)

RISPOSTA. - *In riscontro alla interrogazione indicata, dalla relazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari del 3.7.1998, è emerso quanto segue.*

1. Il 7.11.1995 Porcu Giampaolo + 282 persone presentavano un esposto sui fatti di cui alla prima parte dell'interrogazione parlamentare indicata. A questo seguivano altri numerosi esposti ove, tra l'altro, si segnalava di valutare l'opportunità che la trattazione delle indagini fosse seguita dall'Autorità Giudiziaria di Sassari (testualmente) « postoché potrebbe eventualmente creare imbarazzo il fatto che molti parenti di Magistrati sassaresi sono stati assunti dal Gruppo Banco di Sardegna ». Veniva poi indicato un elenco di persone asseritamente assunte presso il Gruppo Banco di Sardegna con l'indicazione del magistrato sassarese e del vincolo di parentela corrispondente.

2. Le perplessità degli esponenti circa l'opportunità della trattazione a Sassari del procedimento non venivano ritenute dal P.M. procedente - dott. Giancarlo Cirielli - tali da spostare la competenza ai sensi dell'articolo 11 c.p.p.; tuttavia, successivamente, a seguito dell'inoltro di un volantino - ove si esternavano dichiarazioni che lasciavano intendere la sussistenza di abusi od omissioni di magistrati del distretto -, il 3.12.1996 furono trasmessi gli atti per competenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. L'1.2.1997 quella Procura rinviava gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sas-

sari, ritenendo insussistenti fatti che potessero investire la propria competenza.

3. Nel corso delle indagini preliminari intervenivano numerose istanze di esponenti che - a volte ripetitivamente - richiedevano notizie sulle indagini, sulle iscrizioni nei registri e quant'altro che causavano un impegno rilevante del magistrato inquirente, della Segreteria e degli organi della notificazione anche a causa della diversità e del numero delle persone che man mano presentavano le richieste predette. Il P.M., che compiva una valutazione estensiva della posizione degli esponenti quali persone offese al fine di permettere ai medesimi di seguire le fasi della procedura, nel decidere una delle tante richieste, in data 19.3.1997 invitava gli esponenti ad eleggere un domicilio unico al fine di evitare rallentamenti nelle indagini. Malgrado ciò, gli esponenti non ritenevano opportuno aderire all'invito.

4. Venivano svolte accurate indagini affidate alla Guardia di Finanza di Sassari e veniva richiesto un incidente probatorio al locale GIP teso ad accertare, con perizia, la congruità dei rapporti di concambio delle azioni nella fusione per incorporazione della Banca Popolare di Sassari Soc. Coop. a r.l. nella Banca di Sassari S.p.A.

5. In data 5.10.1997 il GIP, con una articolata e motivata ordinanza, rigettava la richiesta. Il Giudice riteneva carente la richiesta circa la rilevanza e la pertinenza della prova in quanto superflua ed inconcludente. Inoltre, riteneva del tutto inverosimile e senza riscontro alcuno nelle carte processuali che sussistessero le prospettate ipotesi di reato connesse e sottese ad una sottovalutazione del patrimonio della ex Banca Popolare di Sassari, al fine di falsare il rapporto di cambio e di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale al Banco di Sardegna. Infatti, secondo il GIP, occorrevano indizi - assolutamente carenti - della sussistenza di un preordinato disegno criminoso tra i Commissari Straordinari della Banca Popolare di Sassari nominati dal Governatore della Banca d'Italia, il Presidente ed i vertici del Banco di Sardegna, l'esperto, prof. Felice Martinelli, nominato dal Presidente del Tribunale, il Governatore « pro tempore » della Banca d'Italia, il Mi-

nistro del Tesoro, i funzionari della Banca d'Italia della Direzione generale del servizio di vigilanza creditoria, i funzionari della Banca d'Italia — Filiale di Sassari — che si sono occupati della vicenda, il prof. Coda che, richiesto dalla Banca Popolare e dalla Banca di Sassari S.p.A., ha espresso un parere pro veritate sulla congruità del rapporto di cambio inerente la fusione.

6. Dopo ulteriore attività di indagine e all'esito della propria attività il P.M. titolare dell'indagine richiedeva, in data 12.3.1998 l'archiviazione del procedimento. Attualmente il fascicolo pende in attesa dell'arrivo di tutte le notifiche (centinaia) alle persone offese dell'avviso della richiesta di archiviazione su cui dovrà pronunciarsi il GIP, in tempi relativamente brevi, secondo quanto comunicato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari con nota del 7.4.1999.

7. Per quanto attiene le affermazioni riportate nel secondo capoverso dell'interrogazione circa il verificarsi di alcuni fenomeni a dir poco strani e tali da far nascere legittimi sospetti di operazioni poco trasparenti finalizzate ad ammorbidire le indagini in corso, tali fenomeni sarebbero riconducibili, secondo l'associazione di azionisti alle assunzioni presso il Banco di Sardegna e la Banca di Sassari S.p.A. di numerose persone, legate da stretti rapporti di parentela con magistrati sassaresi avvenute tra il 1992 e il 1995; gli azionisti avrebbero ritenuto esistere legami tra le assunzioni e le inchieste avviate in seguito ai loro esposti. Tale ipotesi sembrerebbe esclusa dal momento che le indagini sono state svolte esclusivamente e senza alcun intervento esterno dal dott. Giancarlo Cirielli, né il medesimo ha subito alcuna sorta di abboccamento o sollecitazione volti ad ammorbidire le indagini in corso. Poiché dallo stesso tenore degli esposti trattati nel procedimento « de quo » risulta che le asserite assunzioni di « favore » sarebbero precedenti rispetto agli esposti e non successive ad essi, appare arduo capire quali possano essere le operazioni poco trasparenti finalizzate ad ammorbidire le indagini in corso a conoscenza del deputato Pecoraro Scanio ed a lui riferite dal gruppo di 138 azionisti

della Banca di Sassari S.p.A.. Le stesse ove fossero a conoscenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, sarebbero immediatamente segnalate all'Autorità Giudiziaria competente (eventualmente quella di Palermo).

8. Si rappresenta infine che il dott. Giancarlo Cirielli tutelerà la propria onorabilità e professionalità nelle sedi giudiziarie competenti contro coloro che abbiano fornito false informazioni al deputato interrogante.

Conclusivamente dalla predetta relazione, che appare pienamente esaustiva e condivisibile nonché particolarmente dettagliata nel riscontro dei singoli quesiti posti dall'interrogante, non sono emersi profili disciplinari a carico di magistrati.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

PECORARO SCANIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

sono arrivate numerose segnalazioni in merito ai tentativi di raccolta di fondi presso privati o in alcuni esercizi commerciali organizzati da sedicenti comitati di solidarietà per i profughi del Kosovo;

già in altri periodi, non così drammatici come quello attuale, sono venute allo scoperto vere e proprie organizzazioni che sfruttavano la generosità dei cittadini per arricchimenti illeciti;

in passato, specialmente nella provincia di Napoli, sono stati coinvolti anche inconsapevoli commercianti che, in buona fede, autorizzavano la raccolta di fondi presso i propri esercizi commerciali;

questi episodi rappresentano uno sciacallaggio ed una truffa nei confronti di fasce di popolazione meno informate, così come segnalato dalla Croce rossa italiana e da altre organizzazioni non governative —:

quali iniziative intendano adottare affinché nei messaggi promossi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai vari ministeri sugli aiuti per le popolazioni del Kosovo vengano sconsigliati versamenti di

contributi in forme diverse da conti correnti postali o bancari e quali provvedimenti si intendano adottare per disporre controlli che evitino truffe nella raccolta di fondi. (4-23513)

RISPOSTA. — *Le sottoscrizioni in favore della « Missione Arcobaleno » avvengono esclusivamente mediante versamenti effettuati su conto corrente postale e conto corrente bancario attivati ad hoc.*

Relativamente all'adozione di misure dirette a prevenire eventuali truffe nelle raccolte di fondi organizzate da privati, si fa presente che i privati o gli esercizi commerciali che manifestano l'intenzione di promuovere iniziative di solidarietà in favore delle popolazioni kosovare, utilizzando la denominazione o il logo « Missione Arcobaleno », vengono indirizzati a presentare la relativa richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. A seguito di una valutazione dell'iniziativa, la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla concessione o al diniego dell'autorizzazione all'uso della denominazione o logo « Missione Arcobaleno ».

Pertanto i privati che utilizzino tale nome o logo senza aver ottenuto la predetta autorizzazione, incorrono nelle sanzioni previste dalla legge.

Nessuna autorizzazione è, comunque, fino ad oggi, stata concessa per il versamento di contributi alla « Missione Arcobaleno » su conti correnti diversi da quelli attivati ad hoc dalla Presidenza del Consiglio, e ampiamente segnalati dai maggiori organi di informazione.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

PISCITELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'interno e della difesa. — Per sapere — premesso che:*

la situazione dell'ordine pubblico ha raggiunto nel sud del Lazio e, in particolare, in provincia di Latina — dove l'attività della criminalità organizzata è in costante crescita, — livelli preoccupanti;

lo stato in cui versa la giustizia, per quanto riguarda la mole di lavoro, è in una fase di vera e propria preagonia, a causa dell'endemica carenza di organici di magistrati e personale amministrativo;

le strutture e l'ubicazione degli attuali uffici giudiziari sono assolutamente inadeguate, mentre tutti i progetti relativi ad una diversa e più razionale organizzazione sia delle strutture medesime che dell'intero impianto della giustizia restano irrealizzati;

tutti gli appelli e le richieste relativi all'istituzione di un tribunale a Gaeta e della corte d'appello a Latina restano disattesi, mentre si paventa la chiusura della pretura di Priverno;

la realizzazione di una sezione staccata a Latina della Corte d'appello di Roma soddisferebbe l'esigenza delle popolazioni di un vasto circondario — quello di Latina, Frosinone, Velletri, Cassino —, abitato da circa un milione e trecentomila persone —:

se non ritengano di promuovere i necessari stanziamenti di fondi per la realizzazione di un complesso integrato a Latina, che comprenda le sedi di tutti gli uffici giudiziari, compresa una sezione della corte d'appello, di un tribunale a Gaeta e, di concerto con le amministrazioni delle città interessate, di predisporre tutti gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli di natura urbanistica che hanno finora impedito una più moderna ed efficace organizzazione della giustizia in provincia di Latina. (4-10252)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

In merito alla richiesta di istituire in Latina una sezione distaccata della Corte di Appello di Roma, la Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria ha comunicato che una riforma complessiva della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari è già all'esame del Parlamento su iniziativa di alcuni parlamentari.

La previsione di sezioni distaccate di corte di appello è problema assai delicato,

anche alla luce della esperienza delle attuali sezioni distaccate di Bolzano, Taranto e Sassari.

Le dimensioni complessive del territorio, le caratteristiche del bacino di utenza e l'entità dei carichi di lavoro sono elementi dai quali non può prescindere la scelta di istituire nuove sezioni distaccate di corte di appello, che non può avvenire senza la determinazione di parametri generali operanti su base nazionale.

In questo contesto, e prima che sia trascorso un congruo periodo di operatività della riforma del giudice unico, appare inopportuno procedere alla istituzione di nuove sezioni di corte di appello.

A tale proposito si deve evidenziare che in attuazione della legge 254/1997, il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 51/98 in materia di giudice unico di primo grado che per il circondario di Latina istituisce due sezioni distaccate del Tribunale, rispettivamente a Gaeta e Terracina.

È stato quindi emanato in data 1.6.1999 il decreto ministeriale previsto dall'articolo 33 del D.Lgs. citato con il quale sono state determinate le nuove piante organiche dei magistrati addetti agli uffici giudiziari giudicanti e requirenti.

Gli uffici giudiziari di Latina, nella nuova configurazione di giudice unico di primo grado, hanno mantenuto inalterata la situazione della pianta organica complessiva che è la seguente:

Presidente: 1;

Presidente di sezione: 3;

Giudici: 32.

In merito ai posti non coperti si precisa che il posto di Consigliere pretore dirigente era già vacante alla data del 2 giugno 1999.

Risultano, altresì, vacanti altri 5 posti di giudice. In totale risultano pertanto alla data di oggi non coperti e non pubblicati sei posti.

Al Tribunale risulta assegnata una uditrice giudiziaria che prenderà possesso dell'ufficio tra il 29 settembre e il 10 ottobre, mentre altro giudice assumerà possesso anticipato entro il mese di luglio.

Risultano inoltre già trasferiti ad altri uffici giudiziari dal Tribunale di Latina quattro magistrati.

L'organico della procura della Repubblica composto dal Procuratore, un aggiunto e 11 sostituti risulta completo.

Nel rilevare che, allo stato, la pianta organica non appare suscettibile di ulteriori modifiche, si rappresenta che il Ministero sta già procedendo ad adottare le iniziative di propria competenza, richiedendo al Consiglio Superiore della Magistratura la pubblicazione dei posti vacanti con il prossimo Bollettino Ufficiale.

Per quanto riguarda il personale amministrativo (dal dirigente alla III qualifica funzionale) l'attuale dotazione organica rideterminata con decreto ministeriale 1° giugno 1999, prevede 138 unità, di cui 117 presenti in servizio, sicché risultano complessivamente non coperti 21 posti. Due dei quattro posti vacanti di assistente giudiziario e quattro dei sette posti vacanti di operatore amministrativo sono stati coperti con il trasferimento di altrettante unità da altri uffici giudiziari. Il personale trasferito non ha ancora preso possesso per esigenze degli uffici di provenienza. Un posto di operatore amministrativo è stato dichiarato indisponibile in relazione a centralinisti non vedenti inquadrati nella medesima qualifica funzionale in servizio nel distretto. Per le rimanenti due vacanze di operatore amministrativo si provvederà mediante trasferimento di eventuali subentranti inseriti nella graduatoria del precedente interpellato. Anche due posti di dattilografo, su un organico di 9 unità e 7 presenti, sono stati dichiarati indisponibili sempre in relazione alla predetta categoria di non vedenti.

I rimanenti posti vacanti saranno inseriti in una pubblicazione che sarà disposta dopo l'esaurimento delle molteplici procedure derivanti dall'unificazione degli uffici giudiziari, conseguenti all'entrata in vigore della riforma del « giudice unico », procedure regolamentate dal decreto legislativo 51/98 e dalla circolare del 27 maggio 1999 riguardante l'attuazione del predetto decreto.

Con tale circolare sono state in particolare delegate ai Capi delle Corti alcune

attività relative al trasferimento del personale e solo dopo che i provvedimenti saranno stati adottati e portati a conoscenza dell'amministrazione centrale sarà possibile a quest'ultima avere un quadro della situazione degli uffici periferici e procedere ad una mirata pubblicazione dei posti, per la loro copertura.

A situazioni d'emergenza in attesa dell'effettiva copertura dei posti vacanti, si potrà provvedere ricorrendo ad applicazioni di personale da individuarsi nell'ambito dello stesso distretto.

La situazione dell'edilizia giudiziaria di Latina è stata oggetto di attenzione da parte della Direzione Generale degli Affari Civili, come dimostrato dalla recente concessione di un finanziamento di 250 milioni di lire per i lavori di ristrutturazione necessari ad allocare la sezione stralcio all'interno del Palazzo di Giustizia.

Il Comune di Latina ha inoltre reso disponibile un edificio di tre piani, ubicato in Via Ezio e ritenuto idoneo dalle Autorità giudiziarie locali, dove nell'immediato verranno trasferiti l'U.N.E.P. e gli uffici di Procura, che lasceranno all'interno del Palazzo di Giustizia alcuni locali liberi suscettibili di essere utilizzati per le necessità connesse alla riforma sul giudice unico. Si è in attesa dei provvedimenti dell'Amministrazione Comunale conclusivi dell'iter procedimentale diretto a consentire il trasloco degli uffici nella nuova sede.

Quanto alla lamentata inadeguatezza degli edifici che ospitano le sezioni distaccate della Pretura, deve premettersi che l'ufficio di Priverno verrà soppresso proprio in coincidenza con l'entrata in vigore della riforma sul giudice unico. Per la sede di Gaeta, che rimarrà sezione distaccata dell'Ufficio giudicante di Latina è stato concesso nel 1986 un finanziamento di L. 6.992.771.000 per la realizzazione di un nuovo Palazzo di Giustizia (che doveva ospitare la sezione distaccata della Pretura e l'ufficio del giudice di Pace e che potrebbe essere in futuro utilizzato proprio per allocarvi la sezione distaccata del giudice unico). I lavori sono stati sospesi a causa di controversie con la ditta appaltatrice, che hanno dato luogo ad un contenzioso tuttora irrisolto. Il progetto del-

l'opera è stato altresì assoggettato a revisione per l'adattamento alle intervenute esigenze imposte dalla riforma sul giudice unico. A fronte di un'ulteriore richiesta di oltre due miliardi di lire per il completamento dell'opera da parte dell'Amministrazione comunale, la predetta Direzione Generale si è riservata di esprimere le proprie definitive determinazioni, anche alla luce delle nuove disposizioni di cui all'articolo 50 comma 1 lett. F) L. n. 448/98 e dei criteri di priorità stabiliti dall'on. Ministro.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

PISCITELLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

i presidenti e i vicepresidenti delle commissioni tributarie sono quasi tutti magistrati ordinari (articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545);

nella loro veste di presidenti o vicepresidenti di commissione tributaria molti magistrati ordinari presiedono spesso collegi sicuramente illegittimi perché di essi fanno parte, quasi sempre, professionisti (commercialisti, avvocati eccetera) che notoriamente esercitavano, più o meno abitualmente, anche la consulenza tributaria e, non di rado, anche dipendenti del ministero delle finanze che prestano servizio presso il dipartimento delle entrate;

sia gli anzidetti professionisti, dal 1° gennaio 1998, sia i dipendenti delle finanze, dal 1° aprile 1998, infatti in base al chiaro disposto di cui all'articolo 31 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non potrebbero e non dovrebbero più far parte delle commissioni tributarie, ma per la « tolleranza » del consiglio di presidenza della giustizia tributaria non sono stati e non possono essere dichiarati decaduti dal Ministro delle finanze (articolo 12, comma 2, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545);

non si comprende, però, la partecipazione di tanti magistrati ordinari a collegi sicuramente illegittimi perché ciò nuoce, senza alcun dubbio, al prestigio e alla credibilità non solo dei singoli magistrati ma anche dello stesso ordine giudiziario e non si comprende « l'indifferenza » del Consiglio superiore della magistratura, specialmente dopo la recente innovazione legislativa, la quale prevede che i dipendenti pubblici (compresi i magistrati ordinari), con le poche eccezioni espressamente previste dalla legge, non possono svolgere « incarichi retribuiti » che non siano stati « previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza » (articolo 58, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito con l'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80);

se il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro di grazia e giustizia non ritengano di dover informare dell'anzidetta situazione il Consiglio superiore della magistratura perché l'anzidetto organo, in piena autonomia, adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni per la tutela dell'ordine giudiziario;

se il Ministro delle finanze non ritenga di dover predisporre eventuali provvedimenti normativi per consentire al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di affrontare e risolvere le questioni connesse con le probabili dimissioni di tanti magistrati ordinari dalle commissioni tributarie. (4-18109)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata si comunica che la composizione delle commissioni tributarie è disciplinata dalla legge (D.Lgs. 31.12.1992, n. 545) e che la partecipazione di magistrati ordinari alle stesse è, altresì, regolamentata dal punto 24 della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 15207 del 16.12.1987 e successive modificazioni.*

In particolare, per quanto concerne la partecipazione di magistrati alle Commissioni tributarie, a partire dal 1° aprile 1996, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 545 sul contenzioso tri-

butario, tali Commissioni devono intendersi ufficio non più soggetto ad autorizzazione.

I consigli giudiziari sono infatti chiamati ad una verifica biennale sulla professionalità dei giudici impegnati nelle Commissioni Tributarie, da compiersi anche mediante acquisizione delle statistiche comparate e dei rapporti del capo dell'Ufficio.

Al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria previsto dagli artt. 17 e 55. D.Lgs. 545/1992, sono segnalate le eventuali pendenze disciplinari e paradisciplinari dei predetti magistrati.

È richiesto al Ministero delle Finanze, in spirito di collaborazione istituzionale, l'invio al Consiglio di elenchi relativi ai magistrati che operano quali giudici tributari, aggiornandolo semestralmente.

È chiesto, altresì, al Ministero delle Finanze di comunicare per il futuro al Consiglio, prima della loro nomina, i nominativi dei vincitori del concorso, per dar modo al Consiglio di dare notizie di eventuali pendenze disciplinari e paradisciplinari a loro carico, o di altre circostanze suscettibili di rilevanza.

In particolare si precisa che:

a) *l'incompatibilità di un componente del Collegio ne determina l'illegittimità composizione — e, conseguenzialmente, è motivo di nullità delle decisioni adottate — solo se già accertata dal Consiglio, sicché si richiede la preventiva deliberazione di decadenza;*

b) *in base ad un'apposita risoluzione del Consiglio, i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, nelle more del procedimento previsto per la dichiarazione di decadenza, non possono essere utilizzati nella composizione dei collegi giudicanti;*

c) *il Consiglio Superiore della Magistratura ha stabilito che per i magistrati ordinari non è richiesta una specifica autorizzazione ai fini dell'assunzione dell'incarico di componenti delle Commissioni tributarie, trattandosi di funzioni alle quali sono specificamente abilitati ex lege.*

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

PITTELLA, GATTO, GIACCO e OLIVO.
— *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, bilancio e programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

l'adeguamento della strada statale n. 106 jonica assume fondamentale importanza ai fini del completamento della infrastrutturazione del territorio del Mezzogiorno;

la strada statale n. 106 jonica nei periodi estivi è interessata da rilevanti flussi turistici e commerciali essendo l'unico collegamento viario tra le regioni Calabria, Basilicata e Puglia;

le precarie condizioni in cui si svolge il traffico nel tratto lucano ne fanno una delle statali con alto indice di incidentalità a livello nazionale anche in considerazione del fatto che la parte di arteria ricadente in territorio pugliese risulta già adeguata come quella svolgentesi in territorio calabrese ai confini della Basilicata;

è stato redatto dalla regione Basilicata un progetto generale per l'ammodernamento dell'intera arteria ricadente nel tratto lucano;

di tale progetto in territorio lucano sono ultimati ed in esercizio due lotti (quelli nel comune di Rotondella e Policoro), mentre per il terzo lotto (quello interessante il comune di Scanzano) è in corso di esperimento la procedura di appalto;

è in corso la progettazione dell'adeguamento dei tratti lucani in territorio di Bernalda mentre quella interessante il comune di Nova Siri ha subito forti ritardi a causa di proposte diverse sotto il profilo ambientale ed urbanistico sull'individuazione del tracciato definitivo;

la regione Basilicata e l'Anas hanno concordato sull'assoluta necessità dell'adeguamento dell'arteria quale elemento fondamentale per lo sviluppo della regione stessa e dell'intero Mezzogiorno e a tal fine hanno sottoscritto un protocollo d'intesa attraverso il quale si è costituito un coor-

dinamento di sorveglianza per la verifica dello stato di attuazione degli impegni assunti;

nel tratto calabro molti sono i cantieri aperti che stanno portando a termine i lavori di ammodernamento della jonica (Amendolara 3° lotto 2° stralcio carreggiata di Monte, 2° lotto 2° stralcio; Bivio Stombi; viadotto fiume Esaro; nuovo svincolo Catanzaro Lido; svincolo Arangea, Malderiti, e Aeroporto; svincolo Torrente Sant'Agata);

diversi tratti sono già ammodernati ed in esercizio;

per i rimanenti lotti sono in corso i progetti esecutivi, mentre si è ancora in attesa di ricevere l'esito degli studi sull'impatto ambientale da parte del ministero dell'ambiente;

per il tratto interessante la regione Puglia i lavori di adeguamento e ammodernamento della strada statale n. 106 sono già stati realizzati, mancando solo il collegamento con la autostrada A14 in corrispondenza della città di Taranto —:

data l'incontrovertibile importanza rappresentata dal collegamento viario fra le tre regioni e considerata l'assoluta necessità dell'adeguamento dell'arteria quale elemento fondamentale per lo sviluppo delle regioni stesse e dell'intero Mezzogiorno se si intenda considerare come prioritaria la realizzazione dei lavori in oggetto, attivando tutte le iniziative possibili necessarie allo sblocco dei finanziamenti utili e delle autorizzazioni richieste.

(4-24747)

RISPOSTA. — *Le problematiche concernenti la S.S. n. 106 Jonica, oggetto dei quesiti posti dagli interroganti, sono seguite con particolare attenzione da parte di questo Ministero, anche in funzione della necessità di garantire nel Mezzogiorno, attraverso il miglioramento ed il potenziamento di tale direttrice, l'integrazione di tutti gli ambiti territoriali interessati, creando opportunità di sviluppo per il raggiungimento di un equilibrato asse produttivo-territoriale.*

Sulla base degli elementi acquisiti dall'Ente Nazionale per le Strade, si riferisce che per quanto riguarda il tratto della SS. n. 106 di competenza del Compartimento ANAS di Bari, è allo studio la realizzazione del progetto dei lavori di ammodernamento della bretella di collegamento tra la SS. n. 106 Dir. ed il casello autostradale di Taranto sulla A/14 (bivio Chiatona - termine Variante di Palagiano), dell'importo presunto di L. 26.000.000.000.

Allo stato attuale è in corso la progettazione definitiva e lo Studio di Inserimento Ambientale con l'ausilio di servizi di ingegneria da parte di professionisti esterni.

Per quanto riguarda invece il tratto lucano della strada di che trattasi, questo è interamente interessato da lavori di ammodernamento, suddivisi in n. 9 lotti, dei quali il 5° ed il 6° sono stati già aperti al traffico.

Attualmente sono in avanzato corso di progettazione i lavori di adeguamento della sede stradale, secondo lo schema III delle norme C.N.R., dei lotti 8° e 9°, dal Km. 432+890 (Scanzano) al Km. 452+215 (Tavole Palatine-Confine Potenza-Bari), mentre per il lotto 7° sono in corso le procedure di appalto.

Per ciò che riguarda, infine, i primi quattro lotti, costituenti la variante esterna all'abitato di Nova Siri Scalo, è ancora allo studio l'individuazione del tracciato definitivo, compatibile con la pianificazione territoriale ed al tempo stesso con la salvaguardia di aree di pregio storico ed ambientale.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barge.

POZZA TASCA. — *Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

non sembra avviarsi verso rapida soluzione la triste vicenda dei cittadini Luigi Fraccaro e Carlo Leschiutta cui una stessa donna, Antonella Munno, rispettivamente ex moglie ed ex convivente, ha sottratto illegalmente ormai da mesi i figli portandoli con sé in Belgio;

Luigi Fraccaro, era stato sposato con la Munno, e dalla loro relazione era nato, in data 22 settembre 1987, Elia, che il 30 gennaio 1995, dopo la separazione dei genitori, era stato affidato al padre dal Tribunale competente di Venezia;

anche Carlo Leschiutta aveva avuto una relazione con la signora Munno, e l'11 settembre 1995 era nato Andrea che, con sentenza emessa il 30 ottobre 1998 dalla Corte d'appello di Venezia, sezione minorenni, veniva affidato al padre, poiché la signora Munno « nonostante i numerosi provvedimenti che le imponevano di favorire gli incontri del padre con il bambino, ha completamente disatteso tali provvedimenti, e, con speciosi pretesti, ha, di fatto, impedito gli incontri tesi a valorizzare l'indispensabile apporto del padre, sul piano affettivo ed educativo che lo stesso, con innumerevoli sollecitazioni alle autorità competenti, ha giustamente e correttamente richiesto »;

il 12 ottobre 1998 la signora Munno sottraeva illegalmente, all'entrata dalla scuola, Ella Fraccaro, portandolo con sé in Belgio, dove si trovava anche il piccolo Andrea, sottratto in precedenza il 23 dicembre 1997;

il 21 dicembre 1998 la 5 corte del tribunale civile di prima istanza di Hasselt, in Belgio, dichiara eseguibile la sentenza del 30 ottobre 1998 emessa dalla corte di Venezia in merito alla procedura di *exequatur*;

il 23 dicembre 1998 Jaan Beleen, ufficiale giudiziario della sezione di Hasselt, in forza della summenzionata sentenza, si reca presso la residenza della Munno, la quale si rifiuta non solo di sottoporsi all'esecuzione della sentenza, ma addirittura di fare vedere i due bambini ai genitori, presenti insieme ad Hasselt per prenderli in consegna;

in base alle dichiarazioni rese dall'ufficiale giudiziario, la Munno avrebbe dichiarato, in presenza di Ella Fraccaro « meglio morto che con il padre »;

in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1917 n. 200 (*Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1967 n. 98) recante « Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari », agli articoli 34 e 35: « Il console dovrà provvedere in materia di tutela ed assistenza dei minori secondo le funzioni ed i poteri che le leggi dello Stato italiano attribuiscono al giudice tutelare »;

la presenza del piccolo Andrea in Belgio è stata accertata dalla polizia solo in occasione di un incendio, scoppiato il 17 marzo 1998, in cui il bimbo ha rischiato di perdere la vita, come fonti di stampa locale riportano, ed in quell'occasione il console, a conoscenza dei fatti, non ha adottato alcun provvedimento per la tutela del minore, omettendo inoltre, in base a quanto dichiarato dai padri dei bambini, di informare in Italia le autorità competenti, pur essendo in possesso di un decreto provvisorio del tribunale di Venezia;

i due padri, il cui unico conforto è la condivisione della stessa pena, hanno sporto querela presso la stazione dei Carabinieri di Cerea, nei confronti del console e dell'ambasciatore italiano a Bruxelles per « non aver avuto l'assistenza necessaria da parte dell'autorità consolare e di ambasciata e per la permanenza di una situazione di mancanza di tutela sul conto dei suddetti minori da parte degli stessi »;

nessuno ha ancora provveduto ad allontanare i minori dalla signora Munno, come ordinato dalla corte d'appello di Venezia, in base all'articolo 333 del codice civile —:

quali iniziative urgenti intendano predisporre per verificare se vi siano state inadempienze dalle autorità italiane all'estero preposte e quali misure sollecite adotteranno per ripristinare il diritto dei bambini a tornare dai due padri cui la legge li ha affidati. (4-22294)

RISPOSTA. — Come ricordato dall'interrogante, la Signora Antonella Munno, madre dei minori Elia Fraccaro nato dal matrimonio con il connazionale Luigi Fraccaro, e Andrea Leschiutta, nato dall'unione con

Carlo Leschiutta, ha effettivamente sottratto il primo dei due minori, Elia, già affidato al padre (con sentenza del 30.1.95) all'epoca del trasferimento in Belgio, avvenuto il 12.10.98.

Nel caso del secondo figlio, invece, non si tratta di una vera e propria sottrazione, poiché Andrea fu affidato al padre da una sentenza del 30.10.98, successiva alla partenza del minore per il Belgio avvenuta il 23.12.97. Fu comunque commesso dalla Munno un illecito, non avendo la signora ricevuto l'assenso del padre a portare con sé il bambino in Belgio.

Sin da quanto le Rappresentanze italiane in Belgio sono venute a conoscenza dei fatti, precisamente il 26 ottobre 1998 con comunicazione del legale italiano dei padri, si sono attivamente adoperate nell'interesse dei minori.

L'Ambasciatore d'Italia in Bruxelles è intervenuto personalmente presso il Ministro della Giustizia belga per sollecitare la positiva e rapida conclusione delle procedure legali avviate per restituire i minori ai padri affidatari. Il nostro Agente Consolare a Genk, competente territorialmente, si è prodigato per assistere i connazionali in questione in occasione del loro viaggio in Belgio e per sensibilizzare le competenti Autorità locali. La stessa Agenzia di Genk ha peraltro fornito ai Signori Fraccaro e Leschiutta il nominativo dell'avvocato belga che li sta tuttora assistendo nel procedimento legale, con loro piena soddisfazione.

È proprio nel corso dei frequenti contatti con le Autorità locali, in qualità di giudice tutelare, che l'agente consolare ha appreso dall'ufficiale giudiziario belga che il minore Elia Fraccaro, e non la signora Munno, aveva pronunciato la frase « meglio morto che andare insieme », citata — peraltro in modo non del tutto esatto — dall'interrogante.

Quanto alla notizia dell'incendio scoppiato il 17 marzo ed all'asserita inattività dell'agente consolare al riguardo, si precisa che quest'ultimo apprese dell'evento solo dalla stampa e trasmise prontamente l'articolo al Ministero degli Esteri. Risulta, inoltre che l'incendio non fosse di proporzioni tali da mettere in pericolo la vita di

alcuno e che il locale fosse verosimilmente vuoto, essendo in ristrutturazione.

Peraltro, notando che nell'incendio erano coinvolti dei connazionali, l'agente consolare si attivò immediatamente per rintracciare il nucleo familiare in questione che non risultava iscritto all'anagrafe consolare di Genk e del quale non aveva mai avuto notizia. La Signora Munno, tuttora non iscritta all'AIRE, non si era infatti mai recata in Consolato.

Tutto ciò premesso, spiace constatare che i Signori Fraccaro e Leschiutta abbiano sporto denuncia contro l'Ambasciatore d'Italia e che non si sentano adeguatamente assistiti, poiché è evidente che tutti i possibili interventi di assistenza sono stati e continuano ad essere posti in atto, nel dovuto e naturale rispetto non solo dei compiti attribuiti alle Autorità diplomatico-consolari dalla vigente normativa, ma anche dalla legislazione dello Stato ospitante.

In risposta alla seconda parte del quesito posto dall'interrogante, appare necessario chiarire brevemente l'iter seguito per l'omologazione in Belgio delle sentenze di affidamento emesse dai Tribunali italiani a favore di Fraccaro e Leschiutta, dal quale deriva l'attuale situazione giuridica e di fatto, contestata dai connazionali in questione.

In data 16.11.1998 il Ministero di Grazia e Giustizia italiano si rivolgeva direttamente all'omologo belga, in base alla Convenzione Europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori firmata a Lussemburgo il 10.5.1980, perché venissero riconosciuti ed immediatamente eseguiti i due decreti di affidamento.

Successivamente, su mandato del Fraccaro e del Leschiutta, il legale dei due connazionali avviava parallelo procedimento presso il Tribunale di Hasselt, sulla base della Convenzione di Bruxelles del 1967 relativa all'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale. Tale ultimo procedimento si concludeva, come ricordato nella premessa dell'interrogazione, con la concessione dell'«*exequatur*» in data 21.12.98.

Il sovrapporsi dei due differenti procedimenti ha determinato una situazione di scarsa chiarezza sotto il profilo giuridico, e non ha certo agevolato l'intervento dell'Autorità centrale belga.

Va inoltre tenuto presente che l'esecuzione forzata di un provvedimento non sempre risulta possibile, oltre che auspicabile nell'interesse del minore. Nel caso in questione, la citata Convenzione di Bruxelles, in base alla quale sono stati resi eseguibili i provvedimenti italiani, attribuisce alle Autorità locali una certa discrezionalità nel valutare l'opportunità dell'esecuzione forzata delle sentenze.

Ed è in forza di tale discrezionalità che la competente Autorità belga, avendo disposto — anche su sollecitazione dell'agente consolare — numerose visite ai minori da parte di assistenti sociali oltre che dell'ufficiale giudiziario, ha ritenuto finora di accogliere l'opinione di questi ultimi, secondo cui i bambini sono in buono stato di salute, ben assistiti e curati e pertanto non ravvisa la necessità e l'urgenza di dar corso all'esecuzione forzata dei provvedimenti di affidamento.

I reiterati interventi dei nostri rappresentanti in Belgio, pertanto, non sono stati finora accolti con la motivazione che le Autorità belghe, fatti gli opportuni accertamenti, ritengono non ci sia una situazione di pericolo per i minori.

Il Ministero degli Esteri, l'Ambasciata in Bruxelles e l'Agenzia Consolare a Genk, auspicando vivamente che le parti in causa possano addivenire al più presto ad un accordo che tuteli nel migliore dei modi il preminente interesse dei minori, continueranno tuttavia ad adoperarsi presso le Autorità belghe, in stretto raccordo con l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile del Ministero di Grazia e Giustizia, che ha competenza primaria per le questioni di affidamento, affinché sia data esecuzione ai provvedimenti emessi dalla magistratura italiana.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

ROSSETTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

all'interrogante che, qualificandosi come deputato, chiedeva copie di deliberazioni di commissioni ministeriali è stato proposto un modulo di richiesta che, richiamandosi alla legge 7 agosto 1990, n. 241, riporta la dicitura: « Le copie fotostatiche potranno essere ritirate il giorno ... previa apposizione su questo modulo di n... marche da bollo da lire 500 ogni 2 pagine formato A4 » —:

se ritenga corretta tale procedura;

se tale procedura debba ritenersi applicabile a tutte le attività ispettive dei parlamentari presso gli organi governativi. (4-13336)

RISPOSTA. — *La legge 7 agosto 1990, n. 241, e il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, hanno affermato il principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa, riconoscendo il diritto all'accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse « per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti » (articolo 22, primo comma l.cit.). La stessa legge prescrive che il soggetto istante debba motivare la richiesta di accesso specificando e, ove occorra, comprovando l'interesse connesso all'oggetto della sua istanza (articolo 25, secondo comma l.cit. e articolo 3, secondo comma decreto del Presidente della Repubblica cit.).*

La richiesta presentata dall'interrogante senza specifiche motivazioni, non poteva, quindi essere accolta ai sensi delle citate disposizioni, le quali non riconoscono ai singoli membri del Parlamento una speciale legittimazione all'accesso diversa da quella degli altri cittadini; ferme restando le particolari prerogative di ogni singolo Parlamentare in tema di sindacato ispettivo sull'attività di Governo.

Infatti il diritto di accesso riconosciuto dalla Legge n. 241/90 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 352/92 è volto a tutelare e soddisfare una situazione

giuridica soggettiva di vantaggio riconosciuta al soggetto che richiede l'accesso ai documenti amministrativi, ma che non è il mero interesse alla generale legittimità degli atti amministrativi. Invece, gli specifici mezzi di indagine riconosciuti ai Parlamentari per l'esercizio della funzione di sindacato ispettivo sull'attività di Governo, a loro affidata dall'ordinamento vigente, sono finalizzati proprio alla tutela oggettiva della legalità di tale attività di Governo. Pertanto è in ragione della diversa natura delle posizioni giuridiche da tutelare che l'ordinamento individua differenti procedure.

La stessa Legge n. 241/90 non riconosce alcuna automatica e generale legittimazione all'accesso ai documenti amministrativi in relazione ad uno status del soggetto istante, sia esso individuale, o appartenente a particolare categoria o organo, o svolgente determinate funzioni.

In tal senso si sono espressi sia la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi 26 aprile 1996 n. UCA/5424/III/4.5.2.4.), sia il T.A.R. Lazio (Sez. I, sent. 9 novembre 1998 n. 3143).

In particolare, nella sentenza del TAR Lazio si sottolinea che « non appare compatibile con la particolare disciplina delle prerogative dei parlamentari in tema di sindacato sull'attività di Governo prevedere per gli stessi la possibilità di avvalersi a tal fine del diritto d'accesso di cui alla legge n. 241/90. Il nostro ordinamento prevede come fondamentale tra le attività del Parlamento quella di controllo sugli atti e comportamenti del Governo, tanto che i regolamenti dei due rami del Parlamento dettano una serie di norme che rendono molto incisivo e penetrante il sindacato dei membri del Parlamento. Tale sindacato è tuttavia di carattere essenzialmente politico e non si concreta in strumenti giuridici in grado di far ottenere in modo coattivo le notizie richieste. Prevede infatti l'articolo 131 del Regolamento della Camera dei Deputati che il Governo può dichiarare di non poter rispondere indicandone il motivo. È pertanto evidente che, qualora si consentisse al singolo parlamentare di avvalersi dell'accesso di cui alla legge 241/1990, si altererebbe la natura del sindacato previsto dal-

l'ordinamento, il quale prevede una semplice responsabilità politica del Governo. Una risposta positiva al quesito potrebbe comportare poi un'elusione del principio, ricavabile dal sistema, secondo cui il Governo assumendosi le relative responsabilità politiche, può sempre decidere di non rispondere ».

Nel citato parere della Commissione per l'accesso, inoltre, si afferma che « ... né può ritenersi che un Deputato della Repubblica possa utilizzare il diritto di accesso per esercitare il potere di controllo politico che spetta al Parlamento sull'attività del Governo in quanto al tale scopo sono previsti dall'ordinamento altri e specifici mezzi di indagine come le interpellanze o le richieste parlamentari che, a differenza del diritto di accesso, sono finalizzate alla tutela oggettiva della legalità ».

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Segretario del Consiglio dei ministri): Franco Bassanini.

RUFFINO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

la strada statale n. 52 « carnica » svolge un ruolo di collegamento assai importante tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto attraverso una zona montana bisognosa di interventi per porre argine al degrado economico-sociale;

la stessa strada statale ha bisogno di importanti e urgenti lavori di sistemazione fra cui la realizzazione di un tunnel di valico in corrispondenza del Passo della Maura per la quale la regione Veneto ha già approvato un bando per uno studio di fattibilità;

il tunnel di cui è allo studio la realizzazione ed in generale la sistemazione ed il miglioramento della strada statale n. 52 avrebbe notevoli ricadute benefiche sui settori economici fondamentali della montagna (turismo, artigianato, piccola e media industria, ecc.);

i comuni di Forni di Sotto, Forni di Sopra, Ampezzo, Sauris, Socchieve, Preone, Enemonzo hanno in più occasioni sollecitato la definizione degli interventi sottolineandone l'urgenza;

il comune di Forni di Sotto ha, inoltre, richiamato la necessità che il ponte sulla stessa strada statale n. 52 al chilometro 46.100 sia dotato urgentemente, per ragioni di sicurezza, di un marciapiede pedonale —:

cosa intenda fare per favorire la realizzazione delle necessarie opere di sistemazione della strada statale n. 52, tanto importanti per garantire a quella zona montana una viabilità adeguata, ed inoltre per l'effettuazione tempestiva dei più limitati ma necessari lavori al ponte di Forni di Sotto. (4-23699)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione presentata da notizie acquisite dall'ANAS, si fa presente all'interrogante che il Compartimento della Viabilità di Trieste ha di recente preso contatti con la Regione Friuli-Venezia Giulia per la redazione di uno studio di fattibilità relativo all'ammmodernamento della Strada Statale n. 52 dal tunnel di valico in corrispondenza del Passo della Mauria fino a Tolmezzo.

La citata Regione, si sta muovendo già in tale direzione, mentre è in corso la stipula di una convenzione tra l'ANAS e la Regione per poter eliminare alcuni punti neri lungo le Strade Statali del Friuli-Venezia Giulia.

Per quanto riguarda la sistemazione della Strada Statale « Carnica », sono stati ipotizzati quattro interventi per un importo complessivo pari a £. 10.200.000.000 tra i quali è previsto il consolidamento del ponte sul rio Piccolo nel Comune di Forni di Sotto con l'allargamento della carreggiata stradale e la costruzione di marciapiedi laterali.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

RUSSO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

in data 30 aprile 1996 è stato stipulato l'accordo tra l'Aran e le organizzazioni

sindacali per l'attribuzione a decorrere dal 1° aprile 1996 di buoni pasto al personale civile dipendente dalle amministrazioni del comparto ministeri;

in detto accordo l'articolo 4, punto 1, stabilisce che « hanno titolo all'attribuzione del buono pasto i dipendenti aventi un orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative, a condizione che non possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa od altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro »;

il punto 3 dello stesso articolo prevede che il « buono pasto viene attribuito anche per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista dall'articolo 19, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro, all'interno della quale va consumato il pasto »;

le direzioni generali delle varie amministrazioni hanno impartito disposizioni tendenti alla compilazione di prospetti necessari per l'attribuzione dei buoni pasto soltanto a coloro che articolano l'orario di lavoro su cinque giorni settimanali, sia per le prestazioni a completamento dell'orario ordinario di lavoro sia per le prestazioni (almeno tre ore) di lavoro straordinario;

ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 l'impiegato è tenuto a prestare servizio con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario anche in ore comprese nell'orario normale;

quali iniziative intenda adottare affinché il diritto a percepire il buono pasto per prestazioni di carattere straordinario venga esteso anche a coloro che articolano l'orario di lavoro su sei giorni lavorativi, eliminando così una norma che appare illegittima ed anticostituzionale. (4-11091)

RISPOSTA. — *L'interrogante chiede di conoscere in quale modo il Ministro per la funzione pubblica intenda garantire l'esten-*

sione dei buoni pasto a dipendenti pubblici del comparto Ministeri che effettuano lavoro straordinario e svolgono l'orario di servizio e di lavoro in sei giorni settimanali.

Al riguardo si fa presente che l'articolo 3 della legge n. 334/97, relativa a disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonché in materia di buoni pasto, dispone che anche ai dipendenti civili del comparto Ministeri che, per esigenze di servizio, non svolgono orario di lavoro e di servizio su cinque giorni settimanali, è dovuto il buono pasto nel caso in cui vengano loro chieste prestazioni di lavoro straordinario.

Il Ministro per la funzione pubblica: Angelo Piazza.

SAIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:*

con raccomandata AR 5230 del 18 luglio 1998 la Direzione del personale ed organizzazione dell'Ansa ha comunicato il licenziamento al giornalista Antonio Buccilli corrispondente Ansa Abruzzo;

L'Ansa adduce come motivo del licenziamento l'apertura di un Ufficio operativo in Pescara;

tale avvenimento, di per sé positivo, con il licenziamento del giornalista Antonio Buccilli assume un aspetto negativo ed ingiusto;

il signor Buccilli è dal 1975 corrispondente dell'Ansa dell'Abruzzo con riconosciute qualità e capacità professionali;

L'Ansa, come rileva in un comunicato l'Associazione stampa abruzzese, in questa vicenda non avrebbe rispettato « le più elementari regole di comportamento »;

la stessa Ansa non avrebbe rispettato le più elementari norme di legge e contrattuali;

Antonio Buccilli è tesoriere e componente dell'Associazione della stampa abruzzese e, come tale, ha diritto alla

necessaria tutela sindacale ed al preventivo nulla-osta dell'Associazione;

la stessa Ansa, la più grande ed importante agenzia italiana, di stampa, ha convenzioni con la Presidenza del Consiglio, il ministero degli affari esteri, la regione Abruzzo, introitando numerosi finanziamenti pubblici —:

quali iniziative intenda assumere affinché l'Ansa ritiri il provvedimento di licenziamento cominato al giornalista Antonio Buccilli, che sembra avere carattere di scorrettezza ed illegittimità.

(4-19493)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

In ordine all'interrogazione parlamentare presentata, si comunica l'esito degli accertamenti eseguiti dalla Direzione Provinciale del Lavoro di L'Aquila.

In data 18.7.1998 l'ANSA ha licenziato, con decorrenza 21.7.1998, il Sig. Antonio BUCCILLI, che ricopriva la posizione di corrispondente dalla città di Pescara e provincia ex articolo 12 del CNLG dal 17.7.75, per « giustificato motivo oggettivo ».

Le motivazioni alla base del recesso da parte dell'ANSA sono le seguenti:

l'apertura di un nuovo ufficio ANSA a Pescara, per cui si è reso necessario assumere un giornalista professionista in qualità di redattore, con contratto ex articolo 1 del CNLG;

l'impossibilità di occupare il Sig. Buccilli, assunto come corrispondente, in altra posizione lavorativa.

Il lavoratore in parola è anche dipendente della CCIAA di Pescara e della società editrice « IL MESSAGGERO » (con contratto ex articolo 36 CNLG).

Il lavoratore, nel contestare il recesso, ha opposto il diritto alla tutela sindacale ed al preventivo nulla osta dell'Associazione sindacale cui aderisce, così come previsto dall'articolo 34 del CNLG.

Secondo l'ANSA tale diritto non sussiste in quanto l'invocata tutela sindacale ex

articolo 34 CNLG trova applicazione nei confronti dei giornalisti e delle relative testate, così come risultanti da formale comunicazione della FNSI.

Nel caso concreto, la FNSI comunicò alla FIEG la composizione nominativa del Consiglio direttivo dell'Associazione della Stampa Abruzzese, indicando come testata di appartenenza del sig. Buccilli « il Messaggero » (PE) e non l'ANSA.

Si fa presente che l'interessato, in data 24.11.98 ha adito la Commissione Provinciale di Conciliazione prevista dall'articolo 410 del c.p. come modificato dal D. Lgs. 80/98 e dopo il mancato accordo, ha presentato ricorso ex articolo 414 c.p.c. al Pretore di L'Aquila, in funzione di giudice del lavoro.

Dagli accertamenti eseguiti presso la Pretura di L'Aquila — Sez. lavoro — non è stato possibile conoscere l'esito della causa promossa dal Sig. Buccilli, in quanto il Giudice del lavoro — a seguito dell'udienza tenutasi in data 12.5.1999 — non ha ancora emessa alcuna sentenza, riservandosi ogni decisione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

SANZA, VOLONTÈ, CARMELO CARRARA e DE FRANCISCIS. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

gli incentivi per la rottamazione delle autovetture con oltre dieci anni hanno provocato un collasso del mercato dei ricambisti d'auto;

a fronte di un forte guadagno delle case automobilistiche e dei rivenditori d'auto si è verificato un blocco delle vendite dei ricambisti che hanno visto uscire dal mercato le autovetture per le quali i pezzi di ricambio erano stati acquistati, e che in aggiunta a ciò si vedono costretti a pagare le imposte per effetto delle rivalutazioni;

i mezzi rottamati sono stati smontati e i rottamatori sono spesso diventati commercianti al dettaglio di ricambi, con ul-

teriore aggravio per i ricambisti i cui pezzi non risultano più competitivi —:

quali provvedimenti intenda, adottare per far fronte a tale grave situazione che determina ulteriori gravi conseguenze in tema di occupazione. (4-16619)

RISPOSTA. — *Gli effetti scaturenti dalla legge sulla rottamazione dell'auto si sono esplicitati in termini di ripresa della produzione non solo del settore principale ma anche dei settori collegati. I dati forniti da fonti di ricerca generalmente consentono di poter affermare un saldo positivo per le entrate dello Stato che supera i 1.000 miliardi di lire.*

È naturalmente ovvio che in ogni occasione di intervento in vasta scala in un comparto così rilevante e diffuso quale quello dell'automobile, di fronte ad una categoria imprenditoriale che gode di evidenti benefici e vantaggi, altre categorie, per naturale bilanciamento, subiscono oneri e svantaggi direttamente collegati alla prima situazione. Resta però da determinare la effettiva entità e durata degli stessi, per dare una valutazione serena circa la convenienza per l'intera collettività, di una determinata manovra o intervento in campo economico e produttivo.

Nel caso in esame infatti, a fronte di una approssimativa quantità di poco più di 1 milione di macchine rottamate, la percentuale sul parco dell'usato esistente è, come noto, molto esigua. In secondo luogo sono state eliminate dalla circolazione autovetture di tale vetustà per le quali, in qualche caso, forse non saranno neanche rimaste disponibili le parti di ricambio. Sembra ragionevole ritenere che la maggior parte del mercato di questo comparto si rivolga ad autovetture che abbiano anzianità fra i tre e i sei anni.

Si rileva infine, che l'incentivazione al consumo e quindi alla rottamazione ha esaurito la sua vita giuridica nel luglio del 1998 e non è prevista al momento alcuna reiterazione di intervento nel settore.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

SIMEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

con l'articolo 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante « misure per la stabilizzazione della finanza pubblica », è stato previsto che dall'entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale dei dipendenti pubblici cessano di avere efficacia le disposizioni di legge, regolamento o atto amministrativo generale che rechino incrementi retributivi al personale contrattualizzato;

con lo stesso articolo 41 della legge n. 449 del 1997 è stato stabilito che i trattamenti economici più favorevoli in godimento, ottenuti per effetto delle predette disposizioni di legge, regolamento o atto amministrativo generale sono riassorbiti dai futuri miglioramenti nelle misure previste dai contratti collettivi e che i risparmi di spesa che ne conseguono sono destinati ad incrementare le risorse disponibili per i contratti collettivi —:

quali siano le amministrazioni dello Stato, distinte per comparto, che mediante disposizioni di legge, regolamento o atto amministrativo generale abbiano accordato ai propri dipendenti trattamenti economici più favorevoli rispetto a quelli concessi con la contrattazione collettiva;

quali siano nello specifico le disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali che hanno consentito ad alcune amministrazioni dello Stato, suddivise per comparto, di concedere trattamenti più favorevoli al proprio personale;

quali siano i risparmi che dall'applicazione della normativa introdotta dalla legge n. 449 del 1997 conseguono per ogni singolo comparto e che dovranno essere utilizzati per incrementare le somme stanziare per il rinnovo dei contratti dei comparti medesimi. (4-15740)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri.*

L'interrogante chiede di conoscere se il Ministro per la funzione pubblica intenda dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 41 della legge n. 449/97, relative alla eliminazione di trattamenti economici erogati a dipendenti pubblici e non previsti dai contratti di lavoro.

Al riguardo si rappresenta che:

la disposizione contenuta nell'articolo 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 — legge finanziaria 1998 — che prevede, entro il primo rinnovo contrattuale, la cessazione dell'efficacia di tutte le norme che attribuiscono particolari istituti retributivi a talune categorie di personale, è stata integralmente recepita anche nell'articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 80 del 1998 che ha modificato l'articolo 2 del d.lgs. n. 29/1993;

ai fini dell'attuazione di tale previsione normativa il contratto collettivo nazionale per il comparto Ministeri, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 25 febbraio 1999, prevede, all'articolo 34, comma 4, che, in via preliminare, l'ARAN debba avviare una fase istruttoria per acquisire dalle amministrazioni interessate, entro il 31 dicembre 1998, tutti gli elementi conoscitivi per pervenire ad una esatta ricognizione dei casi in cui ricorre l'ipotesi prevista dalla legge;

la citata clausola contrattuale deriva dalla considerazione che l'erogazione di particolari compensi al personale è avvenuta, nel corso degli anni, per lo più sulla base di specifiche esigenze delle singole amministrazioni. Si è ritenuto, pertanto, necessario definire con esattezza l'entità del fenomeno anche al fine di valutare le modalità di adeguamento e di riassorbimento dei trattamenti economici, secondo quanto previsto dalla norma di legge in questione;

nel corso di una fase negoziale successiva, prevista dallo stesso contratto collettivo, verranno definite le modalità di integrazione del Fondo unico di amministrazione con le risorse derivanti da tali istituti retributivi.

Il Ministro per la funzione pubblica: Angelo Piazza.

STORACE. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

risulta all'interrogante che il giudice per le indagini preliminari dottor Antonio Trivellini si è finora « dimenticato » di decidere su un processo, 15216/96a, notizie di reato, che è stato trasmesso al suo ufficio da oltre due anni;

risulta altresì all'interrogante che, nonostante le istanze del difensore della parte offesa, il suddetto fascicolo processuale è stato in precedenza trattenuto, senza alcuna indagine, dal sostituto procuratore della Repubblica dottor Francesco Misiani per circa sette mesi per poi essere trasmesso, per connessione con altro procedimento, al sostituto procuratore della Repubblica dottor Raffaele Montaldi che lo ha inviato al giudice per le indagini preliminari —:

se il Ministro interrogato non intenda avviare un'ispezione per accertare le condizioni in cui si opera nella Procura della Repubblica di Roma e presso le Indagini preliminari del tribunale penale di Roma.
(4-18920)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione indicata dalla relazione 2.2.99 del Presidente del Tribunale di Roma risulta quanto segue.*

Il dott. Trivellini ha ricevuto l'assegnazione del procedimento penale n. 15216/94R P.M. solo dopo la riunione di tale procedimento a quello recante il n. 13933/92A R.P.M., riunione operata dal P.M. dott. Montaldi in data 3 aprile 1995.

Il primo procedimento riguardava la posizione di tre persone, indagate per il reato di falso in atti pubblici.

Il secondo, a carico di sette persone per abuso di ufficio, falso in atti pubblici e turbativa della libertà degli incanti, era stato oggetto di richieste di misure cautelari da parte del P.M. dott. Cirignotta in data 18 giugno 1993, richieste poi respinte dal G.I.P. dott. Colella in data 7 luglio 1993.

La successiva richiesta di archiviazione, in data 12 marzo 1994, ancora a firma del P.M. dott. Cirignotta, non era stata accolta dal G.I.P. dott. Colella che, a conclusione

dell'udienza camerale, aveva con ordinanza del 23 dicembre 1994 disposto l'archiviazione relativamente a due indagati e ordinato la formulazione di imputazione a carico degli altri cinque, nel termine previsto dall'articolo 409, comma 5°, c.p.p.

Contestualmente al provvedimento di riunione in data 3 aprile 1994, il P.M. dott. Montaldi formulava le imputazioni di adempimento dell'ordinanza del 23 dicembre 1994, e richiedendo al contempo l'archiviazione per uno degli indagati nel procedimento n. 15216/94.

Il processo così formulato era assegnato al G.I.P. dott. Trivellini in data 21 aprile 1995.

L'udienza preliminare era fissata in data 4 maggio 1995 per il 25 maggio 1995, ma subiva vari rinvii (per astensione degli Avvocati delle udienze il 25 maggio 1995 e il 19 giugno 1995, per impedimento di un difensore il 9 ottobre 1995, per richiesta di tutti i difensori il 26 gennaio 1996). La trattazione del processo si svolgeva nelle udienze del 22 e 28 febbraio 1996, all'esito delle quali il G.I.P. dott. Trivellini pronunciava sentenza di proscioglimento nei confronti di cinque imputati ed emetteva decreto di archiviazione per uno degli indagati, in conformità della richiesta del P.M. Montaldi.

La sentenza, depositata il 12 marzo 1996, veniva poi appellata dal P.M. e dal P.G. presso la Corte d'Appello e gli atti venivano inviati al Giudice del gravame in data 3 luglio 1996.

Da quanto precede risulta che il dott. Trivellini ha trattato il procedimento cui si riferisce l'interrogazione a partire dall'aprile 1995 e fino alla sentenza depositata il 12 marzo 1996, e cioè per meno di un anno.

Dagli atti risulta che il dott. Trivellini si è pronunciato su tutte le imputazioni e nei confronti di tutti gli indagati ed imputati, per cui non vi è traccia della « dimenticanza » denunciata, dall'interrogante, neppure nei motivi di appello delle Procure e nella motivazione della Sentenza della Corte d'Appello in data 13 marzo 1997 che ha parzialmente riformato quella del dott. Trivellini.

In definitiva, conformemente alle valutazioni espresse dalla competente articola-

zione in data 16 aprile 1999, il dott. Trivellini ha trattato il procedimento in questione per meno di un anno, talchè deve escludersi nella sua condotta qualsivoglia riflesso suscettibile di assumere rilievo disciplinare.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

STORACE. — Al Ministro dell'ambiente.
— Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che a Sellafield in Inghilterra sono temporaneamente immagazzinate 1.000 tonnellate di materiale radioattivo italiano in attesa di essere trasferite nel nostro Paese;

a Borgo Sabotino, a 80 chilometri circa a sud della Capitale si trova la prima centrale nucleare italiana costruita nel 1963 che ha bisogno di interventi di manutenzione straordinaria —:

quali misure intenda adottare il Governo per risolvere il problema dello smaltimento delle mille tonnellate di materiale radioattivo;

quali provvedimenti siano allo studio per la ristrutturazione della centrale di Borgo Sabotino. (4-19090)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In relazione all'interrogazione citata, si fa presente quanto segue, anche sulla base degli elementi forniti dall'ANPA.

La Centrale nucleare ENEL di Borgo Sabotino (Latina) ha iniziato la produzione di energia nel 1964 ed ha cessato l'attività nel 1986; successivamente il combustibile nucleare è stato allontanato per il trattamento e dal 1997 sono iniziati i primi interventi per la disattivazione della centrale.

Sulle operazioni di disattivazione dell'impianto l'ente di controllo — ANPA — esercita le proprie azioni istituzionali di vigilanza mirate, essenzialmente, ad accertare il rispetto dei criteri di base della sicurezza nucleare e della protezione sani-

taria, nell'ottica del minimo impatto radiologico sulla popolazione e sull'ambiente e del minimo impegno dosimetrico per i lavoratori.

Il rischio radiologico associato all'attuale situazione della centrale, in disattivazione e con combustibile nucleare completamente allontanato dal sito, risulta, secondo quanto riferito dall'ANPA, molto modesto. Le attività attualmente in svolgimento, rivolte al raggiungimento di una configurazione impiantistica denominata di custodia sorvegliata, porteranno ad una condizione di impianto intrinsecamente sicura dal punto di vista radiologico per i lavoratori, per la popolazione limitrofa e per l'ambiente.

La radioattività residuale oggi presente presso l'impianto nucleare è rappresentata principalmente da strutture e componenti che nel corso del funzionamento del reattore si sono attivati per irraggiamento neutronico e da strutture e componenti che si sono contaminati per contatto con il fluido di processo. Tale radioattività, tuttavia, risulta confinata in maniera adeguata all'interno di barriere multiple che ne garantiscono un sicuro contenimento per molti anni.

Sono inoltre, presenti presso l'impianto rifiuti radioattivi, costituiti essenzialmente da rifiuti radioattivi prodotti nel pregresso esercizio a potenza, nonché da rifiuti derivanti dalle attività di disattivazione in svolgimento. Essi, comunque, risultano essere adeguatamente immagazzinati in appositi locali di stoccaggio e la loro gestione viene regolata in accordo a specifiche Prescrizioni Tecniche e Norme di Sorveglianza, nel rispetto della condizioni di sicurezza e di protezione sanitaria per i lavoratori e per la popolazione e di tutela per l'ambiente.

Per quanto concerne lo stato di avanzamento del processo di disattivazione si fa presente che presso la Centrale di Borgo Sabotino (Latina) sono già stati effettuati alcuni interventi e che sono in programma ulteriori attività per la messa in custodia sorvegliata dell'edificio reattore.

Per quanto attiene alle misure da adottare per lo stoccaggio e per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, si fa presente che il Ministero dell'industria ha proposto alle

Regioni e agli altri Enti locali un percorso partecipativo per l'individuazione di un sito per il deposito degli stessi.

Tale percorso è stato condiviso nei suoi termini generali anche dal « Tavolo nazionale » per la gestione degli esiti del nucleare, convocato dal Ministero dell'industria nel luglio dello scorso anno, al quale hanno partecipato tutti gli attori interessati alla dismissione degli impianti nucleari in Italia.

Nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni sono proseguiti i lavori di un gruppo tecnico ristretto con il compito di predisporre una bozza d'accordo di programma tra Stato e Regioni concernente l'individuazione di un sito per la localizzazione dei rifiuti radioattivi.

In parallelo, la Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Ciclo dei Rifiuti, ha più volte riconosciuto la necessità di creare anche in Italia, sulla base dell'esempio degli altri Paesi Europei, una Agenzia Nazionale per la Gestione dei Rifiuti Radioattivi, avente come compito primario quello di provvedere alla realizzazione del suddetto sito nazionale centralizzato per i rifiuti radioattivi e per il combustibile irraggiato. Da parte di varie forze politiche, sono stati già predisposti e/o sono in fase di presentazione appositi disegni di legge in tal senso.

Il felice esito di tali importanti iniziative permetterà di risolvere in maniera globale il problema della gestione dei rifiuti radioattivi, nonché di portare a termine in modo concreto ed efficace le operazioni di smantellamento degli impianti nucleari.

Di contro, l'esito negativo di tali iniziative, o tempi troppo lunghi per la loro attuazione, potrebbero rendere necessario per i rifiuti radioattivi che dovranno rientrare in Italia a seguito del riprocessamento a Sellafield (Regno Unito) del combustibile irraggiato della Centrale di Latina, una loro sistemazione presso la stessa centrale di Latina, in apposite strutture ingegneristiche da realizzare sullo stesso sito.

In base alla suddetta sfavorevole ipotesi, l'Agenzia ha fatto presente che tale soluzione si renderebbe comunque necessaria per tutti i siti italiani in cui hanno operato installazioni nucleari, nel senso che ciascuno di questi siti dovrebbe custodire i rifiuti li

stesso originati, escludendo quindi del tutto l'ipotesi che alcuno dei suddetti siti possa trasferire i propri rifiuti in siti diversi.

Per quanto riguarda i rifiuti relativi al riprocessamento a Sellafield (Regno Unito) del combustibile irraggiato della centrale di Latina, l'ANPA ha fatto presente che l'ENEL sta negoziando con la Società BNFL (proprietaria degli impianti di Sellafield) la sostituzione dei rifiuti cementati a media attività e dei rifiuti cementati a bassa attività con una quantità « equivalente » (in termini di potenziale tossico radiologico) di rifiuti ad alta attività vetrificati.

Pertanto, a valle della definizione del suddetto negoziato, la quantità totale di rifiuti radioattivi corrispondenti ai combustibili irraggiati della Centrale di Latina inviati al riprocessamento dovrebbe risultare complessivamente in 140 contenitori di rifiuti ad alta attività vetrificati, per un totale di circa 24 metri cubi.

La sistemazione di tali rifiuti potrebbe essere effettuata in appositi contenitori metallici abilitati sia allo stoccaggio che al trasporto (del tutto analoghi a quelli utilizzati per il combustibile irraggiato), capaci di ospitare ciascuno 28 contenitori di rifiuti ad alta attività vetrificati, per un totale di 5 contenitori.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

STORACE. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

la Sirti S.p.A. società di proprietà per il 49 per cento di Telecom Italia, ha recentemente presentato il suo piano di riduzione dovuto alle pesanti difficoltà legate a suo dire alle attività tradizionali quali la rete di distribuzione, gli apparati e la chiusura del progetto « Socrate », dichiarando un esubero di 1500 unità;

l'azienda ha dichiarato infatti che il calo delle commesse per il 1998 incide per

il 15 per cento della forza occupata e che non vi sono prospettive di recupero negli anni successivi;

le prime conseguenze tangibili sono state le 109 lettere di licenziamento inviate ai lavoratori dei centri operativi di Potenza e Lagonegro e altrettante missive inviate a 159 dipendenti napoletani, 50 milanesi e 30 baresi —:

se la Sirti, ma soprattutto Telecom Italia, abbia presentato o meno un piano industriale in grado di chiarire le difficoltà dell'azienda medesima, di aggiornare e precisare la missione industriale ed il ruolo del mercato dell'impiantistica, oltre ad assicurare la stabilità occupazionale dei suoi lavoratori;

se non ritengano particolarmente grave questo tipo di situazione se si consideri che i licenziamenti previsti, oltre quelli già avvenuti, andranno a colpire per il 70 per cento il Sud del Paese, proprio quando il Governo sta mettendo a punto una strategia di rilancio dell'occupazione nel Mezzogiorno;

se non ritenga l'attuale situazione della Sirti non sia anche conseguenza dell'incapacità dell'amministratore delegato ingegner Luigi Montella, a trovare nuove linee di sviluppo industriale e tecnologico, investendo le ingenti risorse finanziarie di cui ancora oggi dispone e attualmente impiegate in Bot e a ribaltare la disastrosa politica di presenza all'Estero, in particolare in Europa dove la Sirti ha sperperato oltre cento miliardi di iniziative cronicamente in perdita;

se non ritenga necessaria l'immediata convocazione del previsto tavolo comune tra Telecom, Ministro dell'industria e sindacati al fine di adottare tempestivamente iniziative alternative per la collocazione delle 1500 unità lavorative che rischiano irrimediabilmente di essere escluse dai cicli produttivi, oltre al già abusato ricorso alla cassa integrazioni guadagni straordinaria e vista anche la particolare natura della società dove il maggiore azionista

Telecom Italia è anche il maggior committente della medesima. (4-19092)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione presentata, si comunica l'esito degli accertamenti ispettivi effettuati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma nei confronti della SIRTI S.p.a.

La società ha sede legale a Milano, sede amministrativa a Sesto S. Giovanni e sede operativa a Roma.

Ha un capitale sociale di 220 miliardi di cui il 49 per cento sottoscritto dalla TELECOM ITALIA, il 48 per cento dalla SIRTI e il 3 per cento dalla PIRELLI.

Esercita l'attività di progettazione ed installazione d'impianti e reti di telecomunicazioni, osserva il CCNL Metalmeccanico ed ha in forza a Roma n. 517 dipendenti (130 impiegati, 2 dirigenti, 385 operai).

Il 90 per cento delle commesse di lavoro della Sirti provengono dalla Telecom, maggiore azionista. Nel corso del 1998 le commesse di lavoro della Sirti si sono ridotte di 361 miliardi, in quanto la Telecom è orientata nei suoi investimenti verso la telefonia cellulare ritenuta economicamente più vantaggiosa di quella telefonica a cavo. Alla Sirti vengono appaltati i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tradizionali esistenti di proprietà della Telecom.

Il settore delle telecomunicazioni e il comparto delle installazioni telefoniche stanno da qualche anno attraversando una fase di transizione legata a cambiamenti tecnologici e di mercato che, nel quadro di un processo accelerato di privatizzazione e liberalizzazione, condiziona gli investimenti e determina gravi incertezze operative.

L'organico aziendale della Sirti s.p.a. è in continuo decremento dal 1993, anno in cui cominciarono ad esaurirsi i programmi del Piano Europa e quelli legati a grandi opere realizzatisi in Italia (Mondiali '90).

L'azienda per far fronte al calo di commesse ha portato a termine ad oggi n. 6 procedure di riduzione del personale, ex lege 223/91, che hanno interessato 2.330 unità.

Dal 5.6.95, con accordo sindacale del 14.7.95, è stato gestito un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale con

l'intervento della C.I.G.S. per la durata di 24 mesi (scadenza giugno 1997) per 293 lavoratori, sospesi a zero ore, che ha interessato le attività organizzative, produttive e amministrative della società, nelle strutture centrali e periferiche.

Il piano C.I.G.S., per ristrutturazione, di 24 mesi per i comparti di Potenza e Lagonegro, dal 6.5.96 al 5.5.98, ha riguardato n. 79 lavoratori.

Nei dodici mesi di vigenza della C.I.G.S. per crisi aziendale dal 6.7.98 al 5.7.99, la Sirti per ridurre l'impatto sociale del provvedimento sui dipendenti interessati, adopererà i seguenti strumenti:

dimissioni incentivate;

trasferimento di lavoratori da località dove le attività produttive permangono critiche a località dove si dovessero creare nuove opportunità di lavoro;

sostegno formativo e di supporto ai lavoratori interessati ad intraprendere attività lavorative in proprio;

orientamento professionale per il riposizionamento e la collocazione delle maestranze sul mercato di lavoro italiano.

Inoltre porrà in essere le seguenti azioni:

riduzione dei costi di produzione, un incremento della produttività individuale e un alto indice di qualità del servizio;

rimodulazione degli orari di lavoro e la sperimentazione di nuove forme di svolgimento della prestazione lavorativa, come ad esempio il lavoro a coppia o Job sharing;

impiego del Know how acquisito su sistemi trasmissivi sperimentati all'estero per lo sviluppo di nuovi prodotti/servizi o tecnologie in Italia;

eventuale terziarizzazione di attività non strategiche.

Nel corso degli accertamenti ispettivi è emerso che le ferie sono state utilizzate nei periodi carenza di lavoro per attenuare e ritardare il ricorso alla CIG, i contratti di subappalto, previa autorizzazione delle aziende clienti, sono stati stipulati con

aziende specializzate per l'attività di scavo e di ripristino delle strade, il lavoro straordinario è strettamente connesso alle specificità dell'attività produttiva che è articolata in unità specializzate distribuite sul territorio e che gli operatori devono intervenire per segmenti specialistici come manutenzione sui guasti di linea, misure per la protezione dei cantieri.

Nel periodo luglio-dicembre '98 sono state effettuate n. 1.165 ore di lavoro straordinario ed hanno interessato n. 110 maestranze su 363 lavoratori con una media pro capite mensile di circa 2 ore.

La Sirti mensilmente anticipa agli aventi diritto l'indennità di C.I.G.S. nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

TARADASH. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

Giuseppe Padovano è stato condannato in via definitiva alla reclusione fino al 2016 ed è detenuto da circa quattro anni nella II casa circondariale di Ariano Irpino dove è stato trasferito, a seguito di una sua richiesta per motivi di lavoro, dal carcere di Benevento;

nel corso della sua detenzione nel carcere di Ariano Irpino il Padovano non ha potuto svolgere alcuna attività lavorativa ed ha avanzato per due volte istanza di trasferimento ad altro istituto penitenziario;

l'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, stabilisce che negli istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti;

i principi costituzionali e normativi vigenti escludono perentoriamente la natura afflittiva della pena, che deve comunque perseguire il trattamento rieducativo dei detenuti e deve essere attuata secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti;

i trasferimenti in altri istituti carcerari sono disposti, ai sensi dell'articolo 42, primo comma, della legge n. 354 del 1975, anche per motivi di lavoro —:

se non ritenga opportuno adottare ogni iniziativa di sua competenza per garantire al padovano il trasferimento in un carcere dove possa essere destinato allo svolgimento di un'attività lavorativa.

se non ritenga indispensabile adottare ogni iniziativa necessaria per migliorare le condizioni dei detenuti negli istituti di pena, al fine di garantire loro l'esercizio dei diritti riconosciuti dalle leggi vigenti ed il rispetto dei diritti inviolabili dell'individuo, considerando la necessità di realizzare gli obiettivi di rieducazione e reinserimento che sono principi inderogabili di uno Stato di diritto. (4-20410)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata si comunica quanto segue.

Il detenuto Giuseppe PADOVANO è stato assegnato alla Casa Circondariale di Ariano Irpino in data 20.2.1998 per motivi di lavoro.

Il detenuto dal mese di dicembre 1998 è stato adibito a mansioni lavorative, mesi alterni, in qualità di « scopino », tenendo conto che non è stato possibile inserirlo in tempi più brevi nell'attività lavorativa per rispetto della relativa graduatoria dei detenuti, formulata dalla Commissione composta dai preposti alle attività trattamentali. In detta graduatoria la citata Commissione tiene conto delle esigenze personali e familiari dei ristretti, delle loro condizioni economiche, della loro posizione giuridica, della condotta e del tempo di attesa della relativa richiesta di lavoro; il Padovano, proprio in considerazione delle sue particolari condizioni, è stato favorito.

Le istanze di trasferimento presentate dal medesimo per Gorgona, Porto Azzurro, Roma o altri istituti di Nord Italia non sono state accolte mancando i requisiti per la permanenza in istituto a « regime aperto » come Gorgona, in quanto deve espriare una pena superiore a dieci anni di reclusione, e per le analoghe possibilità di inserimento al

lavoro della casa circondariale di Ariano Irpino agli altri istituti penitenziari.

Si informa, infine, che il Padovano in data 12.3.1999 ha dichiarato spontaneamente di voler rimanere presso la casa circondariale di Ariano Irpino.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

TREMAGLIA. — Ai Ministri degli affari esteri e del commercio estero. — Per sapere — premesso che:

a seguito degli avvenimenti accaduti lo scorso anno nella Guinea Bissau, sconvolta da una guerra civile, molti italiani che colà operavano da anni sono dovuti rientrare precipitosamente al fine di salvare le loro vite, come può testimoniare l'ambasciatore italiano a Bissau, Ministro Spinelli;

gli italiani sfuggiti alla morte hanno dovuto abbandonare ogni loro bene e le attività economiche intraprese, perdendo tutti i capitali investiti;

al loro rientro in Italia, pur rivestendo lo stato di profugo, non vengono utilizzati da alcuna struttura pubblica, nazionale e locale, facendo così perdere un patrimonio di professionalità e di competenze prezioso per le esportazioni italiane —:

se siano a conoscenza della situazione evidenziata;

quali interventi abbiano adottato e se ritengano indispensabile ed urgente attivare gli uffici ed enti dipendenti dei rispettivi dicasteri per reimpiegare al meglio i profughi italiani dalla Guinea Bissau.

(4-22896)

RISPOSTA. — Le assunzioni obbligatorie presso le Pubbliche Amministrazioni si effettuano in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3.2.93 n. 29 come modificato dal decreto legislativo 31.3.98 n. 80. Presupposto necessario per tali assunzioni e la vacanza di posti nelle qualifiche funzionali.

La normativa italiana sui profughi — legge 26 dicembre 1981 n. 763 — prevede, peraltro, a favore di questi ultimi interventi assistenziali di prima necessità, interventi per i disoccupati, oltre a misure per un loro inserimento in attività produttive. Tuttavia la citata legge presuppone che detti benefici siano subordinati al riconoscimento della qualifica di profugo che dovrà essere dichiarata con apposito decreto del Ministro degli Affari Esteri di concerto con i Ministri dell'Interno e del Tesoro, sulla base delle segnalazioni pervenute al riguardo dalle autorità diplomatiche accreditate nei Paesi interessati.

Questo Ministero, da parte sua, per il reclutamento del proprio personale si attiene a norme di carattere generale (L. 2 aprile 1968, n. 482, in via di abrogazione ex articolo 22 L. 12 marzo 1999, n. 68) che prevedono facilitazioni per talune categorie protette tra le quali figurano anche i profughi e a seguito della decretazione dello stato di necessità al rimpatrio dalla Guinea Bissau (G.U. n. 159 del 10.07.1998), ha rilasciato due attestati a cittadini italiani già residenti in detto Paese (uno dei quali all'ex Console Onorario italiano).

Si ricorda comunque che la materia è in corso di completa revisione, sulla base della citata legge 12 marzo 1999 n. 68 « Norme per il diritto al lavoro dei disabili », pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23.3.1999 — serie generale — n. 68, che richiede l'emanazione del relativo regolamento di esecuzione.

Per quanto riguarda più specificatamente il Ministero del Commercio Estero, al momento la rilevazione di vacanza di posti negli organici appare subordinata alla ridefinizione delle piante organiche attualmente in corso e dei processi di riqualificazione del personale, previsti dal nuovo C.C.N.L. Ai sensi delle disposizioni sulle assunzioni obbligatorie (legge 482/68 e legge 113/85), il Ministero del Commercio Estero ha provveduto regolarmente all'assunzione delle categorie protette, la cui situazione viene fornita annualmente al competente Ministero del Lavoro. Peraltro agli atti del sopracitato Dicastero nel corso dell'anno 1998, ed a tutt'oggi, non risultano pervenute

istanze di profughi provenienti dalla Guinea Bissau tendenti ad ottenere un impiego presso quella Amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Rino Serri.

VENDOLA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la legge 17 febbraio 1992, n. 179, articolo 18, comma 1 (legge Botta-Ferrari), recante norme per l'edilizia residenziale pubblica, recita testualmente: « le cooperative a proprietà indivisa che abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche, statali o regionali, concesse prima della data di entrata in vigore della presente legge per la costruzione di alloggi da assegnare in uso e godimento ai propri soci, possono chiedere al Cer o alla regione, in deroga al divieto statutario previsto dal secondo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (v.), e successive modificazioni, l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento »;

la società cooperativa edilizia « Casa Ridente » arl con sede a Bari in via Magna Grecia 16/A, ha attivato sin dal 1992 tutto l'iter procedurale per poter accedere ai benefici della succitata legge;

le stesse procedure si dimostrano molto spesso farraginose e con perdite di tempo estremamente lunghe, che vanno a costituire il blocco totale dell'attività mutualistica e sociale per la quale è sorta la summenzionata cooperativa;

la cooperativa « Casa Ridente » con due missive inviate il 20 maggio 1997 e il 18 maggio 1998 chiedeva agli enti finanziatori (Italfondario e Monti dei Paschi di Siena) la modifica del contratto di mutuo del 22 ottobre 1986 con la relativa determinazione delle somme che la stessa cooperativa dovrà rimborsare agli enti a se-

guito della trasformazione da proprietà indivisa a proprietà divisa;

entrambe le missive che avevano in oggetto anche la determinazione degli importi dovuti a titolo di rimborso interessi per trasferimento della proprietà degli alloggi da godimento in proprietà, non hanno sortito alcuna risposta da parte degli enti finanziatori, creando una situazione di stallo economico a danno della cooperativa « Casa Ridente » -:

quali iniziative intendano porre in essere i Ministri preposti, per far sì che gli enti finanziatori avviino tutte le procedure necessarie per assolvere gli oneri contrattualistici stipulati con la cooperativa in questione. (4-19307)

RISPOSTA. — *In merito ai quesiti proposti dall'interrogante sono stati richiesti elementi al Segretariato Generale del Comitato per l'Edilizia Residenziale — che fa presente di non aver finanziato il programma costruttivo in argomento.*

Al riguardo giova rammentare che la materia, com'è noto, risulta istituzionalmente attribuita alle Regioni e, pertanto, questo Ministero non può assumere iniziative che incidano sull'autonomia delle Regioni.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

VENDOLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel 1995 il tribunale di Brindisi dichiarava lo stato di fallimento del « Fondo cooperativo di sviluppo sociale », società finanziaria cooperativa già operante in San Pancrazio Salentino (Brindisi);

il suddetto fallimento determinava l'improvviso e drammatico impoverimento di migliaia di piccoli risparmiatori i quali perdevano non meno di 5 miliardi. Da ultimo, il giudice delegato dal tribunale di Brindisi ad occuparsi della procedura fallimentare ha conferito incarichi professio-

nali per il recupero di somme ad avvocati che risultano all'interrogante essere in rapporti di stretta parentela con alcuni amministratori della suddetta società finanziaria cooperativa, i quali sono attualmente imputati nel procedimento di bancarotta sorto in conseguenza del fallimento;

il conferimento dei suddetti incarichi professionali ha suscitato sentimenti di turbamento e di sfiducia nella giustizia nelle migliaia di piccoli risparmiatori travolti dal fallimento del « Fondo cooperativo di sviluppo sociale » -:

se non ritenga di avvalersi dei poteri ispettivi che l'ordinamento gli conferisce per fare chiarezza sull'affidamento da parte del giudice delegato a tali professionisti. (4-20075)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata sulla base delle notizie fornite dalle competenti autorità giudiziarie, si comunica quanto segue.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi ha in proposito riferito che, a seguito di richiesta del Pubblico Ministero, con sentenza del 2.4.1996 il Tribunale di Brindisi dichiarava il fallimento del Fondo Cooperativo Sviluppo Sociale Soc. Coop. a r.l. in persona dei legali rappresentanti pro tempore, esercente attività di raccolta del risparmio, di erogazione del credito e di prestazione di servizi di tipo bancario.

La predetta Procura della Repubblica, che aveva già in corso indagini sul predetto Fondo Cooperativo per reati di esercizio abusivo di attività bancaria e falsi in bilancio nel procedimento n. 5305/95 R.G.N.R., indagava altresì a carico dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale anche per fatti specifici inerenti al delitto di cui all'articolo 223 legge fall. richiedendo poi, in data 30.10.1996, al termine delle indagini preliminari, al G.I.P. l'archiviazione per taluni fatti di reato e il rinvio a giudizio dei predetti per i fatti di bancarotta fraudolenta ed altro. Entrambe dette richieste venivano accolte.

Il predetto procedimento penale attualmente trovasi pendente innanzi alla II Sezione Penale del Tribunale di Brindisi ove è fissato per l'udienza del 4.10.1999.

Quanto agli incarichi professionali conferiti nella procedura fallimentare in questione, il Giudice Delegato ha in proposito riferito di aver nominato, quali difensori della curatela i seguenti professionisti:

avv. Paolo Vadacca nella causa di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento che, allo stato, è già riservata per la decisione;

avv. Vittorio Rina in alcune procedure esecutive (in numero di 15);

avv. Stefania Zuffianò in 17 procedure esecutive già avviate dalla medesima prima della dichiarazione del fallimento;

avv. Lelio Lolli in 13 procedure esecutive già avviate dal medesimo prima della dichiarazione di fallimento;

avv. Dario Lolli in un giudizio di riassunzione nei confronti di Aloisi Antonio.

L'avv. D. Lolli e l'avv. L. Lolli sono figli dell'avv. Cataldo Lolli, ex sindaco della società fallita ed imputato nel procedimento penale a carico degli ex amministratori e sindaci del FO.CO.SVI. recante il n. 5305/95 R.G.N.R. prima menzionato.

L'avv. S. Zuffianò è figlia del rag. Giuseppe Zuffianò, ex sindaco del FO.CO.SVI., imputato nello stesso procedimento penale innanzi citato.

Imputato nel detto procedimento è anche l'avv. Fernando Rainò al quale, per questo motivo, il predetto giudice delegato ha riferito di non aver ritenuto di confermare l'incarico di proseguire nelle 13 procedure esecutive che già curava prima della dichiarazione di fallimento, affidandole, invece, al sopra citato avv. Rina.

Gli altri avvocati nominati non hanno alcun rapporto di parentela con amministratori della società fallita.

Il giudice delegato ha quindi soggiunto che i suddetti difensori sono stati nominati seguendo, da un lato, i criteri di rotazione normalmente adottati dal Tribunale e, dal-

l'altro, criteri di opportunità ed utilità per la massa dei creditori, derivanti dall'individuazione di professionisti che, avendo già in precedenza seguito le rispettive pratiche, ne avevano sicura conoscenza e potevano proficuamente e più velocemente seguirle ed attivarle.

Preso atto di quanto comunicato dai predetti uffici giudiziari, la documentazione acquisita è stata integralmente trasmessa alla competente articolazione ministeriale al fine di valutare l'eventuale sussistenza di profili suscettibili di rilevanza disciplinare.

Si fa riserva di comunicare le eventuali iniziative disciplinari che dovessero essere assunte all'esito delle richieste valutazioni.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

VENDOLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

in data 20, 21 e 22 maggio del 1992 si svolsero a Roma la prove scritte del concorso per uditore giudiziario bandito con decreto ministeriale del 30 dicembre 1991;

nel concorso de quo il primo verbale in cui non si sono operate valutazioni di candidati, risulta essere singolarmente rubricato con la numerazione tipica attribuita ad un elenco già redatto, e cioè 7-bis;

sembra ictu oculi che la mano di colui che ha numerato i verbali sia diversa da quella degli estensori dei verbali medesimi;

nel verbale n. 8 si dà conto della sostituzione del segretario dottor Franco Petrolati con un altro segretario, la dottoressa Maria Gabriella Marcello; tale sostituzione, come si evince dal verbale, sarebbe avvenuta alle ore 20 e il verbale risulta chiuso alle ore 21,20, ma la firma di chiusura del medesimo risulta essere quella del dottor Petrolati, pertanto in questa circostanza si configurerebbe ad avviso dell'interrogante il reato di falso ideologico;

i verbali nn. 180, 181 e 182 risultano sottoscritti dal segretario dottor Roberto

Parziale, quando diversi risultano essere i segretari assegnati alla commissione per le operazioni di identificazione e collazione dei candidati in relazione ai propri elaborati svolti e successivamente esaminati;

la firma del segretario dottor Roberto Parziale è stata poi cancellata dai verbali succitati con una riga sopra al nominativo olografo: infatti le sottoscrizioni sono state conseguentemente effettuate dai segretari individuati nel testo indicante i componenti della commissione con il relativo segretario;

la correzione della sottoscrizione del verbale n. 182 è stata effettuata dal dottor Fabrizio Ranieri che secondo detto verbale si è allontanato alle ore 10,40 per essere sostituito nelle funzioni di segretario dalla dottoressa Marzia Cruciani;

la dottoressa Cruciani facente funzioni di segretario, non sottoscriverà il verbale 182, contravvenendo alla legge e con le conseguenze previste dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, essendo il verbale atto giuridicamente del segretario della commissione;

l'elaborato di diritto penale del candidato n. 210, dottor Carlo Marzella, è palesemente errato in riferimento alle valutazioni giuridiche poiché la parte finale sul concetto di lesioni personali e di omicidio preterintenzionale è totalmente sbagliata, ed inoltre è evidente a tratti il cambiamento di modalità di redazione della lettera « c » -;

quali valutazioni dia dei fatti descritti e quali provvedimenti si intenda adottare in relazione ad essi. (4-20084)

RISPOSTA. — *In base alle notizie fornite in merito all'interrogazione cui si risponde dalla competente Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria si comunica quanto segue.*

In relazione alle irregolarità dei verbali n. 180, 181 e 182 il dott. Pierpaolo BERRARDI ha presentato ricorso al T.A.R. Lazio.

La citata Direzione Generale con nota prot. n. 1917 g/1846 del 23 dicembre 1998, ha già proposto le proprie osservazioni al riguardo all'Avvocatura Generale dello Stato.

Peraltro, come appreso per le vie brevi dall'Avvocatura il T.A.R. Lazio ha respinto la richiesta di provvedimenti cautelari inoltrata dal ricorrente.

Per quanto concerne la circostanza dell'omessa sottoscrizione da parte del segretario dott.ssa Maria Gabriella Marcello del verbale n. 8 recante invece la firma di chiusura del dott. Franco Petrolati che era stato sostituito dalla stessa, copia dell'interrogazione è stata trasmessa alla Procura della Repubblica di Roma per quanto di eventuale competenza.

Relativamente, infine, alle osservazioni proposte con riferimento all'elaborato di diritto penale del candidato contrassegnato con il n. 210, si evidenzia che l'attività di valutazione degli elaborati dei candidati rientra nella sfera delle attività demandate in via esclusiva alla Commissione esaminatrice del concorso.

Nel richiamare le risposte date alle precedenti interrogazioni si resta in attesa delle determinazioni degli organi di giustizia amministrativa sulla vicenda del dott. Berardi.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

ZACCHERA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 58, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo recentemente sostituito con l'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, prevede che i dipendenti pubblici (con le poche eccezioni espressamente previste dal comma 6 del citato articolo 58) non possono più svolgere incarichi retribuiti che non siano stati «previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza» e che, in caso di inosservanza

dell'anzidetto divieto, saranno suscettibili di sanzioni disciplinari e non avranno diritto ad alcun compenso per le prestazioni che eventualmente dovessero svolgere;

tutti i dipendenti pubblici compresi, non pochi magistrati ordinari e amministrativi, che sono anche componenti di commissioni tributarie provinciali o regionali, mancano della necessaria autorizzazione (o perché non l'hanno chiesta o perché non l'hanno ottenuta) e, conseguentemente, per non incorrere in responsabilità disciplinare ma anche perché, in assenza di autorizzazione, non avranno diritto ad alcun compenso per le eventuali prestazioni, presumibilmente si asterranno da ogni attività —:

se l'autorizzazione per esercizio di funzioni giurisdizionali si ritenga compatibile con il principio costituzionale di indipendenza del giudice (un'autorizzazione può essere condizionata, revocata o negata);

se i dipendenti pubblici componenti di commissione tributaria, privi di autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, debbano considerarsi ope legis sospesi dall'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali almeno fino a quando non verrà loro concessa la necessaria autorizzazione, oppure se debbano intendersi decaduti dal loro incarico, salva comunque la possibilità di chiedere ed ottenere, ma dopo la prescritta autorizzazione, un nuovo incarico presso la stessa o altra commissione tributaria. (4-17209)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione indicata, nel richiamare la disposizione contenuta nell'articolo 58, comma 7, del d.leg.vo 3 febbraio 1993, n. 29, a norma della quale i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, si chiede di conoscere se detta disposizione sia riferibile a dipendenti pubblici che siano anche componenti delle commissioni tributarie.

Nell'ipotesi affermativa l'interrogazione ha, altresì, espresso il timore di possibile e grave pregiudizio del corretto svolgersi della giustizia tributaria atteso che, come è, senz'altro, presumibile, molti interessati, onde non incorrere nella responsabilità disciplinare prevista dalla citata legge, si asterranno dall'esercizio della funzione giudicante.

Al riguardo si rileva, preliminarmente, che, come è noto, l'appartenenza alle Amministrazioni pubbliche costituisce, ai sensi degli articoli 4, lettera b) e 5, lettera c) del decreto legislativo n. 545 del 1992, requisito valutabile ai fini della nomina a componente delle commissioni tributarie e, per tale motivo, è stata puntualmente recepita nei decreti ministeriali recanti bandi dei relativi concorsi, nonché nel regolamento, di recente emanato, disciplinante a regime la materia.

Tanto premesso, va, altresì, tenuto presente che l'esercizio dell'attività alla quale è preposto il giudice tributario non costituisce, in nessun caso, rapporto di pubblico impiego, ma si configura come carica onoraria, conferita a seguito di relativo concorso, come tale non assimilabile agli « incarichi retribuiti » o « conferiti da pubbliche Amministrazioni », ai quali la norma in premessa citata fa riferimento.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, invitato a pronunciarsi sul contenuto dell'atto di sindacato ispettivo, ha rilevato che, secondo quanto recepito nell'apposita circolare del CSM stesso, a partire dal 1° aprile 1996 a seguito dell'entrata in vigore del d.leg.vo 31.12.1992 n. 545 sul contenzioso tributario, le Commissioni Tributarie debbono intendersi, per i magistrati ordinari, uffici non soggetti ad autorizzazione, deliberando di esprimersi nel senso sopraindicato.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

ZACCHERA. — Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere:

se risponda al vero la notizia che il ministero del tesoro, riguardo all'elabora-

zione della posizione fiscale degli insegnanti precari della scuola (e cioè di centinaia di migliaia di persone) per l'anno 1998 — a seguito delle personali dichiarazioni dei redditi — avrebbe comunicato che il Centro elaborazione dati del ministero non sarà in grado di operare i conguagli fiscali né al mese di luglio né durante il corso dell'intero 1999 poiché — in seguito al « rischio 2000 » — « tutte le risorse umane disponibili sono dirottate per l'elaborazione di soluzioni informatiche che consentano all'istituto di superare senza problemi la soglia del terzo millennio »;

quanti siano i dipendenti ministeriali « dirottati » e se ci si renda conto che un tale atteggiamento costituirebbe un notevole danno economico per tutti i precari della scuola e come mai solo per questa categoria di dipendenti pubblici vi sia questo disagio;

se il « rischio 2000 » a livello informatico non sia da affrontare al ministero del tesoro di concerto con tutte le altre amministrazioni dello Stato e, più in generale, con tutti gli operatori informatici che si ritrovano davanti a questa difficoltà, peraltro discussa da lungo tempo — e che si ritiene ormai risolta — a livello mondiale;

se alla base della predetta questione non vi siano apparecchiature ministeriali non aggiornate agli attuali standards informatici. (4-24035)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata presentata, concernente l'elaborazione della posizione fiscale per l'anno 1998 degli insegnanti precari da parte del Centro elaborazione dati del Ministero del tesoro, nonché l'adozione di soluzioni informatiche che consentano di superare senza problemi il « rischio 2000 ».

Al riguardo, premesso che la certificazione fiscale è stata regolarmente elaborata sulla rata di stipendio del mese di febbraio 1999, si fa presente che la vigente normativa sull'assistenza fiscale resa mediante l'acquisizione dei Mod. 730, non consente di pre-

stare tale assistenza al personale in questione, in quanto lo stesso, essendo titolare di contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 1999, resta escluso dalle disposizioni impartite con circolare n. 87 del 16 aprile 1999 del Ministero delle finanze, pubblicata sulla G.U. n. 99 del 29 aprile 1999. Tale circolare, infatti, ha espressamente previsto che « i lavoratori con contratto a tempo determinato inferiore all'anno possono ottenere l'assistenza fiscale per la presentazione del Mod. 730 rivolgendosi al proprio sostituto, se il rapporto di lavoro dura almeno nel periodo compreso nei mesi di aprile e luglio 1999, oppure a un CAF, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno a quello di luglio 1999 ».

Con riferimento, infine, alle presunte difficoltà derivanti dal « rischio 2000 », si fa presente che il Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato di questa Amministrazione, al fine di garantire il regolare pagamento delle retribuzioni mensili ai dipendenti statali amministrati con partita di spesa fissa dalle Direzioni Provinciali del Tesoro, si è attivato da oltre un anno per la verifica delle procedure in uso, disponendo la modifica di circa mille programmi informatici mediante l'impiego di otto unità di personale.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Roberto Pinza.